

CLXIX.

TORNATA DI LUNEDÌ 22 MARZO 1915

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

	Pag.		
Disegno di legge (Sequito della discussione):			
Opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali	7816	Costituzione ed erezione in ente morale autonomo di un istituto nazionale di soccorso agli insegnanti delle scuole medie governative ed alle loro famiglie	Pag. 7862
DORE	7816	Aumento di lire un milione al contributo ordinario dello Stato nella spesa per la Somalia italiana nell'esercizio finanziario 1914-1915 ed assegnazione straordinaria di lire 270 mila a carico dell'esercizio stesso per il definitivo assetto delle nuove occupazioni in quella colonia.	7862
CONGIU	7818	Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la colonia della Somalia italiana	7862
PORCELLA	7821	Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915	7862
CIUFFELLI, ministro	7823	Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampiamiento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo	7862
Ordini del giorno	7824		
PALA	7824-28	Disegni di legge (Discussione):	
CIUFFELLI, ministro	7825-26-28	Opere di navigazione interna	7885
CAVAGNARI	7825-28	CACCIALANZA	7885
NAVA CESARE, relatore	7827	CIUFFELLI, ministro	7885
SALANDRA, presidente del Consiglio	7828	DI ROBLANT	7886
Disegno di legge (Discussione generale):		BISSOLATI	7886
Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio	7830	SCALORI	7886
CAVAGNARI	7830	BASILE	7886
ALESSIO	7831-54	MERLONI	7887
Sospensione della seduta	7838	MAZZOLANI	7887
Ripresa della seduta	7838	SIGHIERI	7887
BELOTTI	7839	MASINI	7887
RISSETTI	7844	RAMPOLDI	7887
TOVINI	7846-82	Stanziamenti per le opere nelle provincie calabresi	7889
FERRI ENRICO	7850	ARCA	7890
ORLANDO V. E., ministro	7853-83	SARACENI	7890
RAVA, presidente della Commissione	7859	CIUFFELLI, ministro	7890
SCIALOJA, relatore	7861-84		
CHIESA EUGENIO	7865-82	Disegni di legge (Approvazione):	
MARCHESANO	7871	Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali	7891
PERRONE	7876	CIUFFELLI, ministro	7891
SALANDRA, presidente del Consiglio	7882	Opere stradali nella maremma toscana	7893
Discussione degli articoli	7883		
ORLANDO V. E., ministro	7884		
SANDRINI	7884		
TOVINI	7884		
Congedi	7838		
Votazione segreta (Risultamento):			
Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali	7862		

Votazione segreta (Risultamento):

Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	Pag. 7895
Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi	7895
Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959	7895
Opere stradali nella maremma toscana	7895
Modificazione agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio	7895
Proroga dei lavori parlamentari	7898
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio</i>	7898, 7900
TURATI	7898, 7901
I lavori parlamentari sono prorogati al 12 maggio	7901
Plauso al Presidente	7901
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio</i>	7901
PRESIDENTE	7902
Risposte scritte ad interrogazioni	7838
BREZZI: Industria degli orefici	7902
CAPPA: Spogliazione di un italiano nella Repubblica Argentina	7902
— Professori delle scuole medie	7903
COLONNA DI CESARÒ: Convenzione Marconi	7903
— Atto generale di Berlino	7903
DI SALUZZO: Pensione ai vecchi maestri	7904
MICHELI: Concorsi magistrali	7904
MODIGLIANI: Personale postale di 3ª categoria	7904
SPETRINO: Società agricola di Campobasso	7905
VENINO: Industria serica	7905

La seduta comincia alle 10,5.

VALENZANI, *segretario*, legge i processi verbali della prima e della seconda tornata di ieri.

(Sono approvati).

Seguito della discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Dore.

DORE. Ringrazio l'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

Esso dimostra che l'onorevole ministro si ricorda ancora della nostra isola alla quale ha dedicato lodevoli cure quando amministrava la provincia di Cagliari; ricorda le deficienze dell'opera svolta per la Sardegna dai poteri esecutivi e legislativi, e intende portarvi qualche atto di riparazione.

Questo è un significato della legge molto lusinghiero per noi; e noi non possiamo che esserne grati.

Ma io non so se debba pure ringraziare del contenuto della legge.

Ho dei dubbi sul valore dei benefizi che ne dovranno avere le nostre opere idrauliche qualora non vengano adottati altri provvedimenti. Sono dubbi, bensì, mi affretto a dirlo, da incompetente; ma prego la cortesia della Camera che mi consenta di manifestarli ugualmente.

La legge si propone provvedere ai bisogni delle bonifiche e delle sistemazioni dei fiumi.

Ora son proprio questi i bisogni più urgenti, i bisogni primi e fondamentali del riordinamento delle nostre acque?

Ecco il mio dubbio.

Sono un incompetente, e forse perciò ho ricevuto una forte impressione dall'ultimo discorso dell'onorevole Ancona.

L'onorevole Ancona ci ha detto in sostanza che dev'essere abbandonata l'antica idraulica degli argini e delle pianure: che dev'essere seguita la nuova idraulica la quale affronta il problema alle origini — al monte — coi bacini, coi serbatoi.

Orbene: noi non abbiamo avuto ancora nessuna opera di riordinamento delle acque al monte, non sistemazione di bacini montani, non costruzione di serbatoi.

È utile che la nuova legge ci tenga fermi, quasi immobilizzati, nella via del passato, nell'idraulica antica degli argini e delle pianure?

Io prego l'onorevole ministro di considerare se non sia anzi opportuno, necessario, indispensabile che mentre si provvederà alle opere del piano, riconosciute improrogabili, si inizi lo studio, si affretti la costruzione anche delle opere al monte, e, sopra tutto, di quei piccoli serbatoi a scopo prevalente di irrigazione, dei quali ha parlato in una delle ultime sedute, e si dispone a parlare nuovamente, l'amico Pala.

Altro mio dubbio si è che le nuove assegnazioni di spese per il completamento delle nostre opere di bonifica e di sistemazione dei fiumi non sieno sufficienti.

Dei 38 milioni che erano stati assegnati a queste opere, ne furono impegnati 7,358 per le correzioni dei fiumi; 7,885 per le bonifiche: un totale di circa 16 milioni, oltre ad un terzo.

Abbiamo speso oltre ad un terzo delle somme assegnate; e si può dire che siamo quasi all'inizio del lavoro.

La relazione della Giunta del bilancio per il prossimo esercizio dimostra che in Sardegna furono compiute soltanto alcune bonifiche: una gran parte sono state appena iniziate, la parte maggiore restano ancora da studiare.

Dimostra pure la relazione del bilancio che le sistemazioni dei fiumi o sono state appena iniziate o sono anch'esse in corso di studio.

Ora se per quel poco che fu fatto sono stati già impegnati 16 milioni e non ne restano disponibili che 22, io domando come si possa presumere che, anche aggiungendovi i 6 milioni della nuova legge, possano essi provvedere alla gran mole di opere che restano ancora non soltanto da costruire, ma anche da studiare.

L'onorevole ministro ci dirà che i sei milioni sono diretti al compimento, non di tutte le opere, ma soltanto di quelle indicate nella tabella B. Se ho afferrato bene le parole dell'onorevole ministro, in mezzo al frastuono della seduta di ieri, egli ha affermato questo all'onorevole Abozzi.

L'onorevole ministro mi dice di sì: e sta bene. Ma allora, io domando, perchè siasi provveduto soltanto a quelle opere indicate nella tabella B e si trascurò di provvedere a tutte le altre.

Io mi compiaccio dei nuovi stanziamenti per certe bonifiche, per quelle, ad esempio, dell'Agro di Posada. Rappresentano un atto di giustizia per la regione, e segnano un meritato trionfo per gli sforzi costanti e tenaci dell'amico Pala.

Ma osservo che, di fronte alle bonifiche indicate nella tabella, restano in istato di inferiorità altre bonifiche, quelle ad esempio dell'Agro di Orosei; inferiorità non meritata perchè sono bonifiche le quali, e sotto il rapporto igienico e sotto il rapporto agricolo, non hanno minore importanza delle altre.

Una specie di penombra... dirò così politica, viene prospettata in questo disegno

di legge, dalla differenza tra le somme assegnate alla provincia di Cagliari e quelle assegnate alla provincia di Sassari.

La differenza deve esistere perchè è diversa, nelle due provincie, l'importanza delle opere. Ma parrebbe che questa differenza sia eccessiva. Sarei lieto se l'onorevole ministro mi dimostrasse che non è così: in modo che non abbia a soffrirne quello spirito di solidarietà che tutti abbiamo il dovere di diffondere e rafforzare nelle nostre provincie.

Un altro dubbio, ed ho finito.

Noi dubitiamo che anche i nuovi assegnamenti non seguano la sorte di certi stanziamenti per la Sardegna che restano sulla carta dal 1897, da dieci, da diciotto anni, attendendo studi, progetti, ingegneri del Genio civile... che non arrivano mai.

Questa deficienza del personale dei nostri uffici del Genio civile è proprio la prima causa dell'enorme ritardo che subisce l'applicazione delle leggi per le nostre opere pubbliche.

È una deficienza che esiste da per tutto; ma ritengo che in nessuna provincia sia così grave come nella provincia di Sassari.

Io prego l'onorevole ministro di provvedere a questa, che oggi è la prima, la più urgente necessità delle nostre opere pubbliche, aumentando, quanto prima ed in modo sufficiente, il personale del nostro Genio civile.

Prego l'onorevole ministro di esaminare se non convenga effettuare il proposito, che aveva al riguardo l'onorevole Sacchi, di istituire un ufficio speciale per le opere, di questo gruppo idraulico forestale, della nostra Sardegna.

Io credo che sarebbe il modo migliore di risolvere la grave questione.

Se non si volesse creare un vero ufficio speciale si istituisca almeno una speciale sezione degli uffici del Genio civile, con ingegneri sufficienti per numero e di competenza speciale nei diversi generi di lavori dei vari gruppi.

Un ufficio speciale, od una sezione speciale del Genio civile, non solo farebbe una preparazione più sollecita dei progetti, non solo eserciterebbe una vigilanza più efficace sulla loro esecuzione, ma darebbe una applicazione sicura ai criteri più razionali, i più pratici dei vari lavori, e assicurerebbe anche un loro coordinamento veramente completo ed organico.

Se non si provvederà a questa gravissima, eccezionale deficienza del personale

del nostro Genio civile, le nostre opere continueranno a subire questo enorme ritardo di studi e di esecuzione, e continueranno ad essere eseguite nel modo imperfetto e disorganico, con cui sono state eseguite per il passato.

Avremo sistemazioni dei fiumi quali quelle del Cedrino e del Fluminimannu le quali causano ora (ce lo fa sapere la relazione della Giunta del bilancio) straripamenti più facili e più dannosi di prima.

E avremo bonifiche sul genere di quelle di Sanluri senza completamento agricolo (ci fa sapere, anche questo, la Giunta del bilancio) e senza garanzia del mantenimento idraulico.

Oppure bonifiche quali quelle di Sini-scola, le cui paludi furono colmate con sabbia di mare in modo che non solo fallirono allo scopo agricolo, ma pregiudicarono l'agricoltura dei terreni vicini ove spargevano, ad ogni folata di vento, la sabbia marina.

E continuerà quindi ad essere meritato il rimprovero che per tali opere viene fatto dalla Giunta del bilancio.

La Giunta del bilancio deplora che le nostre opere siano state eseguite in modo così difettoso che non hanno dato « nè buon rendimento finanziario, nè buon risultato tecnico » e, quindi i sacrifici sostenuti dalle finanze dello Stato o resteranno infruttuosi o andranno dispersi.

Onorevoli colleghi: ho finito.

Ho parlato al modo rapido che mi è stato consentito dalle difficoltà del momento in cui la legge è venuta alla Camera, subendo quella oramai tradizionale fatalità per la quale le leggi interessanti la Sardegna giungono in porto soltanto all'ultima ora.

Ho manifestato dubbi, ho fatto riserve sulle disposizioni della legge, ma non ho fatto censure.

E se fossero censure, esse non si dirigono all'opera del ministro attuale, bensì ad un antico sistema in causa del quale la Sardegna resta indietro alle altre regioni nello sviluppo delle opere pubbliche e specialmente di queste del gruppo idraulico.

Mentre in tutto il regno furono spesi, a tutto il 1913, per queste opere del gruppo idraulico, 574 milioni, in Sardegna ne sono stati spesi soltanto 11. È un dato che apprendesi dalla esposizione finanziaria per il 1913 dell'onorevole Tedesco: è un dato che non conforta la Sardegna e neppure, me lo consenta onorevole ministro, e neppure

fa onore alla giustizia distributiva del Governo.

Voglio sperare, onorevole ministro, che se non potranno mutare presto le sorti generali dell'isola, possano migliorare almeno le sorti delle nostre opere pubbliche.

Ella vorrà darci al più presto, io spero, una legge più larga, più soddisfacente di questa: e intanto vorrà fare delle leggi esistenti un'applicazione più sollecita, più completa, più organica.

Confido nel suo affetto per l'isola e più ancora in quello spirito di equità che anima la sua Amministrazione e dovrebbe animare tutte le Amministrazioni del suo Ministero.

Solo amministrando con equità, soltanto col distribuire egualmente per tutte le provincie del regno i benefici dei lavori pubblici, codesto Ministero potrà diventare, quello che dovrebbe essere, un vero strumento di unificazione nazionale fra le diverse provincie del regno. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu.

CONGIU. Sarò brevissimo. A due categorie si possono ridurre le cause per le quali il bilancio dei lavori pubblici si trova in condizioni così disagiate e direi tormentose e tormentate: la sproporzione fra le autorizzazioni di spese ed i relativi stanziamenti; l'altra l'insufficienza delle autorizzazioni in rapporto al costo delle opere,

Della prima categoria non mi voglio occupare. Se ne occupa con dati molto salienti l'onorevole Ancona nella sua accurata relazione al bilancio del 1915-16, il quale rileva che abbiamo 923 milioni da stanziare per opere autorizzate ed invano lungamente per la loro attuazione dalle popolazioni attese.

L'attuale disegno di legge ha lo scopo di integrare quelle autorizzazioni che si manifestarono all'atto pratico deficienti; provvede quindi ad un bisogno urgente per completare quelle opere che dal Parlamento erano state dichiarate e dal Governo riconosciute necessarie ed utili all'economia nazionale.

Noi ci dobbiamo meravigliare di trovarci di fronte ad una sproporzione fra gli stanziamenti e le opere da eseguirsi; perchè essa se si deve per molta parte alla imprevisione dei progetti tecnici, ma per molta altra parte si deve alle nostre premure ed alla fretta colla quale il Governo molte volte è stato costretto a venire avanti al

Parlamento per soddisfare legittime e lunghe aspettative.

Quindi a questo riguardo possiamo dire che, se non è senza colpa il Governo, non lo siamo neppure noi, perchè facendo troppe premure al Governo lo costringiamo a presentare progetti, per i quali la parte tecnica non è sufficientemente studiata.

Così è avvenuto per la legge del 15 luglio 1906, n. 383, dell'onorevole Sonnino per ciò che riguarda le strade ed i comuni isolati, legge nella quale furono preventivati lire 3,950,000, che, anche senza essere tecnici, sin da quel momento si intuiva che non potevano bastare, poichè non rappresentano neanche la metà di ciò che è necessario per le opere che si debbono eseguire.

Così pure è avvenuto per la legge che riguarda le strade d'accesso alle stazioni; così per altre opere pubbliche.

Ora l'onorevole Ciuffelli ha fatto molto bene se, con la sua sagacia, colla sua abilità di amministratore, ha creduto di provvedere a colmare questa sproporzione tra la somma preventivata e il costo delle opere, cercando di ricavare tutti quei benefici che possono ridondare dalla legge 20 giugno 1912, n. 712.

È questa una buona legge; e permettemi onorevoli colleghi che, senza voler fare il facile laudatore, io la elogi e vi dica che il principio che la informa vorrei vedere applicato nei diversi lavori pubblici, cui è connessa gran parte della nostra economia nazionale. Con questo disegno di legge noi veniamo ad integrare e ad eccitare le energie individuali nel senso che, quando il bilancio nostro non può sopportare l'onere delle costruzioni dirette, a colui il quale si assume la costruzione, si viene a pagare non solo la quota del capitale, ma anche l'interesse.

A me pare che questo principio, anzichè restringersi solo alle opere di bonifica di prima categoria, si dovrebbe estendere a tutti i lavori pubblici almeno fino a che le condizioni nostre rimarranno così disagiate come lo sono oggi. È un concetto esatto, nè mi preoccupa l'impressione che questo concetto possa racchiudere un larvato prestito qualunque. A me non fa impressione che lo Stato si carichi di debiti quando le opere fatte si rendono subito produttive; d'altra parte non mi pare giusto che soltanto noi dobbiamo sopportare l'onere del costo di queste opere, mentre ne risentono maggiori benefici quelli che verranno dopo di noi.

Ed è perciò che insisto nel concetto che l'onorevole ministro Ciuffelli voglia estendere questo concetto ed applicarlo a tutti i lavori dipendenti dal suo dicastero, perchè mi pare, ripeto, un concetto commendevole specialmente nelle condizioni in cui ci troviamo, le quali non permettono che lo Stato si faccia direttamente assuntore di alcuni lavori.

Questa legge adunque ha la sua importanza, per quanto limitata ne sia la portata. Senza fare metafore credo che il bilancio dei lavori pubblici costituisca ora, per le nostre speciali condizioni, il nucleo di tutta la nostra situazione economica politica. Di fronte all'attuale condizione di cose bisogna che questo bilancio si presti a soddisfare tutte le esigenze, perchè non si può solo fare efficace appello al patriottismo di tutta la nazione quando i bisogni sono così grandi e urgenti e ad essi da tutte le parti si chiede soddisfazione e soddisfazione non si dà.

L'onorevole ministro ha la capacità, l'intelligenza, l'abilità e la sagacia d'un buon amministratore, oltre che di uomo politico; quindi spero che egli, anzi che fare appello a questi piccoli espedienti che sono commendevoli, in quanto le condizioni attuali così esigono, possa, in una larga visione, abbracciare tutto il complesso dei lavori pubblici, e venire qui con disegni i quali possano soddisfare a tutte le esigenze ed aspettative, da lungo tempo nutrite e finora mai soddisfatte.

Il disegno di legge ha una efficienza abbastanza circoscritta; quindi non bisogna pretendere più di quello che esso può dare.

Esso tende a riparare alla deficienza delle autorizzazioni per quelle opere che non si poterono compiere per insufficienza di fondi; ma nulla più. Non è un programma di nuove opere, ma un assestamento di quelle già autorizzate.

Restringendosi a questi limiti, il disegno di legge dell'onorevole Ciuffelli merita il nostro plauso. Io l'approvo, non solo per i concetti generali a cui s'ispira; ma anche perchè, in questo momento, tenta di risolvere in modo adeguato la terribile crisi che perdura nel bacino di Iglesias. La Camera non ignora che in quel bacino abbiamo una crisi gravissima sotto tutti i rapporti. Da tutta la deputazione politica della provincia di Cagliari, con ammirabile concordia, si sono sollecitati quei lavori che occorrono per dare valido aiuto

ad attenuare la disoccupazione che infesta quella ridente plaga.

Ed è anche per questo motivo, che do il mio voto a questo disegno di legge: perchè sodisfa, in questo momento, ad un bisogno assai sentito, imperioso, imprescindibile.

Questa mattina, ho ricevuto con molto piacere dall'onorevole ministro dei lavori pubblici un telegramma che egli ha indirizzato a tutti i deputati sardi della provincia, e col quale s'annunzia che sono stati già fissati gli appalti per quanto riguarda una parte delle opere del Rio Mannu di Flumini Maggiore.

M'auguro che a questa disposizione ne segua un'altra per cui tutta l'intera opera riguardante il Rio Mannu di Flumini Maggiore venga compiuta.

Di fronte a lire 10,221,800, che sono stati autorizzati per le bonifiche della Sardegna, già furono stanziati 5 milioni e 280,250 lire, per opere in corso rimangono da stanziare lire 5,013,600 con cui si potrà far fronte ai lavori incominciati o che debbono essere incominciati. I 6 milioni che sono aggiunti in questo disegno di legge per le opere di bonifica nella Sardegna, oso sperare che saranno sufficienti.

V'è, ad ogni modo, in questo disegno di legge, il margine d'un milione e mezzo circa (1,570,000) con cui si può far fronte a quelle eventuali emergenze che possono scaturire dall'esecuzione dei progetti. Non dubito punto che, qualora anche questo nuovo stanziamento di 6 milioni si rivelasse, all'attuazione pratica, insufficiente, sarà integrato; e la benevolenza costante della Camera per la Sardegna m'affida che, in quest'ordine d'idee, non vi saranno contrasti.

Ed ho finito le mie osservazioni d'indole generale. Concludo, facendo una semplice raccomandazione d'indole particolare.

L'onorevole Cavallera, nel suo discorso sui lavori pubblici, fece rilevare come, nel bilancio 1915-16, delle 100 mila lire autorizzate dalla legge 14 luglio 1889, n. 6280, per il porto di Bosa fossero stanziati sole lire tre mila e rimanessero a stanziarsene ancora 97 mila.

Francamente, di questa deficienza di stanziamento, che pure ho avuto campo di avvertire durante il breve tempo che ho l'onore di appartenere alla Camera, non mi dolsi nè mi preoccupai, anzi me ne compiacqui per una buonissima ragione, perchè le 100 mila lire, accennate dal collega Caval-

lera, non riguardavano veramente il porto di Bosa, ma solamente la ricostruzione dei muraglioni del vecchio approdo; ciò, che si può dire più opera di manutenzione, che di costruzione. Me ne compiacqui perchè Bosa desidera che sia finalmente data esecuzione al progetto del porto e che quest'opera, la quale venne innanzi al Parlamento con la legge speciale della Sardegna del 14 luglio 1907, n. 562, dovuta alla lodevole iniziativa di un ministro sardo, possa oggi avere il suo principio di attuazione. Me ne compiacqui perchè precisamente nella legge del 13 marzo 1904, n. 102, con la quale furono stanziati 200 mila lire per il prolungamento del pennello, che costituirà il nuovo porto, vi è al n. 10 dell'elenco annesso una annotazione, in virtù della quale è autorizzato il Governo, qualora lo stanziamento fosse insufficiente, a ricorrere a quello, che l'onorevole Cavallera ha ritenuto fosse non rispondente ai bisogni, o non completamente erogato allo scopo della ricostruzione. Da questa situazione di fatto un rilevante beneficio riceve la città di Bosa perchè, dando esecuzione al progettato pennello, che, ripeto, forma precisamente il nuovo porto di Bosa, avremo disponibile una somma, superiore a quella fissata dalla legge 13 marzo 1904, ossia avremo disponibili in complesso per questo esercizio 297 mila lire, per poter dare principio alla esecuzione dei lavori.

La raccomandazione, che io rivolgo all'onorevole ministro, è questa: il progetto di massima del nuovo porto fu studiato in tutti i suoi dettagli, tanto che si può dire che sia completo nel senso che non manca altro che avere un progettino di allacciamento ferroviario fra la Cava Turas ed il porto per il trasporto del materiale, occorrente ai lavori. Il progetto, io l'ho esaminato, è completo, poichè non si è fatto che seguire le direttive del Consiglio superiore, mantenendosi nei limiti fissati dal Ministero.

Vorrei che l'onorevole ministro per mezzo del Genio civile sollecitasse dalla Società delle ferrovie secondarie sarde la presentazione di questo progettino e che l'intero progetto lo facesse approvare subito dal Consiglio superiore per dare subito in appalto le opere. Mi auguro che l'onorevole ministro, che ha tanto a cuore non solo gl'interessi dell'isola che egli conosce ed apprezza, ma anche la giustizia distributiva, che anima sempre le sue azioni, voglia dare prontamente esecuzione ai la-

vori indicendo gli appalti. Questa è la raccomandazione che gli rivolgo, e, fidente, aspetto una sua parola, che faccia intendere alla popolazione attiva ed industriosa di Bosa, che molto a buon diritto si ripromette dalla benefica azione commerciale del suo porto, come, per parte del Governo e della Camera, quando le condizioni lo permettano, non si tralascia di soddisfare a legittimi, per quanto da lunga data inso disfatti, interessi. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallera.

CAVALLERA. Vi rinunzio. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Porcella.

PORCELLA. Onorevoli colleghi, veramente questo non è un disegno di legge organico, in base al quale si possano domandare nuove opere e invocare nuove spese, ma è una leggina modesta, diremmo di semplice assestamento, è una leggina che tende ad integrare le somme deficienti autorizzate, non per tutte le opere, ma per certe poche determinate opere che siano o in corso di esecuzione o in corso di studio e di approvazione e per le quali opere la somma autorizzata dalle leggi precedenti si sia ravvisata insufficiente.

E un'altra limitazione ancora trova il presente disegno di legge, ed è quella della disponibilità delle somme risultanti da economie per quelle opere che mentre prima avevano una somma autorizzata in leggi per l'esecuzione diretta da parte dello Stato, in seguito furono concesse all'esercizio privato, e per le quali, per l'ammortamento dei capitali e degli interessi, esistono appositi stanziamenti.

Quindi il contenuto, la portata, lo scopo di questa legge sono abbastanza modesti e limitati, e, come dicevo fin da principio, non vi è un contenuto organico. Ciò non di meno mi consentano la Camera e l'onorevole ministro di dire brevi parole per trarre da questa legge argomento ed occasione per esprimere qualche nostro bisogno, qualche nostro desiderio, qualche nostro voto.

La relazione che precede questo disegno di legge, parlo di quella della Giunta generale del bilancio, accenna pure all'insufficienza di queste somme come causa principale e permanente del ritardo delle opere di sistemazione idraulica e di bonifica.

Questa insufficienza noi l'abbiamo precisamente constatata e l'abbiamo speri-

mentata specialmente nei riguardi della nostra Isola, e la prova ce la dà questo stesso disegno di legge con cui alla tabella B si propone d'integrare la somma autorizzata per l'arginamento del fiume Rio di Mogoro con un maggiore assegno di 800,000 lire. Ora ricorderò alla Camera che per il Rio di Mogoro si cominciò con una autorizzazione di spesa di sole 200,000 lire con la legge speciale della Sardegna del 1902, e che nel 1907, alla vigilia della terza edizione della legge sulla Sardegna, un Congresso di sindaci del Campidano di Oristano, tenutosi a Cabras il 26 aprile 1907, domandava che nella nuova edizione della legge speciale la somma autorizzata venisse portata a non meno di un milione.

Ma, venuta la legge del 1907, la somma autorizzata non venne portata invece che da 200,000 a 500,000 lire, ed oggi l'onorevole ministro compie precisamente quell'atto di giustizia, per quanto tardivo, esaudisce quel voto del Congresso di Cabras portando la somma a 1,300,000 lire, perchè le 800,000 lire del nuovo stanziamento che si propone con questa legge, aggiunte alle 500,000 del 1907, fanno precisamente 1,300,000 lire, che, se non sono male informato, corrispondono al preventivo del progetto.

Senonchè, onorevole ministro, mi permetto di richiamare la sua attenzione sopra altre deficienze che noi abbiamo, su cui non domando che si provveda con questa legge, ma su cui vorrei una parola di assicurazione e di conforto.

Noi abbiamo la somma autorizzata per le opere di sistemazione idraulica del Tirso, che nella legge del 1897 era fissata in lire 1,500,000, somma ridotta nella successiva legge del 1902 a 1,300,000 lire, e che nella terza edizione della legge della Sardegna del 1907 venne portata a 3,900,000 lire, di cui credo 200,000 lire siano stanziare, e rimangono a stanziarsi poco più di 3,700,000 lire.

Ma, a questo riguardo, io ricorderò che in base alla legge 11 luglio 1913 sul bacino del Tirso, in base all'articolo 21 dei disciplinari che hanno formato la base della convenzione con la Società assuntrice di quel bacino, ben 3 milioni vennero sottratti, perchè dati o da darsi alla Società assuntrice della costruzione del bacino del Tirso, come corrispettivo di quelle eventuali economie che si ripromettono per le opere al piano dalla esecuzione dello sbarramento.

Per cui, onorevole ministro, se noi dai tre milioni e 700,000 lire detraiamo i tre milioni che si danno alla Società, noi troviamo che la somma autorizzata per la sistemazione idraulica del Tirso, si riduce a poco più di mezzo milione, somma assolutamente irrisoria, come assolutamente insufficiente.

Io quindi chiedo, onorevole ministro, quali siano i suoi intendimenti per l'avvenire, e come crederà, e quando crederà, di provvedere ad integrare anche questa deficienza.

Su un'altra deficienza io richiamo la sua attenzione, onorevole ministro. Il bacino del Tirso minaccia di mangiarsi tutto. Ci mangerà l'irrigazione, ci mangerà la sistemazione idraulica del Tirso, ci mangerà i fondi stanziati per la sistemazione del Tirso, come ci ha mangiato qualche altra cosa.

Nella legge speciale della Sardegna esistevano tre somme autorizzate per tre diversi bacini montani nella provincia di Cagliari. La somma complessiva autorizzata per questi tre bacini era di 150,000 lire annue per 45 anni, ma queste, in base alla legge 11 luglio 1913, sono devolute interamente al bacino del Tirso.

Vede, onorevole ministro, io sono rappresentante del collegio di Oristano, il Tirso mi interessa direttamente; ma oramai il bacino del Tirso si può dire legislativamente assicurato, ed io penso che sono anche figlio della Sardegna, e che mi interessano quindi anche le altre regioni dell'isola.

Dunque, noi abbiamo questo: che le somme autorizzate per i tre bacini, attualmente sono convertite a beneficio del solo bacino del Tirso; e io domando all'onorevole ministro quando e come crederà di poter reintegrare quelle somme per gli altri due bacini della provincia di Cagliari.

Altra causa di ritardo nell'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica e di bonifica della Sardegna l'ha già accennata il mio collega, l'onorevole Dore, ed io non la ripeto: la mancanza di personale tecnico nell'ufficio del Genio civile. Io dirò solo due cose. Per il progetto della sistemazione del Tirso noi abbiamo dovuto attendere dal 1897 al 1903 solo per iniziare gli studi, e poi abbiamo dovuto attendere dal 1903 al 1913 per vedere completati questi studi.

Per il Rio di Mogoro noi abbiamo dovuto attendere fino al 1907 per vedere iniziati gli studi; e oggi, dopo otto anni, il

progetto non è ancora completo. E l'onorevole ministro sa che lo studio di questo progetto, per il quale precisamente in questo disegno di legge si domanda l'integrazione delle somme disponibili autorizzate dalla legge precedente, fu affidato, non già al Genio civile di Cagliari, ma ad uno speciale quanto valoroso e competente ingegnere, l'ingegnere Manca di Nissa, mentre si trovava a capo dell'ufficio del Genio civile di Porto Maurizio, e che attualmente si trova, in condizioni non buone di salute, a capo dell'ufficio del Genio civile di Sassari.

Ora, si capisce che, quando un progetto come questo, insieme con altri progetti, vengono affidati ad un funzionario che ha tante altre cure, e che è alla direzione di tanti altri importantissimi uffici, esso non può accudirvi con quella diligenza e con quella efficacia che sono necessarie. (*Segni d'impazienza*).

Mi compatisca la Camera; io sono stato finora quasi un taciturno...

PRESIDENTE. Facciano silenzio!... E lei, onorevole Porcella, si attenga al disegno di legge!

PORCELLA. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro specialmente su questo fatto: sulla mancanza di un criterio tecnico direttivo nelle opere di sistemazione idraulica del Campidano di Oristano specialmente, ossia di quelle opere idrauliche che hanno stretta relazione coi bacini montani.

E richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo, non ostante che io sappia che dopo di me prenderà la parola l'autorevole collega onorevole Pala.

Noi ci troviamo riguardo al Tirso in questa condizione: che, non appena votata la legge del 1897, sorse la questione se si dovessero far prima i lavori al piano e poi i lavori a monte, o se invece si dovesse invertire l'ordine dei lavori, e provvedere prima all'esecuzione dei lavori di sbarramento a monte, e poi ai lavori al piano.

Nel primo periodo dal 1897 al 1903 prevalse il principio che si dovesse prima provvedere allo sbarramento delle acque a monte, e vi furono diversi progetti, quelli De Castro, Cadolini, Giordano e uno dello stesso ufficio del Genio civile.

Dopo il 1903 si cambiò indirizzo, si abbandonarono i bacini a monte e si iniziarono gli studi per la sistemazione idraulica del Tirso; e si arrivò così al 1913.

Nel 1913 venne nuovamente abbandonata la sistemazione idraulica nel corso inferiore del fiume per farsi luogo al progettato bacino montano...

PRESIDENTE. Stia nei limiti dell'argomento in discussione, onorevole Porcella, e non divaghi.

PORCELLA. Io concludo, richiamando l'attenzione del Governo sulle opere di sistemazione idraulica e di bonifica del Campidano di Oristano, sulla necessità di coordinare le opere a monte con le opere in piano, tenendo conto, come problema preminente, dell'arginamento dei fiumi e della sistemazione della pianura, con la bonifica dei terreni circostanti per ovviare ai danni delle inondazioni, mentre seguendo gli attuali criteri verrebbero ad essere frustrati i desideri e i voti di quelle popolazioni e lo scopo informatore delle diverse leggi per la Sardegna.

Stante l'ora che volge e l'impazienza della Camera, rinunzio a svolgere altre considerazioni, e mi auguro che l'onorevole ministro vorrà trovare i mezzi occorrenti per la sistemazione idraulica del Tirso e vorrà sollecitare l'approvazione del progetto per la sistemazione del Rio di Mogoro, come mi auguro che vorrà col suo zelo provvedere alla pronta esecuzione dei lavori relativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Come ha testè detto l'onorevole Porcella si tratta di un modestissimo progetto di legge che in nulla varia quei criteri tecnici ed organici dei lavori da eseguire, per i quali si limita a fornire i fondi occorrenti, dopo avere riconosciuto che le autorizzazioni precedenti erano insufficienti.

Il collega Abozzi ieri chiedeva perchè si autorizzano così pochi fondi e perchè il Ministero ha assicurato, in una risposta alla Giunta del bilancio, che questi nuovi fondi basteranno per il completamento delle opere in Sardegna, mentre non si indicano né sono considerati molti lavori, pure deliberati ed autorizzati per l'Isola. Ora ciò non è. Il Ministero ha detto che i fondi che si propongono sono sufficienti per completare le opere indicate in questo progetto di legge; per le altre opere restano le assegnazioni dipendenti dalle rispettive leggi. Il progetto di legge è limitato alle opere contemplate in esso e lascia naturalmente tutto il valore che hanno alle vecchie assegnazioni delle leggi precedenti.

L'onorevole Dore ha raccomandato, mi pare, che si studino con criteri moderni i progetti tecnici di bonifica e di sistemazione idraulica della Sardegna; e vuole che ci occupiamo della sistemazione dei bacini montani. Orbene, è inteso, onorevole Dore, questi criteri sono entrati oramai nella coscienza generale, e sono sentiti così dagli amministratori come dai tecnici nella redazione ed attuazione dei progetti.

Lo stesso onorevole Dore ha rilevato come vi sia in questo progetto sproporzione tra i fondi assegnati alla provincia di Cagliari e quelli assegnati alla provincia di Sassari, ma non ha insistito su questa osservazione, che del resto non ha ragione di essere, perchè per le opere della provincia di Sassari vi sono già, e sono sufficienti, le assegnazioni delle vecchie leggi.

L'onorevole Congiu ha raccomandato che si affrettino i lavori per il porto di Bosa.

Mi è stato assicurato che il progetto (come del resto l'onorevole Congiu non ignora) è ormai completo per essere presentato all'approvazione del Ministero. Non rimane che assicurarci un breve tratto di ferrovia per trasportare il materiale occorrente ai lavori del porto, il quale merita ogni considerazione e sopra tutto merita che si facciano presto questi lavori tanto attesi e necessari. Io spero che con i fondi assegnati da questa legge ai lavori portuali, si possano iniziare quelli di Bosa.

L'onorevole Porcella ha raccomandato la sistemazione del Rio di Mogoro.

Vi è già un progetto quasi ultimato e ne solleciterò la presentazione; e, siccome non mancano i fondi, si provvederà presto alla esecuzione dei lavori.

L'onorevole Porcella ha pure raccomandato che in tutte le opere di sistemazione idraulica della Sardegna, si seguano concetti organici. Ma questo è proprio il compito degli uffici tecnici e dei corpi consultivi che rivedono i progetti, quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione centrale per le bonifiche. È elementare che questi corpi consultivi tecnici dello Stato abbiano presenti tali criteri in modo che le opere riescano coordinate fra loro e più utili che sia possibile per la sistemazione dei corsi d'acqua.

Non avrei altro da dire, poichè non posso rispondere all'onorevole Porcella circa la domanda rivoltami per la sistemazione del bacino del Tirso.

Prima di eseguire gli ulteriori lavori bisogna vedere quanto altro rimarrà da fare in seguito alla costruzione del lago artificiale dato in concessione; ma, non dubiti l'onorevole Porcella, vi si provvederà a suo tempo, certamente.

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(È approvata).

Passiamo ora allo svolgimento degli ordini del giorno.

Il primo è dell'onorevole Pala: « La Camera invita l'onorevole ministro dei lavori pubblici ad eseguire le opere di sistemazione del corso inferiore del Coghinas secondo la legge del 1897 ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Pala ha facoltà di svolgerlo.

PALA. Onorevoli colleghi, consentitemi poche parole per svolgere quest'ordine del giorno.

Avrei cattivo gusto se volessi dolermi con l'onorevole ministro che siano stati concessi pochi fondi con questo disegno di legge di fronte alle maggiori necessità; ma in questa sede di semplice assegnazione di fondi, ogni discussione è perfettamente superflua.

Prendiamo atto di quello che ci si dà, ed auguriamoci che almeno i lavori previsti con queste assegnazioni siano eseguiti con doverosa sollecitudine. È quello che importa.

Mi consenta però l'onorevole ministro che quanto ha detto l'onorevole Congiu per il porto di Bosa io lo ripeta per il porto della Maddalena: è un argomento su cui più volte l'ho interessato e spero di aver da lui qualche assicurazione.

Dopo ciò dichiaro che avrei rinunciato a parlare, se il ministro ed il relatore, in sede di bilancio, mi avessero dato un modesto schiarimento che avevo chiesto sulla erogazione dei fondi destinati alla sistemazione del Coghinas.

L'interrogazione che io faccio all'onorevole ministro è questa.

Perchè furono sospesi i lavori di sistemazione del fiume Coghinas, di cui nelle leggi del 1887 e del 1907? È necessario che

mi favorisca una spiegazione, perchè il caso è grave.

Dopo avere atteso diciotto anni la esecuzione dei lavori, finalmente se ne principiò l'esecuzione tre anni fa, col costruire delle dighe provvidenziali, che avrebbero posto un argine all'irrefrenabile corso delle acque che danneggiano una delle regioni più fertili d'Italia; ma dopo poco questi lavori furono sospesi; perchè? Il ministro disse che fu cambiato il progetto. Che cosa s'intende dire con ciò? Cambiare il progetto può aver due significati: o il cambiamento di quello che fu previsto dalla legge, o l'adattamento migliore di esso ad esigenze di altro genere.

Ora intendiamoci schiettamente, onorevole ministro.

Le leggi del 1897 e del 1907 stabilivano la sistemazione del fiume Coghinas, non altro: ecco qui le tabelle annesse a quelle leggi.

Quella annessa alla legge del 1897 dice chiaramente ed esplicitamente: « Correzione del Coghinas, un milione di lire ».

La legge del 1907 ha continuato lo stesso criterio; infatti in essa si legge: « Bacino idrografico del Coghinas un milione e 500 mila lire ».

Che cosa significava questo? Significava correggere il fiume contro l'invasione delle acque periodiche e funeste alla produzione di quella regione. La prova che il Ministero sapeva quello che il legislatore voleva con quelle due leggi, è nel fatto che s'iniziarono i lavori. Come è che furono sospesi? Si dice che adesso è di moda raccogliere le acque per l'energia elettrica.

Ottimo provvedimento in sè; è bene che dove ci sono acque disponibili si adoperino per tale scopo (sebbene io ritenga però che per la Sardegna, meno in qualche parte della provincia di Cagliari, questo uso dell'energia elettrica sia un po' prematuro e sia una innovazione di lusso). Teniamo pure conto delle aspirazioni avvenire e degli interessi dei capitalisti, ma i rivieraschi del fiume Coghinas hanno diritto di ottenere quella protezione delle loro terre, che era prevista dalle leggi del 1897 e del 1907. Sarà bene la produzione elettrica, ma la produzione dei terreni chi ce la dà? Volete voi attribuire i fondi stanziati per questa provvidenziale protezione delle terre alla speculazione della energia elettrica? Ah! no, perchè i rivieraschi hanno diritti acquisiti e non potete mutarli. Ne volete una prova che, almeno

nei Consigli di certi ordini del Ministero dei lavori pubblici, (non parlo del ministro, che è troppo in alto, perchè certe cose possano sapersi da lui e dal suo collaboratore), c'è qualche cosa che si mulina sotto, per cambiare il concetto della legge? Si dice che si faranno i bacini a monte. Ma questi bacini servono per l'energia elettrica o per proteggere il corso inferiore del fiume?

ANCONA. Per tutte e due le cose.

PALA. Attenda, onorevole Ancona. Il ministro dei lavori pubblici, tempo fa, invitò il Genio civile di Sassari a studiare un progetto di sbarramento che provvedesse contemporaneamente a infrenare le piene e all'irrigazione del basso corso del Coghinas, e il progetto dell'ingegnere capo del Genio civile di Sassari, marchese di Villatreposa, ottimo tecnico, allesta, secondo le istruzioni del Ministero il progetto: così si sarebbe avuta l'energia elettrica, la protezione dei terreni circostanti al fiume e l'irrigazione.

Che cosa è avvenuto? Questo progetto è stato scartato, perchè si diceva che non bastava alla produzione in grosso dell'energia elettrica. Ecco il preconetto! Bisognava spostare lo sbarramento, si diceva, per l'energia elettrica. Sta bene: ma a che cosa risponde lo sbarramento del fiume, alla protezione dei terreni rivieraschi prevista dalle leggi del 1897 e del 1907, od allo scopo industriale più sopra vagheggiato?

Voi non ne avrete mai la soluzione, perchè se fate lo sbarramento a monte non avrete la protezione...

ANCONA. Non dica questo!

PALA. Sì, sì: voi vorreste addormentare la popolazione rivierasca, colla promessa di raggiungere l'uno e l'altro scopo. Ma quando il progetto è fatto con certi criteri, alla chetichella, i danneggiati non hanno tempo di venirsi a lagnare, e quando il progetto è fatto chi ha avuto ha avuto!

Protesto perciò anticipatamente contro una soluzione di questo genere, che verrebbe a proteggere gl'interessi di alcuni capitalisti, anzichè gli interessi delle popolazioni.

Onorevole ministro, se occorrerà, io ritornerò sull'argomento, ma mi è caro ripeterle che avrei rinunciato alla parola, se ella mi avesse detto lealmente una parola sull'argomento, e questa parola l'attendo da lei.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. All'onorevole Pala, per quanto riguarda il porto di Maddalena, posso dare assicurazione che è già ultimato lo studio di un progetto, che sottoporro alla Commissione centrale dei porti nelle prossime adunanze, ed avrà quindi sollecito corso.

Quanto all'altra questione di cui ha parlato con tanto calore, cioè della sistemazione del Coghinas, egli sa benissimo che i lavori furono iniziati, ma si ritenne che essi non sarebbero stati sufficienti alla buona sistemazione del fiume, e vennero perciò sospesi. Fu redatto allora un altro progetto, che venne sottoposto alla Commissione speciale per i lavori di bonifica e sistemazione idraulica, la quale propose di esaminare la convenienza di eseguire un bacino di raccolta delle acque del Coghinas.

Ma, indipendentemente da ciò, io ho voluto che il progetto esistente fosse esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ha ritenuto che esso non è sufficiente allo scopo, e che occorrono pure alcune opere a monte per la sistemazione del fiume e per moderarne il corso.

Ora mi è grato assicurare l'onorevole Pala che, in base a questo ultimo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è dato incarico all'ufficio del Genio civile di compilare un progetto che sia ispirato ai criteri della sistemazione del fiume, indipendentemente da qualsiasi domanda di concessione di un bacino di ritenuta delle acque.

Io sorveglierò, secondo le raccomandazioni dell'onorevole Pala, il corso ulteriore di questa pratica, perchè è mio intendimento che la legge sia eseguita nei suoi limiti e per lo scopo cui essa mira, cioè la difesa dei terreni circostanti al fiume e la sistemazione del corso di questo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari:

« La Camera invita il Governo a rendere meglio omogenei, per materia, i disegni di legge presentati alla approvazione del Parlamento ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgerlo.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, siamo sul finire dei lavori parlamentari, ma il si-

stema, adoperato da tutti i Governi che si succedono, di riassumere in progetti di legge materie diverse, non legate nemmeno per affinità, non finisce mai.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono legate dal bilancio.

CAVAGNARI. Va bene! Ma il disegno di legge porta nel titolo questa dicitura:

« Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali ».

Tutto questo deriva un po' dal sistema che abbiamo tante volte deplorato e che deploravano anche gli antichi romani, che lo definivano con quella famosa dizione di *leges saturae*. E dobbiamo nuovamente deplorarlo, perchè anche questa volta si è presentata questa specie di legge salsiccia, (*Viva ilarità*) nella quale vi è dentro un po' di tutto, cosicchè nessuno può essere libero nella votazione, non potendosi nemmeno invocare la divisione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, debbo farle notare che il suo ordine del giorno, più che riguardare il disegno di legge, prende occasione da esso per rivolgere alcune raccomandazioni d'indole generale al Governo. Quindi tenga conto del tempo!...

CAVAGNARI. Il tempo lo so, onorevole Presidente, è una cosa preziosa; ma c'è qualche cosa che è più prezioso del tempo ed è la moneta che togliamo dalle tasche del contribuente. È vero che il tempo è moneta; ma fra le due cose, dico la verità, preferisco la seconda. (*Si ride*).

Dunque, mi perdoni, io debbo protestare contro questo sistema contro cui ha protestato anche la Giunta del bilancio. Non parlo a vanvera, onorevole Presidente.

Se poi dobbiamo votare *in verba magistri*, chiudere gli occhi e contentarci di andare a prendere quei gingilli e deporli nell'urna, facciamo pure. Io sarei disposto, per secondare la corrente, a fare anche questo; ma non farei il mio dovere.

Dunque, ritornando all'argomento del mio ordine del giorno, osservo che il disegno di legge, secondo quanto afferma la Giunta del bilancio, chiede l'autorizzazione di una spesa suppletiva di lire cinque milioni per svolgere il programma generale dei lavori già predisposti ed indispensabili per completare la sistemazione del Tevere urbano.

Vedete, anche questa sarà un'opera im-

portantissima, ma non so che relazione abbia con le bonifiche della Sardegna.

La Giunta generale del bilancio scrive nella sua relazione: « La relazione ministeriale dichiara che tale assegnazione suppletiva non rappresenta un maggior costo delle opere, in confronto del previsto, sibbene una reintegrazione di somme erogate per spese non propriamente del Tevere ».

Ciò vuol dire, secondo me, che essendosi fatto un vuoto negli stanziamenti pel Tevere, ci si propone, in una di queste sedute affrettate, di reintegrarlo...

NAVA CESARE, *relatore*. No, no; non è così.

CAVAGNARI. Qui si dice che si tratta di una reintegrazione di somme erogate per spese non propriamente del Tevere. Che se dovessi tener conto di ciò che ho sentito dire, potrei affermare che qui c'entra la questione che riguarda la navigazione del Tevere.

Figuratevi! Abbiamo tanto mare! Non dico che se il Tevere fosse navigabile, non dovessero venire le navi anche a Ripetta; ma vorrei piuttosto sapere come siano stati spesi questi danari, perchè, fra l'altre cose, si dice che ci siano risultanze che non appaiono...

NAVA CESARE, *relatore*. C'è nella relazione della Giunta del bilancio un allegato in cui sono specificate tutte le spese. Legga, onorevole Cavagnari, a pagina otto della relazione, la risposta al quesito terzo.

CAVAGNARI. Sta bene; ma io vorrei avere spiegazioni su questo rapporto perchè, se male non mi fu riferito, pare che vi siano comprese delle spese che sono risultanze di danni o domande di indennità...

NAVA CESARE, *relatore*. Somme corrisposte alla ditta Welby in esecuzione dei lodi arbitrari: 4,527,000 lire...

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni!...

CAVAGNARI. Ho voluto soltanto dire che queste non mi sembrano leggi da portarsi in sedute mattutine e, fatte queste osservazioni, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto di osservare all'onorevole Cavagnari che i suoi dubbi e, quasi direi, le sue diffidenze, non hanno ragione di essere. Qui non si tratta di uno di quei disegni di legge *omnibus*, che comprendono materie

diverse: si tratta di lavori già deliberati e votati per legge, ai quali sono mancate le autorizzazioni di spesa, previste in misura insufficiente per compierli. È quindi opportuno, anche per ragioni di tecnica parlamentare, presentare in un solo disegno di legge l'integrazione delle autorizzazioni fatte dalle diverse leggi, altrimenti avremmo dovuto, per ogni opera, presentare un disegno di legge, facendo così perdere tempo alla Giunta del bilancio ed alla Camera.

Premesso ciò, rispondo all'altra osservazione dell'onorevole Cavagnari, relativa alle spese sostenute per la navigazione del Tevere. Esse dipendono da lodi e da sentenze a cui il Ministero ha dovuto rassegnarsi e dare esecuzione. Ma debbo soggiungere che, contro questi lodi, il Ministero ha aperto una azione giudiziaria, la quale finora è stata abbastanza fortunata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

NAVA CESARE, relatore. Sarò brevissimo. E risponderò, prima di tutto, all'onorevole Cavagnari.

L'osservazione della Giunta del bilancio in riguardo alla reintegrazione di cinque milioni ai fondi destinati al Tevere urbano, sta in questo. La Giunta ha chiesto all'Amministrazione dei lavori pubblici che giustificasse gli storni di quei fondi e per un importo tanto cospicuo, ed ha ricevuto in risposta un elenco dal quale risultano le opere per le quali sono state erogate queste spese, che ammontano complessivamente a lire 8,610,960.93.

Ora su questo complesso di circa otto milioni e mezzo lo storno di cinque milioni e trecentomila lire circa venne giustificato come autorizzato da diverse leggi, e la giustificazione si riscontrò attendibile; per il resto, ossia per lire 3,300,000 circa, la risposta dice che, siccome la legge del 4 aprile 1912 aveva assegnato delle somme da servire tanto per la navigazione del Tevere quanto per la sistemazione del Tevere urbano, così l'Amministrazione ha ritenuto che si potesse fare uso della stessa larghezza di destinazione anche per i fondi assegnati da leggi precedenti alla sistemazione del Tevere urbano.

Ma la relazione osserva che « non si può ammettere il principio enunciato nella risposta, e sul quale si fonda tale giustificazione » e cioè che la legge del 4 aprile 1912, avendo concessa la somma di lire 3,300,000 in aggiunta a quelle già autorizzate per lavori di sistemazione del Tevere urbano,

assegnandola tanto a questi lavori, quanto a quelli urgenti per la navigabilità, la legge stessa « ebbe implicitamente ad ampliare la portata delle leggi precedenti ».

La Giunta del bilancio dunque non conviene in questo concetto ed ha anzi richiamato l'Amministrazione a mantenersi strettamente nei limiti delle autorizzazioni nella assegnazione e nell'impiego dei fondi messi a sua disposizione. Vede dunque l'onorevole Cavagnari che ci troviamo d'accordo nei concetti di rigida amministrazione.

Riguardo al resto, mi pare inutile di aggiungere altre osservazioni a ciò che ha detto l'onorevole ministro. Si tratta, come fu ripetuto, non di una legge organica, ma di una legge che concede degli storni nelle autorizzazioni per alcune opere di bonifica di prima classe; autorizzazioni che non hanno più ragione di essere, perchè quelle date opere sono state concesse all'iniziativa privata in seguito alla legge del 1912 del ministro Sacchi. Ora queste somme diventate libere si destinano ad altre opere, per le quali si è verificata una deficienza di autorizzazione.

Non è dunque una legge organica sulla quale si debba fare un'ampia discussione, ed io mi guarderò bene dal lasciarmi trascinare sul terreno sul quale si sono posti i precedenti oratori. Io mi limiterò ad insistere, poichè il tempo stringe, nel concetto espresso nella mia relazione; e cioè che sia affrettata la compilazione del piano regolatore generale delle bonifiche di prima categoria imposto dall'articolo 7 della legge Sacchi; il quale piano implicava la revisione generale dei progetti e dei preventivi di tutte quelle bonifiche, nel senso di aggiornarle e di renderle meglio rispondenti alle esigenze tecniche ed alla vera portata finanziaria, sicchè il Governo possa portare davanti alla Camera proposte attendibili di autorizzazioni di spesa per tutta la vasta opera che ancora rimane a fare. Ed è solamente quando si avrà la visione completa, integrale del fabbisogno delle opere di bonifica che si potrà stabilire la sistemazione organica e razionale dell'esecuzione dei lavori, correggendo il metodo tumultuario fin qui seguito e che provocò tante giuste lamentanze, e che fu causa, bisogna dirlo, di molto sciupio inutile di danaro.

Soltanto con un piano organico di esecuzione possiamo sperare che l'opera di bonifica abbia ad essere affrettata e dare buoni risultati economici. Ma per sollecitare ancora di più il compimento dell'o-

pera stessa, è necessario un altro elemento e cioè che abbiano a sorgere consorzi i quali si dispongano ad assumere per proprio conto alcune, il maggior numero possibile anzi, di tali opere. Per tal modo si provvederà altresì alla deficienza del personale tecnico del Genio civile, che è stata tante volte qui lamentata, ma alla quale il Governo non può portare rimedio, perchè non può obbligare degli ingegneri ad entrare nel corpo del Genio civile; e si provvederà mettendo a disposizione del problema delle bonifiche l'attività tecnica privata nello studio dei progetti e nella direzione dei lavori. Soltanto con la cooperazione dell'attività privata all'opera dello Stato potremo aspirare a che il gravissimo problema delle nostre bonifiche abbia ad essere compiuto nel più breve tempo possibile, e ottenere così la redenzione di tante terre ora non solo infruttifere, ma dannose, le quali, una volta bonificate, potranno aumentare notevolmente la nostra produzione granaria e dare all'Italia la indipendenza dalle altre nazioni per quanto riguarda il problema economico dell'alimentazione delle nostre popolazioni. *(Benissimo!)*

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo dichiarare all'onorevole relatore della Giunta che il Governo accetta completamente la raccomandazione da lui fatta, di completare, cioè, il piano delle bonifiche da compiersi. Aggiungo anzi che la raccomandazione è in via di esecuzione, perchè si stanno facendo gli studi in proposito, ed io cercherò di affrettarli per quanto è possibile. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Onorevole Pala, dopo le dichiarazioni del ministro, mantiene ancora il suo ordine del giorno?

PALA. Poichè l'onorevole ministro ha dichiarato che veglierà a che i fondi destinati ad uno scopo preciso ed essenziale di legge non abbiano a subire deviazioni, io mi contento dell'a sua parola e ritiro l'ordine del giorno. *(Approvazioni)*

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari?...

CAVAGNARI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e mi compiaccio delle parole pronunziate dall'onorevole relatore della Giunta del bilancio, e cioè che quindi innanzi si andrà per vie più corrette... *(Interruzioni)*.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Cavagnari di non parlare di vie corrette o scorrette. Qui non c'è nulla di scorretto, e del resto il suo pudore è tardivo perchè si è fatto sempre così, ed egli avrebbe dovuto accorgersene prima!... *(Approvazioni)*.

CAVAGNARI. L'ho già riconosciuto nel mio discorso di un momento fa; del resto dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Ritirati così gli ordini del giorno, passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, modificata dall'articolo 1 della legge 19 luglio 1914, n. 769, e dall'articolo 1 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026:

a) per le opere di bonifica di prima categoria indicate nell'annessa tabella A (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dal testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195; dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300, articolo 1, lettera g; 5 aprile 1908, n. 126, articolo 1, lettera c; 24 dicembre 1908, n. 747, articolo 2; 30 giugno 1909, n. 407, articolo 1, lettera f; 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 1, comma 4°; 13 aprile 1911, n. 311, articolo 1; 20 giugno 1912, n. 712, articolo 1, lettera a; 20 marzo 1913, n. 215, articolo 3, lettera b; e dal testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261, articolo 3 e tabella numero 3, lettera a, 7°), lire 14,500,000;

b) per le opere di sistemazione idraulica e di bonifica dell'Isola di Sardegna indicate nell'annessa tabella B (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382; 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 e dall'articolo 1, lettera g della legge 30 giugno 1909, n. 407; della legge 20 giugno 1912, n. 712, articolo 1, lettera c, e dal Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026, articolo 3, lettera d), lire 6,000,000;

c) per il completamento dei lavori di sistemazione del Tevere urbano (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881,

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1915

n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6936; e 4 aprile 1912, n. 297), lire 5,000,000;

d) per impreviste e maggiori spese per le opere contemplate nelle varie leggi portuali e lavori e spese diverse pei vari porti del Regno (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 14 luglio 1907, n. 542, modificata dalla successiva 15 aprile 1909, n. 187; 13 aprile 1911, n. 311, articolo 15, lettera *m* e tabella *B*; e 4 aprile 1912, n. 297, articolo 4, lettera *r*), lire 3,000,000.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel suddetto stato di previsione per gli esercizi 1914-15 e 1915-16, in applicazione del presente articolo ».

A questo articolo sono annesse le seguenti tabelle, di cui al comma *a*) ed al comma *b*).

Se ne dia lettura.

VALENZANI, segretario, legge:

TABELLA A.

Maggiori spese che si autorizzano per le opere di bonifica di 1ª categoria da compiersi a cura dello Stato.

N. d'ord.	INDICAZIONE DELL'OPERA	Maggiore spesa
1	Bonifica di Burana	600,000. »
2	Id. dell'Agro Romano	1,000,000. »
3	Id. del bacino inferiore del Volturno	2,500,000. »
4	Id. del lago Salpi	3,000,000. »
5	Id. del bacino Nocerino	1,000,000. »
6	Id. del bacino del Sele	600,000. »
7	Id. del Vallo di Diano	800,000. »
8	Id. delle Valli di Cervaro e Candelaro	1,000,000. »
9	Id. di Pantano Basso e Marinella	100,000. »
10	Id. dei Margi di Xitta	500,000. »
11	Id. dei Margi di Milo	200,000. »
12	Id. delle paludi dette Canedo	200,000. »
13	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195; 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407) . .	3,000,000. »
		14,500,000. »

TABELLA B.

Maggiori spese che si autorizzano per le opere di sistemazione idraulica e di bonifica nell'isola di Sardegna.

N. d'ord.	INDICAZIONE DELL'OPERA	Maggiore spesa
1	Correzione del Flumini Mannu ed affluenti	2,000,000. »
2	Correzione del Rio di Mogoro	800,000. »
3	Bonifica della valle inferiore del Rio Mannu di Flumini Maggiore . .	530,000. »
4	Agro di Sassari e Porto Torres	600,000. »
5	Agro di Posada	500,000. »
6	Fondo a disposizione per spese maggiori, impreviste — Casuali . . .	1,570,000. »
		<hr/> 6,000 000. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con le annesse tabelle.

(È approvato).

Art. 2.

« Le somme che più non occorran per la esecuzione di determinate opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali autorizzate dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56; 30 giugno 1904, n. 293; 14 maggio 1906, n. 198; 6 giugno 1907, n. 200; 5 aprile 1908, n. 126; 13 aprile 1911, n. 311, saranno, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, portate in aumento del fondo concesso dall'articolo 15 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle leggi successive per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi finora emanate per le quali risultino insufficienti le singole assegnazioni.

(È approvato).

Art. 3.

« Le somme corrispondenti ad economie verificatesi sui fondi autorizzati dalle varie leggi per la esecuzione delle opere stradali indicate nella legge 30 maggio 1875, n. 2521, e negli elenchi II e III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333, verranno, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, portate in aumento del fondo concesso dalla legge 3 lu-

glio 1902, n. 297, e successive per « impreviste, maggiori spese e casuali per le costruzioni stradali dipendenti dalle leggi emanate dal 1862 al 1883 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato nella seduta pomeridiana a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158, 164 e 172 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158, 164 e 172 del Codice di commercio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole CAVAGNARI, (*Oh! Oh!*) che propone la sospensiva su questo disegno di legge. (*Commenti*).

CAVAGNARI. Avevo infatti intenzione di proporre su questo disegno di legge la sospensiva (non sono nuovo a questo sistema procedurale); e mi confortavano in questa intenzione i miei precedenti, se mi possono dare politicamente conforto: perchè ho sempre insistito presso i ministri di grazia e giustizia (non ricordo se anche presso quello d'agricoltura) circa una riforma del Codice di commercio in tutta quella parte che riguarda le società commerciali, e specialmente le società anonime. Ed i ministri hanno sempre convenuto con me. Tutti abbiamo deplorato che molti cadesero in quella specie... (come si chiama?)... trappola o paretaio destinato a pigliare i

merli ingenui e che è formato dai bilanci delle società di commercio; giacchè quei bilanci non rappresentavano la serietà, la verità, l'onestà. Vorrei far tesoro di tutte le dichiarazioni che mi vennero dal banco del Governo per giustificare la necessità d'una riforma organica completa di questo titolo del nostro Codice di commercio.

Ora vedo portati qui, alla spicciolata, in modo frammentario, un paio d'articoli, ed ecco perchè mi confortavo nel sostenere la sospensiva che non era (dico, « non era » perchè, nella finalità, verrò a più mite consiglio) non era determinata da opposizione sistematica, ma dalla necessità di provvedere radicalmente in questa materia.

Bisogna per lo meno protestare, quando si provvede soltanto in parte. E mi conforta nel mio dire la pregevolissima relazione del nostro giovane e competente relatore, del quale possiamo dire che in lui riscontriamo mente canuta in giovanil sembiante. (*Viva ilarità*).

L'onorevole relatore, nella sua relazione, dice:

« La vostra Commissione, pur accogliendo l'idea informatrice di questo parziale disegno di legge, esprime un parere favorevole all'opportunità di una sollecita riforma integrale ».

Non voglio far perdere tempo alla Camera; ma avrei da fare qualche considerazione di merito, che mi sorreggerebbe nella dimostrazione della mia tesi; ma un sentimento di riguardo ai lavori della Camera, ed anche ai colleghi venerati ed autorevolissimi, ai quali questa mia dissonanza, che è rappresentata da una pregiudiziale sospensiva, non può tornare molto gradita, fa sì che io mi rimangi la pregiudiziale stessa. (*Benissimo!*)

Di sgradito nulla voglio fare, quando posso fare invece cosa gradita ai miei colleghi, la faccio volentieri. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari non insiste nella sospensiva.

Si dia lettura del disegno di legge.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 374-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole Alessio, che è il primo iscritto.

ALESSIO. Onorevoli colleghi, nell'imprendere a parlare contro questo disegno di legge, mi sento turbato, dirò così, da un caso di coscienza.

Nel grave momento politico, che attraversiamo, si può anche credere che il Governo possa essere stato ispirato nella presentazione di esso da considerazioni patriottiche. Da parte mia ritengo che lo scopo, che il Governo si propone, sia illusorio, sia irraggiungibile. Penso poi che la Commissione sia andata oltre i propositi ed i fini del Governo. Ma non vorrei che le mie parole apparissero contrarie a quelle ispirazioni patriottiche, da cui il Governo fosse stato indotto nella presentazione del disegno. Spero quindi che la Camera vorrà credere alla sincerità delle mie convinzioni e non riconoscere nelle obiezioni, che andrò a fare, se non il proposito di conseguire il bene del paese, un bene reale e non apparente, permanente e non transitorio.

Mi prefiggo innanzi tutto il campo della discussione. Non mi occupo dell'articolo primo del disegno di legge. Esso non provvede se non a correggere dissensi cagionati da dubbiezze di dizione.

Le mie obiezioni concernono: 1° le norme introdotte dal progetto del Governo nei riguardi della temporanea soppressione del diritto di recesso in materia di fusione di società; 2° le norme introdotte dal progetto della Commissione relative ad una soppressione permanente di quanto concerne il diritto di recesso per aumento dei capitali; 3° le norme relative alla creazione delle azioni privilegiate.

Prima però debbo fare una premessa.

La relazione della Commissione nelle sue proposte di riforma delle Società anonime ricorda studi anteriori e di questi si giova per insistere sulle modificazioni, che propone. Ritengo di non dover seguire la Commissione su questa via e non lo credo per due motivi. Prima di tutto quelle proposte formavano un tutto organico, di cui quelle modificazioni erano la conseguenza. Ora non è lecito staccare da un unico corpo, che è un tutto, un solo membro ed unirlo ad un vecchio organismo, il cui pensiero ispiratore era diverso da quello, che informerebbe il nuovo e si vorrebbe con tanta arte creare. Ma vi è un altro motivo. I giuristi italiani, in particolare i giuristi di questi ultimi tempi, me lo permettano, si preoccupano un po' troppo nelle riforme legislative dell'elemento tecnico del diritto e trascurano l'elemento economico. Agiscono così perchè, essendo uniforme la legislazione, essi credono di dover considerare le riforme giuridiche come altrettante conseguenze di quella unifor-

mità di legislazione. Essi non ravvisano invero nelle nuove proposte se non una continuazione del sistema vigente, che è uguale per tutto il paese e paragonano il nostro diritto a quello degli altri Stati quasi che noi avessimo un clima economico pari a quello dei paesi con cui ci confrontano.

Ora una riforma giuridica non è che il riflesso d'una condizione economica più avanzata. Ma tale avanzamento deve presentarsi in tutto il paese. Molte volte i giuristi lo dimenticano.

Essi non avvertono la profonda ineguaglianza delle condizioni economiche del nostro paese, per cui la costruzione giuridica molte volte non è che una impalcatura artificiosa, la quale non serve se non a tener rattappito o convulso un corpo originariamente sano.

Di questo concetto io mi persuado quando vado al fondo del pensiero ispiratore della Commissione. Perchè, me lo consentano, io non voglio fare malignità — non sono nel mio costume — ma è diverso, a mio modo di vedere, l'indirizzo assunto dal Governo e l'indirizzo seguito dalla Commissione su questo disegno di legge.

Il Governo è animato da impulsi patriottici. Esso crede di poter provvedere con questo disegno di legge ad alcune condizioni eccezionali del momento presente. Io giudico questa mossa del Governo una mossa errata. Credo che si commetta un errore, ma riconosco lo scopo lodevole da cui si parte. Inversamente la Commissione, che vuol rendere permanente quanto nel pensiero del Governo è soltanto transitorio, sembra piuttosto il riflesso di ceti capitalistici intesi a rafforzare le formazioni del grande capitale, e miranti ad ottenere in questo momento quanto forse in un tempo normale non potrebbero conseguire. E lo dimostrerò.

Quale è il vizio, quale è il cancro roditore delle società anonime in Italia? Il vizio principale dell'ordinamento delle società anonime in Italia è il sacrificio continuo delle minoranze degli azionisti di fronte alle maggioranze. Il legislatore italiano ha inteso essenzialmente a difendere i terzi contro l'opera delle società anonime, non si è curato di proteggere le minoranze. Il che era tanto più esiziale in un paese in cui il risparmio è per sè stesso scarsissimo, in cui conviene proteggere, difendere, sorreggere le piccole quote, renderne possibile l'unione, l'associazione, in cui è necessario promuovere in ogni modo

la costituzione dei piccoli aggruppamenti, delle piccole organizzazioni del capitale.

Difatti è il numero delle azioni che decide nelle assemblee. Chi ha meno di cento azioni ha un voto ogni cinque azioni, chi ne ha più di cento ha un voto ogni venticinque azioni, ma è sempre il numero che s'impone... (*Interruzioni*).

Mi lasci parlare. È così. C'è tanto di articolo del Codice che lo dice.

Quando poi si tratta di argomenti importanti, quali l'aumento del capitale, la fusione, la mutazione dell'oggetto, sono sempre i tre quarti del capitale quelli che decidono. Ed è noto a tutti con quanta facilità i promotori e gli amministratori sappiano raccogliere nelle assemblee il capitale azionario per ottenere il consenso alle loro proposte, alle loro deliberazioni.

Vi è di più. L'unica seria garanzia, che si potrebbe avere, è l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Ma l'azione di responsabilità contro gli amministratori è esclusivamente in mano degli stessi amministratori.

Se voi avete degli amministratori colpevoli o infedeli, voi, nonostante certe decisioni, purtroppo assai rare, dell'ultima giurisprudenza, non potete esercitare l'azione di responsabilità contro di loro, sia pure a mezzo dei sindaci, perchè il voto dipende dall'assemblea, cioè dalla maggioranza, che è in potere dei promotori e degli amministratori.

Ora, che cosa fa il presente disegno di legge? Esso sopprime l'unica garanzia che spetta alla minoranza, cioè la facoltà di recesso. È dessa, in argomenti importanti, l'unico diritto che spetta ai minori azionisti. Ora questa unica garanzia, con la proposta del Governo, e, soprattutto, con quella della Commissione, è sottratta.

Difatti il socio recedente, sia che si tratti di fusione, sia che si tratti di aumento di capitale, è obbligato a rimanere nella società. Nè diversamente nei riguardi delle azioni privilegiate. Esse costituiscono un ulteriore modo di asservimento del piccolo al grande capitale.

Quindi, il contrasto fra il pensiero giuridico e la reale natura dei fatti economici non potrebbe essere più completo.

Detto ciò come premessa, vengo ad esaminare senz'altro la proposta del Governo.

Il Governo si propone di agevolare la fusione delle società commerciali, togliendo in tal caso il diritto di recesso, purchè ciò avvenga nell'anno 1915. Io non mi faccio

qui il portavoce di quanto si dice nei corridoi o si ripete nei giornali. Sembra però che il Ministero, con siffatta proposta, voglia promuovere la concentrazione di alcune banche minori, costituendo un organismo più potente e più solido, onde vincere l'opposta azione di istituti di credito di origine straniera, dei quali abbiamo avuto troppo a dolerci in questi ultimi anni.

In qualunque modo, anche se ciò non fosse, egli è certo che, per effetto di questa legge, sarà favorita la concentrazione degli istituti di credito intorno ad organismi più estesi, per determinare una competizione più viva tra essi e con ciò un predominio più sicuro delle forze nazionali del credito.

Ora, io mi domando: la creazione d'un potente istituto di credito, che raccolga banche minori e maggiori, ma tutte dotate di capitale nazionale, è un rimedio davvero adatto a togliere gli effetti disastrosi della politica bancaria seguita sino ad oggi, in particolare da parte di quegli istituti, la cui opera ci parve deleteria?

Per rispondere a questa domanda io debbo farne un'altra: siamo noi sicuri, che i risultati dolorosi, a cui abbiamo dovuto assistere negli ultimi lustri nei riguardi dell'azione del credito, siano una conseguenza dell'opera malvagia e iniqua di taluni organismi bancari, o non siano piuttosto la conseguenza, anche non voluta, della mancanza di freno e di repressione che avrebbe dovuto competere agli istituti di emissione e che essi non hanno potuto esercitare? Egli è così, o signori.

Non è che la condizione attuale di alcuni organismi bancari sia la conseguenza esclusiva di una loro opera irregolare o anormale. I mali, che noi vogliamo combattere con la presente legge, sono dovuti altresì al mancato funzionamento degli istituti di emissione, in quanto essi non hanno potuto, anche per ragioni da essi indipendenti, anche prescindendo dalla reale abilità e dalla sapienza economica dei due uomini preclari che dirigono i due maggiori fra essi, esercitare quell'azione di freno, che avrebbe dovuto loro esser propria.

Perciò, se noi provocheremo la creazione di un nuovo organismo, questo, anzi che diventare risanatore, sarà un organismo corruttore di più, appunto perchè noi non avremo restituito agli istituti di emissione quella forza che ad essi manca.

Questa è la mia tesi, questo è ciò che io voglio dimostrare; ma per confermare

questa tesi io ho bisogno di tutta la benevolenza della Camera.

Non è un segreto per alcuno come la evoluzione economica dell'ultimo quarto del secolo XIX e dei primi anni del secolo XX abbia provocato un restringimento sempre maggiore dell'azione della competizione, della libera concorrenza.

Se in un primo periodo fu possibile una gara fra gli organismi della produzione, più tardi questa competizione tende a limitarsi. Vi si sostituiscono accordi dapprima provvisori, poi permanenti; indi si creano organizzazioni sempre più vaste, di cui i *corners*, i sindacati, i *trusts* sono l'espressione più comune.

In una parola, alla libera concorrenza succede un processo di concentrazione dell'industrie.

Ciò è in particolare vero per l'industria bancaria.

Se voi considerate l'ordinamento del credito (mi dispiace di dover trattare siffatto argomento in quest'ora, ma la Camera me lo consenta) come si svolge in Europa in questi ultimi anni, vedrete, alla base, piccole e numerose banche popolari o cooperative, le quali hanno una azione locale e modesta, nel centro banche più cospicue e più potenti, e finalmente alla cima i grandi istituti di emissione.

In un paese in cui il processo del credito sia normale, l'attività delle banche medie e minori tende ad essere sempre più subordinata a quella degli istituti di emissione.

Quest'azione di concentrazione e di subordinazione si effettua per più cause. Vi coopera anzitutto il fatto che le banche minori hanno capitale minore e soprattutto una clientela meno estesa e meno sicura.

Vi coopera l'operazione del sconto per cui gli sconti delle banche minori sono dipendenti dalla possibilità dell'anticipo da consentirsi dagli istituti superiori. Vi coopera la facoltà degli istituti di emissione di fissare il saggio dello sconto, onde il tasso dell'interesse delle banche minori è sempre più alto di quello degli istituti di emissione. Vi coopera il tempo delle operazioni di credito, talchè mentre gli istituti di emissione fanno operazioni a due o tre mesi, le banche minori compiono operazioni a più lungo termine e quindi gli istituti di emissione riescono in un anno a far rigirare i loro capitali sei o otto volte, mentre le banche minori non li rigirano che appena due o tre volte. Infine vi coopera la stessa

funzione della emissione bancaria. E qui ho bisogno di un benevolo ascolto da parte dei miei cortesi uditori.

Io suppongo un paese in cui il credito funzioni normalmente, in cui i biglietti di banca si barattino promiscuamente coll'oro e l'oro coi biglietti di banca, in cui il biglietto di banca sia un segno fiduciario e non già un mezzo legale di pagamento. Ora in questo paese l'espansione e la restrizione della circolazione dei biglietti di banca è regolata automaticamente dal movimento delle importazioni e delle esportazioni delle merci.

Non è un segreto per alcuno, che l'oro tende ad affluire ai paesi in cui è maggiore la produttività delle merci e in ragione diretta di tale produttività. Ora l'afflusso dell'oro provoca una maggiore emissione di biglietti. Inoltre l'aumento dell'oro e dei biglietti determina un aumento generale nei prezzi. Quest'aumento generale dei prezzi delle merci nazionali ha però come conseguenza una seconda fase del fenomeno perchè, essendosene accresciuti i prezzi, l'esportazione delle merci nazionali diminuisce ed aumenta l'importazione delle merci estere. Questa diminuzione nella domanda delle merci nazionali provoca a sua volta un ribasso dei prezzi. Vi si collega di necessità una diminuzione nell'offerta dell'oro e quindi una riduzione di biglietti.

Perciò siffatto fenomeno della emissione dei biglietti passa per queste due fasi. In una prima fase: aumento di esportazione, aumento nell'offerta dell'oro e dei biglietti, aumento di prezzi. In una seconda fase: aumento di prezzi, diminuzione dell'esportazione, diminuzione nell'offerta dell'oro e dei biglietti, ribasso nei prezzi. Ed il moto tende poi a ricomporsi perchè il ribasso dei prezzi determina a sua volta una domanda maggiore per le merci nazionali e quindi un nuovo afflusso di oro e di biglietti.

Questo è in breve lo svolgimento normale del fenomeno, così importante, dell'emissione bancaria che non è pur troppo abbastanza noto nei paesi che non vi sono abituati da molti anni. Per ciò la quantità dei biglietti emessi dalle banche segue il regolare afflusso dell'oro e si restringe o si espande a seconda di tale afflusso. Il che dà contemporaneamente la possibilità di regolare la quantità dei mezzi di cambio disponibili in relazione alla quantità degli affari reali, che si contrattano. Non vi può essere che un numero di affari bancabili

corrispondente a quella quantità di moneta, che è naturalmente e non artificialmente in circolazione.

Non si può dire invero che la emissione crei gli affari: è la quantità degli affari che crea la quantità dei biglietti.

Se ciò avviene in un paese dove l'ordinamento del credito è normale, avviene tutto all'opposto dove questa normalità non vi sia, dove il biglietto è a corso legale, dove non v'è alcuna possibilità di scambio fra oro e moneta, dove la emissione è considerata come un mezzo per lo sviluppo del commercio e per l'accomandita degli affari. Ivi gli istituti di emissione sono nella materiale impossibilità di regolare la circolazione in relazione al movimento reale degli affari e devono subire le condizioni imposte dal mercato senza avere la possibilità di risanarlo.

È quello che avviene in Italia, dove da più anni abbiamo un eccesso considerevole nella circolazione. Già nelle mie due ultime relazioni sul bilancio del tesoro ho avvertito, come la circolazione bancaria tenda progressivamente ad aumentare di anno in anno: così negli ultimi tre anni 1911, 1912 e 1913 la media della circolazione bancaria rispettivamente era di 2,012,000,000, di 2,149,000,000, di 2,172,000,000.

E sale soprattutto perchè avendo gli istituti di emissione facoltà di emettere tanti biglietti quanti possono essere coperti da riserva d'oro, essi ormai da più anni tesaurizzano tutto l'oro che si riceve nel paese, lo assorbono e man mano emettono altrettanti biglietti. Quindi nessuna corrispondenza col movimento dell'esportazione e dell'importazione, nessuna immigrazione ed emigrazione dell'oro dai nostri istituti in corrispondenza al rialzo e al ribasso nei prezzi; nessun movimento automatico nella estensione e restrizione della circolazione.

Certo vi sono dei mesi in cui, a seconda degli affari interni, questa circolazione si effettua in misura maggiore o minore. Ma nell'insieme del suo svolgimento degli ultimi anni, la circolazione bancaria non ha alcuna corrispondenza con le correnti monetarie internazionali, tende ad ampliarsi sempre più, non si riduce, non si restringe, ma crea, notate bene, una materia grigia, la quale serve di accomandita e di sostegno a tutti gli affari che si svolgono nel paese, senza avere la possibilità di risanarli o purificarli.

Orbene, data questa situazione, a che

serve la formazione di un istituto di credito, il quale sorga mercè l'arbitraria fusione che si cerca di promuovere? A che andar fantasticando, a che sognare che esso possa combattere con successo le conseguenze, di cui tutti abbiamo dovuto querelarci?

Se Istituti, anche di origine straniera, hanno potuto esercitare un'azione nefasta sull'ordinamento del nostro credito, ciò avvenne perchè trovarono l'ambiente favorevole, perchè il clima economico del paese consentiva loro quelle operazioni e quei risultati, ciò avvenne perchè nell'eccesso della circolazione trovavano ulteriori fondi, ulteriore accomandita alle loro operazioni.

Difatti, che cosa è avvenuto? Non conviene dimenticare che l'Italia ha due caratteri economici per cui è la meno adatta ad un razionale sviluppo della circolazione bancaria, soprattutto a base di biglietto di banca, forma di surrogato della moneta ormai antiquata, che è stata, si può dire, messa all'indice ormai da sessant'anni in Inghilterra, che in Germania e in Austria ha trovato contro di sé ordinamenti che ne hanno ridotto notevolmente la portata e l'efficacia, e perdura soltanto in Francia, grazie alla prevalenza singolare del mercato monetario francese su tutti gli altri mercati.

L'Italia ha due caratteri economici intrinsecamente ostili ad un retto funzionamento bancario: è un paese povero, è un paese prevalentemente agrario. Nel complesso della produzione nazionale, noi abbiamo appena il 20 per cento che derivi dall'industrie commercianti e manifattrici, a cui si collegano originariamente affari a credito. Le cambiali bancabili sono una piccola parte dell'ammontare complessivo delle cambiali, la maggior parte sono di comodo e di privati non commercianti, talchè quanto più diventa agraria e scarsa è la produzione della provincia, tanto maggiore è la quantità di queste cambiali non bancabili.

Interviene un istituto di credito forestiero. Esso, anzichè fungere come istituto di credito commerciale, seguendo in ciò la tendenza degli istituti di credito dei tempi nostri, che vogliono partecipare alle industrie e farsi padroni del capitale azionario, opera come istituto di credito mobiliare.

Nei primi tempi finge di sorreggere le industrie, di aiutarle, di dar loro un concorso considerevole; ma in appresso quando viene il momento delle difficoltà, toglie loro o riduce il credito, le strozza, sopprime

l'aiuto o la sovvenzione, e magari, sotto la minaccia del fallimento o della espropriazione forzata, acquista le azioni al 40 o al 50 per cento.

Ora, questo perchè è avvenuto? È avvenuto non solo perchè il clima economico consentiva e agevolava siffatte operazioni, ma perchè questo istituto, oltre i propri capitali e i depositi, poteva fare assegnamento sul capitale fittizio consistente nell'eccesso della circolazione.

Il capitale sociale è limitato, il capitale dei depositi è pure limitato e in ogni caso, se perduto, non ritorna più. Il capitale invece che aumenta ogni anno è l'eccesso della circolazione, a cui partecipa anche l'istituto straniero, ed è questo eccesso di circolazione che ne consolida in qualche modo l'azione, la rende continua e persistente.

Ora si vuol forse creare, mediante la fusione di banche minori, un istituto italiano che con energia si opponga a siffatti metodi?

Anzitutto, per quanto, specialmente nei paesi primitivi, vi siano forme parassitarie della circolazione, da cui viene assorbita una parte notevole del reddito complessivo, e così scarso, della giovane nazione, non è da credere che si possa fare una questione di nazionalismo in materia di capitali.

Il capitale non è nazionale, il capitale è internazionale e corre laddove i profitti sono più alti, ed anzi per i paesi giovani, per gli Stati primitivi è un bene che il capitale straniero vi affluisca.

Se noi non avessimo avuto i capitali francesi ed inglesi non avremmo potuto costruire le nostre ferrovie, che furono uno strumento efficacissimo di unificazione politica. È vero che il capitale tedesco nel suo modo d'agire ha dato occasione a molti lamenti, a molte deplorazioni. Ciò avvenne però per più cagioni. Una prima causa si trova anzitutto in un ordinamento monetario e bancario così irregolare, che ha reso possibile l'accomandita di qualunque affare, purchè portasse la firma di quegli istituti. In secondo luogo il sistema della politica commerciale, o signori, non è che il riflesso del sistema della politica internazionale. Ora, secondata la prevalenza della Germania, mediante il trattato della triplice alleanza, era naturale conseguenza che essa avesse più facili e più rapidi impulsi per penetrare nel nostro mercato. Infine non va dimenticato che i nostri trattati di commercio furono combinati quand'erano ignoti o poco noti

alcuni degli artifici principali più recenti e moderni, grazie ai quali usano le industrie straniere di assorbire le industrie di altri paesi. Accenno in particolare al *dumping*.

L'industria tedesca ha potuto dominare più facilmente nel nostro mercato, grazie a tali mezzi, nè i trattati di commercio erano in grado di portar rimedio o di evitare le conseguenze di spediti e di forme artificiose di prezzi, con cui si tentò di rendere possibile l'invasione delle industrie straniere.

Ad ogni modo, poichè di capitali nuovi non è il caso ora di parlare, se noi provochiamo la creazione di un nuovo istituto di credito nazionale mediante la fusione di altri istituti già in funzione, possiamo impedire o rendere impossibili quei metodi di accomandita e di strozzamento dell'industria e della produzione nazionale che siamo venuti lamentando?

Niente affatto, o signori; e questa è una vera illusione.

Dove sono i nuovi affari, dove le nuove industrie, dove le nuove combinazioni che possano creare un organismo veramente vitale, veramente vigoroso? Avremo sempre, e per molti anni, una notevole scarsità nell'aumento dei capitali disponibili, avremo sempre il predominio delle industrie agricole, il cui ritorno e rigiro è lentissimo, avremo sempre la prevalenza di affari non bancabili, di cambiali che non rispondono ad affari reali. In questa situazione il nuovo istituto non potrà fare assegnamento che su quella fittizia accomandita degli istituti di emissione, che per noi rappresenta il pericolo più grave.

Essi saranno i sovventori naturali del nuovo organismo nei periodi normali, lo diverranno anche più munifici nei periodi di crisi. D'altra parte gli affari sono affari, e gli istituti di credito non possono mancare perchè debbono dare i dividendi ai loro azionisti. E poichè agevole è la spinta verso le organizzazioni del credito mobiliare, non diversi saranno i metodi di attuazione. Oltre a ciò la stessa forza inesorabile che impone sempre più la concentrazione bancaria agirà anche cospirando al futuro accordo fra l'istituto nazionale e gli istituti stranieri. Oggi, domani, essi saranno in lotta, più tardi saranno d'accordo; ieri erano competitori, oggisono amici. Non vi saranno vittime probabilmente nei promotori: ve ne saranno più tardi negli azionisti e fors'anco nei depositanti.

Ma si può obiettare, che nel momento

attuale giova creare un organismo nazionale, che possa competere anche con organismi di origine straniera. È questa però una nuova illusione. Il capitale disponibile per l'industria bancaria non si può creare, ne è sempre identica la natura delle operazioni e per queste conviene far calcolo sulle sovvenzioni degli istituti di emissione, le quali non possono essere negate agli istituti già esistenti.

Siffatta creazione perciò non varrà che a stimolare quell'eccesso di circolazione bancaria che noi reputiamo la vera ragione di inquinamento dei nostri ordinamenti.

Nè si può credere che gli istituti esistenti si trovino in condizioni meno facili di fronte ad un nuovo istituto che non ha ammortizzato capitali, nè costituito abbondanti fondi di riserva.

La verità è che per combattere questi mali conviene preparare un più robusto sistema del credito, un nuovo ordinamento degli istituti di emissione.

In una parola, signori, questo piccolo episodio vi dimostra che noi siamo di fronte a due politiche del tesoro. Una di esse è legata agli istituti di emissione e al loro attuale modo di agire, ed un'altra che da tali modi può essere indipendente.

La politica del tesoro che è legata agli istituti di emissione, e quindi a quell'azione inflazionista, che in un paese agricolo e non ricco è il salvagente di una massa d'affari non bancabili, avrà la sua ripercussione nell'ammontare successivo del nostro debito pubblico, perchè quell'eccesso di circolazione dovrà essere trasformato in altrettanto debito a carico dei consumatori, su cui ricadranno gli errori commessi dalla politica bancaria fondata sul sistema attuale.

Invece, una diversa politica del tesoro deve regolare prudentemente le varie forze e contare sulle attività reali e non fittizie della nazione coordinando un misurato contingente di circolazione bancaria al corso normale delle correnti monetarie internazionali e al movimento dei nostri scambi.

Non illudiamoci troppo sulle fortune future di un risanamento, che derivi dalla fusione di istituti malati, di organismi corrotti e viziosi. Cerchiamo invece di tesoreggiare le forze intime della nostra produzione, della nostra agricoltura e del nostro commercio. Ivi troveremo le nostre riserve, ivi troveremo i mezzi reali di acquisto di quella massa monetaria, che aiuterà sempre nuovi scambi e sempre nuovi avviamenti.

E qui vengo brevissimamente alle obiezioni di carattere giuridico.

Non trovo intanto conveniente che si riformi il codice di commercio con disposizioni isolate e frammentarie. Esse invero non sono in alcun rapporto col sistema generale del codice. Io comprendo che si faccia la riforma di un titolo, per esempio del titolo relativo alle Società per azioni. Non so invece come si possa con uno o due articoli modificare tutto l'insieme degli ordinamenti. D'altra parte, me lo consenta l'onorevole presidente del Consiglio — egli sa quanta affezione gli porto —, non mi rendo ragione del perchè si debba portare un simile disegno di legge all'ultim'ora parlamentare, quando la discussione è strozzata e riesce impossibile o difficile un reale e completo dibattito.

Se noi facciamo il paragone della discussione attuale coi lavori a cui abbiamo assistito in questi ultimi quindici giorni, se in particolare ci arrestiamo alle lunghe tornate relative al bilancio dei lavori pubblici, dobbiamo purtroppo persuaderci che la funzione del deputato è cambiata. Egli non è più un legislatore: è un amministratore, che indica ai membri del potere esecutivo i singoli interessi locali, che hanno bisogno di provvedimenti. (*Approvazioni*).

Legislatori non sono più i deputati: legislatori sono i funzionari i quali nei loro uffici preparano le leggi e noi, quando siamo qui, non abbiamo altro compito che quello di metterci lo spolvero. (*Approvazioni*).

Ma veniamo al merito. Con quale diritto si vuol imporre la proibizione del diritto di recesso a chi ormai lo possiede e non intende di accettare una proposta di fusione se questa fusione si risolve nella unione di un istituto sano o di una serie di istituti sani con un istituto malato? Perchè se io possiedo azioni di un istituto, che a torto o a ragione ritengo sano, debbo essere obbligato ad unirle con quelle di un istituto malato?

Nè si dica che si può ovviare a questa disposizione con giudizi di Tribunali o provvedimenti arbitrari di Camere di commercio o d'altre simili organizzazioni.

Il diritto di recesso, che mi appartiene, non è un diritto collettivo, è un diritto individuale che entra nel mio patrimonio. Nessuno può spossessarmene. La volontà individuale non può essere ristretta che in quanto si ferisca un interesse collettivo. Quando però si tratta di una facoltà assicurata in dati limiti dal legislatore non

può egli confiscare questa facoltà che mi appartiene. Soltanto potrà farne da terzi stabilire il prezzo. E lo ha fatto nella stessa disposizione di legge che oggi si vuole modificare, dando facoltà al socio azionista di accontentarsi della quota sociale secondo l'ultimo bilancio approvato. Ma egli non può arrivare ad obbligarmi a prender parte ad una combinazione commerciale cui non voglio aderire, non può legare il mio avvenire, non può sostituire la volontà dello Stato alla mia volontà in un campo di mera attività individuale.

Non dimentichiamo, o signori, che l'opera dello Stato è molto discussa in questi ultimi tempi, è molto discussa anche quando si tratta di organizzazione municipale o statale. Cerchiamo dunque di moderarla e lasciamo all'individuo il suo consueto campo di attività!

Più brevi considerazioni aggiungo nei riguardi del diritto di recesso quando intervenga aumento di capitale. Io credo che l'aumento di capitale possa riuscire da due aspetti dannoso agli azionisti minori.

Il piccolo azionista è intanto esposto a una serie di operazioni maggiori di quelle per cui si era dapprima obbligato. Perchè l'aumento di capitale significa estensione di operazioni.

Oltre a ciò quanto maggiore è l'aumento del capitale, tanto minore è il valore, la posizione che viene a restare al piccolo azionista in seno alle società, perchè, grazie a quell'accrescimento, tanto minore vi è il valore relativo delle singole azioni.

Per quanto riflette le azioni privilegiate non vi sono contrario, ma le vorrei regolate con altre garanzie ben diverse, che qui mancano, e in questo momento non abbiamo la possibilità, nè di proporre, nè di meditare abbastanza.

Signori, non è un mistero per alcuno come questi divieti di recesso, queste azioni privilegiate sono istituti giuridici ormai fatti forti nel Nord America, in Germania e in altri paesi.

Ebbene, che vuol dire ciò? Siffatta comparazione dimostra appunto l'errore della Commissione. La evoluzione giuridica non può precedere la evoluzione economica, non può che seguirla. Certi istituti giuridici sono giustificati perchè lo stato, l'ambiente, le condizioni economiche li legittimano e li rendono necessari. Si comprende facilmente come presso i popoli, in cui è straordinaria l'accumulazione dei capitali, si abbiano po-

chi riguardi pei piccoli capitali. Ivi il reddito nazionale è largo e copioso, la spinta al risparmio così energica e feconda che si può sorridere anche sulla distruzione delle piccole quote. Laddove invece il reddito nazionale è ancora ristretto, la spinta al risparmio debolissima; laddove i pecuni sono modesti, esigui e appaiono piuttosto come il risultato di un geloso spirito di previdenza che non l'effetto di un largo prodotto complessivo, su cui si possa largamente risparmiare, ivi è sacro l'obbligo del legislatore di tutelare le piccole quote, di rendere possibili e sicure le accumulazioni del risparmio, ivi s'impone al legislatore il compito altissimo di salvare il modesto capitale dagli artigli, vorrei dire dalla prepotenza selvaggia di coloro, che non rappresentano se non il monopolio della ricchezza e del capitale.

Signori, io ho voluto presentare queste osservazioni eccitato da un profondo sentimento di difesa dell'economia nazionale, qual'è davvero nella massima parte d'Italia e quale deve essere patrocinata. Taluni potranno osservare persino che aspirazioni patriottiche sostengano ora l'attuale disegno di legge. Ed io lo ammi già e lo confermo ora. Vi prego però di credere che non fu meno forte il sentimento patriottico con cui vi ho parlato. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa, e sarà ripresa alle 14.

(*La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 14*).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAPPELLI.

Omaggi.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si dia lettura dell'elenco degli omaggi. **GUGLIELMI, segretario, legge:**

Commendatore professore Emanuele Pisani, Modica. — Commenti ad una lettera di Sua Eccellenza Gaspare Finali, senatore del Regno: *A*) Gli avanzi e disavanzi del bilancio dello Stato e le Ferrovie; *B*) I terremoti, copie 2.

Università degli studi di Pisa. — *Annali delle Università toscane*, tomo XXIII, una copia.

Conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane. — *Rapport général*

sur la gestion des dimes, aghnam et revenus divers. Année 1913-14, copie 2.

Istituto italiano di credito fondiario, Roma. — Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1914, fatta all'Assemblea generale degli azionisti del 27 febbraio 1915, una copia.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ginori-Conti, di giorni 4, Bonicelli, di 2, e Longo, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Degli Occhi, di giorni 2, e Meda, di 2.

(*Sono conceduti*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per l'istruzione pubblica, le poste e telegrafi, gli affari esteri, l'interno, e l'agricoltura, industria e commercio, hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati Brezzi, Cappa, Colonna Di Cesarò, Di Saluzzo, Modigliani, Micheli Spetrino e Venino.

Saranno pubblicate, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915.

Aumento di lire 1,000,000 al contributo ordinario dello Stato nella spesa per la Somalia italiana nell'esercizio finanziario 1914-1915, ed assegnazione straordinaria di lire 270,000 a carico dell'esercizio stesso per il definitivo assetto delle nuove occupazioni di quella colonia.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana.

(1) V. in fine.

Costituzione ed erezione in ente morale autonomo di un Istituto nazionale di soccorso agli insegnanti delle scuole medie governative ed alle loro famiglie.

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo.

Si faccia la chiama.

GUGLIELMI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158, 164 e 172 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158, 164 e 172 del Codice di commercio.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Belotti.

BELOTTI. Onorevoli colleghi, in non so se, come diceva il collega onorevole Alessio nel suo elevato discorso, il disegno di legge che stiamo discutendo sia stato determinato pure dall'intento di rendere possibili forti combinazioni finanziarie che sarebbero utili all'interesse del paese, anche in quanto arginerebbero l'influenza del capitale bancario straniero nei nostri organismi industriali e commerciali.

Certo la eccezionale condizione di cose in cui versano questi nostri organismi a cagione della guerra europea, ha reso improrogabile l'accoglimento, sia pure in parte temporaneo, dei voti e quasi dovrei dire delle invocazioni anche di molti altri enti, bisognosi di sistemazione, di rafforzamento, di accrescimento, per superare l'ora difficile e per proseguire con regolarità la propria vita.

Soprattutto era necessario dar modo alle aziende, e specialmente alle associazioni di capitali aventi forma di società anonima, di trarre alimento nuovo da capitali nuovi. E poichè taluni istituti della nostra legge commerciale, anche nel normale delle cose, funzionano talvolta come grave ostacolo all'attuazione delle deliberazioni che una società intenda prendere per procurarsi tale alimento, di fronte alla assoluta anomalia delle circostanze, si presentava come equa ed accorta provvidenza quella almeno di migliorare o di sospendere momentaneamente tali istituti nell'interesse della economia nazionale.

Bisognava in altre parole render possibile l'affluire di nuovo denaro alle imprese industriali e commerciali, e al tempo stesso impedire che a queste imprese venisse sottratto il capitale già investito: quindi bisognava facilitare e rendere meno pericolosa l'emissione di obbligazioni, bisognava dare la possibilità di aumentare i capitali sociali anche con emissione di azioni privilegiate, invoglianti per ciò stesso capitalisti e risparmiatori ad investimenti di minore alea e di maggior sicurezza, e infine bisognava trattenere i possibili recedenti.

Ma poi, oltre la possibilità di aumentare i capitali, si doveva aver presente la possibilità che due o più enti industriali o commerciali, non abbastanza vigorosi da soli, potessero riunirsi e fondersi in un ente unico, di più sicura vitalità, di maggior saldezza, di attività più diffusa e proficua: organismo, insomma, più robusto e più operoso nel movimento delle energie del paese. E pure per questa ipotesi e cioè per renderla possibile, senza intralci inevitabili, bisognava sospendere, almeno per il tempo voluto da imprescindibili assestamenti, il diritto di recesso di cui nell'articolo 158, n. 3, del Codice di commercio.

E a tutto ciò provvede il Governo col disegno di legge di modificazione degli articoli 158 e 170 del Codice ora detto; disegno che sostanzialmente fissava i seguenti principi:

a) limitazione della maggioranza richiesta per la emissione di obbligazioni, a quella preveduta negli statuti e in ogni caso nell'articolo 158 del Codice di commercio, con la possibilità dell'assemblea in seconda convocazione formata da un capitale qualunque;

b) possibilità di aumentare il capitale sociale anche con emissione di azioni privilegiate;

c) sospensione del diritto di recesso dei dissenzienti da tale aumento, e ciò limitatamente al 1915;

d) Sospensione del diritto dei dissenzienti anche per la fusione di società che non importi cambiamento dell'oggetto sociale: e pure ciò con limitazione al 1915.

Il disegno di legge predisposto dal Governo ebbe la piena approvazione di massima della Commissione parlamentare di cui ebbi l'onore di far parte, dopo che nei suoi presupposti e nelle sue finalità economiche di portata larga e generale, non rivolta a costituire un *ius singulare* per nessuno, fu autorevolmente ed ampiamente illustrato

dagli onorevoli ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

E si capisce che il disegno dovesse essere approvato. Esso aveva intenti patriottici riconosciuti dallo stesso onorevole Alessio, che lo ha combattuto. Agli organismi commerciali e industriali le masse operaie domandano lavoro, gli impiegati domandano occupazione, il fisco domanda contributi, gli azionisti domandano dividendi: era doveroso, a mio modesto avviso, il cercar di porre la società nella condizione di rispondere a tante esigenze.

La Commissione, però, elaborando il disegno governativo e tenendo presenti le varie osservazioni e antichi e ripetuti voti della scuola e della pratica, ritenne di completarlo in modo da fissare i seguenti principi:

a) limitazione delle maggioranze richieste per la emissione delle obbligazioni come era proposto dal Governo, però con un minimo nel capitale rappresentato alla eventuale assemblea di seconda convocazione (un quarto del capitale sociale);

b) possibilità di aumentare il capitale sociale, anche con azioni privilegiate;

c) soppressione definitiva del diritto di recesso per tale aumento di capitale;

d) sospensione del diritto di recesso per un anno dall'entrata in vigore della legge, in caso di fusione di società, salvo che la fusione importi mutamento dell'oggetto essenziale della società.

La Commissione poi, accogliendo il voto manifestato autorevolmente dall'onorevole Luzzatti, tenne fermo il diritto di recesso in caso di fusione di società cooperative;

e) Infine la maggioranza della Commissione nel regolamento del recesso in caso di fusione introdusse un nuovo istituto, quello del reclamo al presidente del tribunale, sul quale mi permetterò di soffermarmi in modo speciale.

Prima però, e per quanto il pensiero della Commissione sulle disposizioni di massima, concordanti colle proposte del Governo, sia già consacrato nella relazione e debba essere certo egregiamente spiegato dal relatore onorevole Scialoja, io mi permetterei di richiamare l'attenzione cortese della Camera sopra alcuni altri punti, sui quali, anche in seno alla Commissione, io ho creduto opportuno di ricondurre il pensiero e di sollecitare la discussione dei miei autorevolissimi colleghi. Tali punti riflettono in modo speciale il funzionamento delle

azioni privilegiate e la fusione delle società.

In ordine al primo argomento, si è domandato in seno alla Commissione se convenisse o meno di enumerare, o comunque di indicare i privilegi che possono essere concessi ai portatori di azioni di favore.

Senonchè parmi ovvio che non convenga al riguardo limitare la libertà degli statuti. Può darsi che ogni speciale società sia in condizione d'offrire uno speciale vantaggio privilegiato a chi le conferisce nuovo capitale; e sarebbe quindi ingiusto il fissare categorie che eventualmente possano non comprendere le attività di cui una società può disporre per dar garanzie. Avverrà anche da noi che il privilegio consisterà generalmente in un interesse assicurato al capitale, come avviene appunto in Inghilterra e in Francia, dove le azioni privilegiate sono largamente usate e si risolvono generalmente in un tranquillo sebbene modesto impiego di denaro, che lascia le alee dei forti lucri ai portatori di azioni ordinarie.

Così pure, a mio avviso, è opportuno lasciare agli statuti il regolamento delle forme di funzionamento del privilegio, specialmente nei rapporti con gli azionisti ordinari, inquantochè anche tale regolamento forma parte del trattamento di favore assegnato alla categoria di azioni, sulle quali hanno concepito tante speranze le nostre Società.

Ecco perchè io credo incontrerò il favore generale la proposta di seguire al riguardo quanto dispone la legge belga, la quale distingue le categorie delle azioni, e a garanzia di ciascuna dispone appunto che quando esistano diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che modificano i rispettivi diritti, non sono valide se non raccolgono per ogni categoria di azioni le condizioni di presenza e di maggioranza, richieste dallo statuto o dalla legge per tali deliberazioni.

In ordine poi alla fusione mi permetterei pure di richiamare all'attenzione della Camera due concetti, che è bene siano affermati.

La fusione, come appare dal disegno, non dovrebbe mai pregiudicare il diritto di recesso, quando essa importi mutamento dell'oggetto essenziale della società. Si è voluto e si vuole che non ogni mutamento dell'oggetto, e molto meno poi un semplice mutamento parziale, possa dar luogo al recesso in caso di fusione; ma che pos-

sano far rivivere il diritto momentaneamente sopito, solo quei mutamenti che toccano le radici, le basi della società così da potersi dire che per essi la società, diventa quasi un nuovo ente con attività essenzialmente nuova.

In secondo luogo senza che mi soffermi in una lunga dimostrazione, credo opportuno avanzare il concetto che se la fusione implicasse altra deliberazione che per legge può dar diritto a recesso, tale diritto dovrebbe tuttavia ritenersi sospeso, perchè la deliberazione a cui accenno non potrebbe che avere importanza secondaria ed accessoria, di fronte alla deliberazione della fusione.

È il caso, ad esempio, della proroga del termine di durata della società. Non può concepirsi nel normale dei casi che le due società destinate a fondersi, siano nate insieme ed abbiano nei rispettivi statuti stabilito una durata eguale. Vi sarà certamente una società con durata minore: e rispetto a quest'ultima la fusione importerà anche proroga della durata. Ma tale proroga non potrà, a mio parere, dar luogo al recesso, perchè già assorbita dalla deliberazione di fusione che per se stessa non dà diritto a recesso. Insomma, sarebbe anche illogico che il meno (proroga) avesse maggiori effetti non consentiti al più (fusione).

Ma l'argomento che può maggiormente determinare una discussione e che merita un esame calmo e spassionato, è quello a cui sopra accennavo, e cioè l'istituto del reclamo al presidente del tribunale per parte dei dissidenti che ritengano lesiva degli interessi sociali la deliberazione della fusione: istituto importante per le sue finalità, per la sua novità, e anche perchè in seno alla Commissione ebbe caldo appoggio specialmente dal nostro autorevolissimo presidente onorevole Rava.

L'istituto nel disegno di legge è stato così regolato: « I soci dissenzienti dalla deliberazione di fusione potranno, entro dieci giorni da quello in cui fu presa, reclamare al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società. Questi, nei dieci giorni successivi nominerà tre esperti, di cui uno designato o scelto fra i designati dai soci reclamanti, ed un altro designato o scelto fra i designati dalla Camera di commercio, con l'incarico di esaminare con piena facoltà di indagine se la deliberata fusione ovvero il criterio adottato pel riparto delle nuove azioni riesca

pregiudizievole agli interessi della società alla quale i reclamanti appartengono. —

« La relazione sarà presentata nel termine di sessanta giorni dal decreto di nomina nella cancelleria del tribunale. Ove da tale relazione risulti che la fusione o il modo di riparto delle nuove azioni arrechi pregiudizio agli interessi della società alla quale appartengono i soci dissenzienti e reclamanti, il presidente del tribunale, non più tardi di dieci giorni dalla presentazione della relazione stessa, dichiarerà con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, che ai reclamanti spetta il diritto di recedere dalla società e di ottenere quindi il rimborso delle loro quote ed azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato ».

RAVA, *presidente della Commissione*. Lo abbiamo proposto d'accordo.

BELOTTI. Sì, onorevole presidente, ma ella sa che io ho replicatamente dichiarato che su questo punto ero d'accordo solo in via subordinata, e che ho sempre sostenuto che l'istituto non è necessario. Tuttavia è opportuno che se ne parli e che venga esaminato per la sua importanza e per la sua finalità e anche perchè ha a suo favore l'appoggio autorevolissimo di un parlamentare illustre e valoroso quale il presidente della Commissione onorevole Rava.

E anche l'origine di questo istituto merita di essere ricordata, perchè può non essere priva di valore nell'apprezzamento definitivo della proposta.

Il collega Eugenio Chiesa, quasi a compenso della sospensione del diritto di recesso per il caso di fusione di società, avrebbe voluto che si riprendesse subito in esame la riforma del regime delle anonime, o quanto meno si modificasse l'istituto sindacale, preferibilmente nel senso di lasciare la nomina dei sindaci all'autorità giudiziaria per mezzo di scelta in un albo analogo a quello, non certamente perfetto, dei curatori di fallimento.

Fu risposto all'onorevole collega Chiesa, e si può rispondere al collega Cavagnari, che ha accennato alla possibilità di una sospensiva, che non si può improvvisare una riforma delle anonime, per quanto desiderata e richiesta dai crescenti bisogni; e che la proposta modificazione dell'istituto sindacale era troppo discutibile.

Anzi per taluni, ad esempio per me, essa offendeva troppo evidentemente il diritto dei soci di scegliersi un sindacato di propria fiducia, toglieva il modo ai grossi cre-

ditori di assistere con un sindaco da essi designato l'andamento della società debitrice, e infine avrebbe favorito l'inconveniente, già lamentato, e non a torto, del cumularsi inverosimile delle funzioni sindacali in poche persone.

Comunque, insomma, per l'uno o per l'altro motivo, la proposta Chiesa non fu dalla Commissione accettata.

Ma rimase l'idea di un istituto di compenso alla sospensione del recesso: e si concretò appunto nell'istituto di reclamo, di cui andiamo parlando, e che venne formulato dal collega onorevole Tommaso Mosca.

Ora, contro tale istituto, che in seno alla Commissione io dichiarai di accettare solo in via subordinatissima, e cioè quando fosse ben certa la necessità del compenso per la sospensione del recesso, stanno evidenti considerazioni, che dimostrano come esso non sia necessario, non sia opportuno, sia anzi dannoso e contraddittorio con le finalità che si è proposto il disegno di legge.

L'istituto non è necessario. E infatti ognuno comprende come le finalità della legge possano conseguirsi praticamente senza di esso.

Ma anche dal punto di vista di una necessità di natura, quasi direi, morale, nel senso che l'istituto debba funzionare da compenso o come garanzia per la sospensione del recesso, io ritengo che si debba giungere alle medesime conclusioni.

Infatti non può parlarsi di compenso, perchè il provvedimento temporaneo della sospensione del recesso ha una giustificazione compensatrice non solo nelle condizioni generali del mercato finanziario delle industrie e dei commerci, ma anche nel vantaggio che i singoli soci ritraggono dal rafforzamento della società di cui fanno parte.

Nè può seriamente parlarsi di garanzia!

Vi è una obiezione, che par grave, ma non ha ragion d'essere: ed è la preoccupazione che la fusione possa avvenire tra una società in cattive condizioni e una società in condizioni buone, e quindi con frode delle ragioni degli azionisti della seconda a vantaggio degli azionisti della prima società.

Ma l'obiezione, dicevo, non ha ragion d'essere, perchè la difesa contro la frode è un diritto originario degli azionisti, i quali pertanto potrebbero pur sempre farlo valere, sulle tracce del capoverso dell'articolo 163 del Codice di commercio.

Ecco perchè l'istituto del reclamo non è necessario, neppure se considerato come una garanzia a favore delle minoranze dissenzienti e sopraffatte fraudolentemente.

Ma poi è istituito inopportuno. Praticamente infatti esso si presenta come un vero e proprio surrogato di quel diritto di recesso, che si vuol sospendere per ragioni superiori, riguardanti l'economia del paese, specialmente in questo momento eccezionale.

Basta aver conosciuto un po' da vicino, e cioè nella pratica non nella teoria, la vita delle anonime ed averne osservato il funzionamento, soprattutto nei momenti difficili e di crisi, per formarsi la persuasione profonda e perfettamente contraria a quella dell'onorevole Alessio, il quale affermava che il tarlo delle anonime è la prevalenza delle maggioranze sulle minoranze. Non neghiamo taluni inconvenienti. Ma il recesso, che è vantato come una quasi sacra garanzia, viceversa, spesse volte è l'arma insidiosa consegnata in mano all'interesse individuale per ferire l'interesse collettivo, nel quale dovrebbe, come ha voluto, esser confuso! Al momento opportuno l'azionista dissidente attende al varco difficile, e all'interesse collettivo o sociale domanda o la borsa o la vita, ottenendo la borsa e lasciando una vita dissanguata ed esausta per il sacrificio. (*Approvazioni*).

Ora, la proposta della Commissione, e qualunque altra analoga proposta, all'azionista appiattato tolgono l'arma del recesso e gli consegnano quella del reclamo.

È conveniente? È opportuno? È congruo per chi voglia, come noi vogliamo, lasciare la via libera e senza impedimenti ad organismi bisognosi di eccezionale aiuto?

Questa è la questione. E questa è la verità delle cose, per la quale uomini prudenti ed espertissimi di aziende e di società, uomini certamente di quelli a cui dovrebbe ricorrere il presidente del tribunale per nominare periti coscienziosi, o per assumere le informazioni del caso, ne rilevavano tutti la inopportunità assoluta.

Dunque, istituto non necessario, inopportuno e, soggiungo, pericoloso e contrario alle finalità che il Governo si è giustamente proposte.

Tutti sanno come praticamente le società anonime per evitare i pericoli e i danni del recesso abbiano dovuto ricorrere al sistema dei bilanci svalutati.

Poichè il diritto del socio recedente si commisura per legge sull'ultimo bilancio

approvato, si introducesse la pratica, consacrata oramai dalla giurisprudenza, di formare e di far approvare, prima della deliberazione che dà il diritto di recesso, un bilancio nel quale, a seguito di svalutazioni, il capitale sociale è ridotto al minimo. Così il recedente eventuale, non avendo nessuna convenienza di ritirare una quota minima, si adatta al fatto compiuto e resta in società. Praticamente però egli ha i suoi titoli di valore ridotto, mentre la Società ha il suo credito turbato e il suo nome diminuito. Insomma, un risultato pessimo per tutti!

Orbene, poichè il progetto ripete, come è naturale, che il diritto del recedente si commisura sull'ultimo bilancio approvato, ecco che le società che eventualmente volessero fondersi, sono nuovamente poste di fronte al grave problema del come formare il così detto ultimo bilancio.

Io non sono qui per lodare il sistema dei bilanci svalutati. Ma pratico per esperienza del come si svolgono le cose, sento il dovere di indicare quale in fatto è la verità, che sarebbe puerile il sottacere. Non si può proibire a una società di ricorrere a tutti i mezzi che la legge le consente per non soccombere; e tanto meno si potrebbe fare una simile proibizione oggi, e cioè quando tutta l'economia del paese vuole provvedimenti per le società *magis ut valeant quam ut pereant*, e tutti, come dicevo, operai, impiegati, fisco battono alle loro porte!

Senonchè basta avere accennato a tutto ciò, per comprendere come, se realmente e in vista delle eccezionali contingenze si vuol permettere alle società commerciali un respiro più libero e più largo, non sia possibile seguire una via di mezzo. Non è ammissibile un istituto di transazione, che servirebbe soltanto a creare preoccupazioni ed a fornire argomento agli elementi affaristici per turbare con ricorsi giudiziari e con minacce ricattatorie la desiderata sistemazione delle cose e a far aprire alle indagini indiscrete e pericolose di terzi i maggiori e più riservati interessi sociali delle aziende.

O si vuol sospendere o non si vuol sospendere il diritto di recesso: se si vuol sospendere, perchè necessità evidenti e logiche ragioni lo invocano, si sospenda puramente e semplicemente, e cioè con un provvedimento che avrà anche il pregio della franchezza e della sincerità. Questo è il mio modesto parere.

Dal quale parere io non mi lascerò certamente distogliere neppure per la preoccupazione che il progetto offenda con provvedimento retroattivo un supposto diritto acquisito degli azionisti a recedere: tesi questa che anche l'onorevole Alessio ha prospettata e difesa. (*Interruzione del deputato Alessio*). Ma badi, onorevole Alessio: si tratta non di diritti acquisiti, ma di semplici aspettative.

Molti infatti credono che il privato entrato a far parte di una società anonima che concede il recesso per le deliberazioni indicate nell'articolo 158 del Codice di commercio, riflettenti la proroga della durata, l'aumento e la reintegrazione del capitale sociale e la fusione con altra società, abbia per ciò stesso acquisito il diritto a recedere in qualsiasi tempo avvenire, qualora, s'intende, si verifichi una delle dette deliberazioni.

Ma tale concezione è erronea.

Giuridicamente, come ben si esprime la relazione, in questa materia non si può parlare di diritti acquisiti, ma solo di aspettative soggette alla successiva evoluzione della legislazione.

Io vorrei soggiungere che di diritto acquisito non può parlarsi anche per altre considerazioni che rafforzano, a mio vedere, il concetto della relazione.

Generalmente le ragioni per le quali il Codice di commercio consente il recesso e che sopra si sono ricordate, sono state desunte da considerazioni di ordine pubblico, e cioè dalla preoccupazione di non dare poteri sconfinati alle maggioranze e di non lasciare artificialmente soffocare lo spirito di associazione, come si esprimeva il Mancini: tantochè scrittori autorevoli ed autorevoli giudicati non ammettono la rinuncia al recesso.

Alle disposizioni di legge e quindi alle ragioni di ordine pubblico che le hanno ispirate generalmente si connettono ed anzi si richiamano gli statuti delle società concendenti il diritto di recesso.

Ora, se il legislatore per altri motivi di ordine pubblico, preminenti sui primi, temporaneamente ritiene che l'aumento del capitale o la fusione della società, che non ne muti l'oggetto essenziale, non costituiscono più ragioni di recesso, nè fatti apprezzabili di prevalenza delle maggioranze, evidentemente viene con ciò a mancare il presupposto del patto statutario, il quale per sè medesimo cessa di aver valore perchè soggiace al nuovo diritto sopravvenuto.

La legge non può disporre per il passato: e in questo senso non è retroattiva, nel senso cioè che essa non può diversamente valutare fatti giuridici che si sono perfezionati prima della sua data. Ma la legge che noi andiamo a votare ha riguardo all'avvenire e si riferisce alle future deliberazioni di aumento di capitale o di fusione di società. Essa quindi è perfettamente in armonia coi principî, e non toglie nè offende diritti quesiti.

Chè se anche in negata ipotesi un diritto acquisito vi fosse, io credo che non diversa dovrebbe essere la conclusione. La cosa andrebbe allora considerata anche da un punto di vista politico e sociale: e allora ognuno vedrebbe che anche il capitale investito nelle società commerciali che si accrescono o si fondono, deve in questi momenti sostenere le sue rinunce e i suoi sacrifici.

Non può essere ammesso che in questi giorni e cioè quando specialmente le classi più povere sopportano nell'interesse del paese privazioni e patimenti, non può essere ammesso, io dico, che per l'avarizia di un buon affare il capitale piccolo o grande si rifiuti a contribuire al benessere di tutti. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riseti.

RISSETTI. Onorevoli colleghi. Io parlerò brevemente e dirò le ragioni per cui, secondo me, si dovrebbe dare la preferenza al disegno di legge ministeriale piuttosto che a quello della Commissione. Io accetto innanzi tutto i principî generali a cui si è informata la Commissione, e che essa ha riassunto nell'ordine del giorno che si legge in fine della relazione. Tutti vogliamo che venga modificato quest'istituto delle società commerciali quale ora è costituito, perchè effettivamente degli inconvenienti si sono verificati. Noi desideriamo che nella modificazione di questo istituto si tenga conto non soltanto delle teorie, ma anche della pratica e dei bisogni manifestati dal commercio; noi vogliamo una mutazione non radicale, ma informata ai bisogni manifestati dal commercio.

Detto questo vengo subito all'esame della legge.

Lo scopo del disegno ministeriale era duplice. Innanzi tutto aveva uno scopo politico o di convenienza, che era di apportare,

nelle condizioni anormali in cui ci troviamo, alcune modificazioni all'istituto delle società commerciali. Io non entrerò a discutere così fatto scopo, perchè voglio attenermi unicamente all'altro concetto a cui era informato il disegno ministeriale e cioè al concetto puramente e semplicemente tecnico.

Il Ministero volle provvedere ai bisogni del momento attuale ed ha scritto un primo articolo, con cui dava delle disposizioni interpretative. Voleva cioè togliere di mezzo la questione che era stata sollevata in dottrina e giurisprudenza, diretta a vedere quale era effettivamente la maggioranza che poteva deliberare validamente l'emissione delle obbligazioni a termini dell'articolo 172 del Codice di commercio, e voleva togliere di mezzo anche l'altra questione se in seconda convocazione era possibile allo stesso oggetto l'applicabilità dell'articolo 157 del Codice di commercio.

Si aveva pertanto una disposizione interpretativa la quale doveva inevitabilmente applicarsi anche alle società attualmente esistenti.

Il secondo articolo conteneva una disposizione esclusivamente provvisoria e diceva che per il 1915, allorquando avverrà fusione di società, o sarà aumentato il capitale di una società commerciale, non sarà possibile il recesso dei soci dissenzienti a termini dell'articolo 158 del Codice commerciale.

Ma è venuta la Commissione, la quale ha creduto di modificare il disegno ministeriale, ed ha formulato un altro disegno, che, secondo me, non risponde allo scopo prefissosi dal Ministero.

La Commissione ha riformato l'articolo primo, e riconosco che la dizione di tale articolo è certamente migliorata; ma trovo che non siamo più nel campo della pura e semplice interpretazione; abbiamo una vera modificazione.

Allorquando si tratta dell'emissione di obbligazioni deliberata dall'assemblea in seconda convocazione, non si applicherebbe più l'articolo 157 del Codice di commercio, ma una disposizione nuova in quanto sarebbe stabilito esser necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale intervenuto e più del quarto del capitale sociale.

Se questo articolo della Commissione fosse approvato, ci troveremmo in questa condizione di cose, che non essendo più l'articolo interpretativo, ma modificativo della

legge, lo stesso si applicherà alle società commerciali che si formeranno dopo che la legge di cui discutiamo andrà in vigore, ma non si potrà applicare alle società che esistono al momento attuale.

E darò la dimostrazione di quanto affermo, venendo immediatamente all'esame dell'articolo 2 del disegno della Commissione.

Il disegno del Ministero coll'articolo 2 stabiliva che non fosse ammesso il recesso allorchando vi fosse aumento di capitale, unicamente in via provvisoria per l'anno 1915. La Commissione volle andare più innanzi e vorrebbe fosse stabilito che quando vi è aumento di capitale non sia più possibile il recesso dei soci dissenzienti, modificando per tal modo l'articolo 158.

Ma allora, o egregi colleghi della Commissione, avremo una disposizione generale la quale si applicherà per il futuro, ma non alle società esistenti.

Debbo ricordare quello che è scritto nell'articolo 2 delle preleggi, che cioè « la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo ».

Quando dunque voi date una disposizione generale, questa avrà effetto per il futuro, ma non potrà avere alcun effetto sopra le società esistenti.

Si è detto dalla Commissione che siamo in tema di diritto eventuale.

« Alcuni commissarii (leggo nella relazione) hanno bensì esposto il dubbio che questa riforma, come anche quella, di cui tra breve si dirà, relativa alla azioni privilegiate, possano essere considerate lesive dei diritti quesiti di coloro che sono entrati in società facendo calcolo del diritto di recedere e della impossibilità della concessione di privilegi ai nuovi azionisti. Ma a tale osservazione è stato agevole obiettare che in questa materia non si può parlare di diritti quesiti, ma solo di aspettative, soggette alla successiva evoluzione della legislazione ».

Ma, egregi colleghi, io ritengo che chi ha scritto questo periodo, non ha considerato il tema di cui stiamo trattando. Ma come si può parlare di diritto eventuale modificabile per legge, allorchando si tratta di contratti?

Comprendo che quando si fosse in tema extracontrattuale, potrebbe trovare applicazione il principio per cui i diritti eventuali ed anzi le speranze possono essere modificate o frustrate dalla legge nuova. Per esempio in tema di successioni, uno ha la

speranza di succedere ad un dato individuo; ora può venire una legge successiva che frustri questo diritto o speranza. Ma in tema contrattuale ciò non è possibile: il contratto forma un tutto unico e deve restare come si è formato. È un diritto quesito che il contratto, finchè dura, debba essere quale fu voluto dalle parti senza che possa essere in alcuna guisa modificato. Ed a tale ragione si appoggia il principio ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina che la legge che regola i contratti (e le società, vivaddio, sono contratti) è la legge del tempo in cui sono firmati. E perchè? Perchè tutte le disposizioni legislative che si riferiscono ad un dato contratto, vengono, dalle parti, contemplate, allorchando contrattano e, quindi, le disposizioni legislative entrano nel contratto come altrettanti patti. Non è pertanto possibile dare un effetto diverso alla legge che discutiamo, sostenendo che questa debba avere un effetto retroattivo a riguardo dei contratti precedenti.

Ed allora, se questo è vero, bisognerebbe che nel progetto della Commissione, per raggiungere lo scopo propostosi dal ministro, fosse introdotto un altro articolo, il quale dicesse che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle società preesistenti.

Si capisce: la legge può fare quello che vuole e quindi modificare il consenso dei contraenti. Ma tale provvedimento è assai grave e lo si può adottare unicamente quando esista un interesse pubblico che spinga a ciò.

Invece lo stesso Ministero ci diceva che la derogava alla legge precedente era sufficiente per un anno; ed allora non comprendo come la Commissione sia venuta qui a proporre una modificazione così radicale in modo definitivo.

E quello che ho detto a riguardo dell'articolo 2 dovrei ripetere per l'articolo 3. Anche qui si tratta di una modifica; anche qui non si ha una spiegazione ma un'aggiunta alla legge, dandosi facoltà, per mezzo di una semplice deliberazione, di emettere azioni privilegiate, e disciplinandosi altresì il modo con cui i diversi azionisti possono deliberare.

A me sembra che si avrebbe una disposizione che potrebbe avere effetto per il futuro, ma che non potrebbe e non dovrebbe avere effetto per le società esistenti a meno che il legislatore espressamente non lo dichiari.

E vengo all'esame dell'articolo 4.

Mi associo completamente alle osservazioni che sono state fatte molto scientificamente dall'illustre nostro collega onorevole Alessio e praticamente dal collega Belotti.

Il diritto di recesso non sarebbe tolto in modo assoluto, ma i soci dissenzienti potrebbero reclamare all'autorità giudiziaria, quindi ad ogni deliberazione di fusione terrà dietro una causa. E saranno cause gravissime, tanto più che in base al disegno di legge della Commissione, che è stato modificato dal Ministero, il diritto di recesso sarebbe concesso quando la Corte d'appello riconoscesse che si tratta di un pregiudizio veramente grave.

La misura di questa gravità non è indicata; e voi, onorevoli colleghi, sapete quanto sia pericoloso di lasciare i diritti dei cittadini all'arbitrio dei magistrati. Bisogna che i diritti siano certi e precisi, mentre nessuna certezza e precisione abbiamo allorché la legge parli unicamente di pregiudizio grave.

Faccio un'ultima osservazione riguardo all'alinea penultimo dell'articolo 4, ove è detto che il diritto di recesso è ammesso quando la fusione importi mutamento dell'oggetto essenziale della società.

Osservo che l'azionista in base all'articolo 158 ha il diritto di recedere dalla società allorché è dissenziente dalla deliberazione che aumenta il capitale. Ora voi vi mettereste in contraddizione con disposizione siffatta, stabilendo invece che si deve trattare di mutamento dell'oggetto essenziale della società. Inoltre quale sarà l'essenza dell'oggetto della società? Ve le immaginate voi, le gravi contestazioni che sorgerebbero allorché si tratterà di vedere se il mutamento è essenziale o non è essenziale? Si potrebbero qui ripetere le stesse osservazioni che sono state fatte riguardo alla gravità del pregiudizio arrecato dalla fusione.

Quindi io credo, o signori, che in sostanza si possa accettare il disegno di legge ministeriale così come è stato formulato; e che non possa invece essere accettato il disegno della Commissione. A tale concetto io informerò il mio voto. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Tovini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo nel progetto di riforma all'ordinamento delle

società commerciali, che presenterà al Parlamento, vorrà comprendere anche nuove norme sulla costituzione, sul riconoscimento e sulle garanzie della società rispetto ai terzi ».

Quest'ordine del giorno contiene buone idee da tenersi presenti quando, come è necessario, si riformerà la legge sulle società anonime; ma non ha nulla a che fare col disegno di legge che è in discussione!

Tuttavia, ha facoltà di parlare, onorevole Tovini.

TOVINI. Brevissime considerazioni.

Giustamente questo disegno di legge sollevò una discussione molto importante nella Camera. Ogni qualvolta si tratta di toccare istituti così delicati, così sensibili della nostra vita commerciale come sono le società, è naturale che il Parlamento vi dedichi la più viva attenzione.

Motivi di carattere giuridico, motivi di carattere sociale e forse anche motivi di carattere politico, ai quali pare intenda alludere l'onorevole Chiesa nel suo prossimo discorso, si incrociano nella discussione.

Hò ascoltato con molta deferenza il discorso pronunciato dall'onorevole Alessio, che ha portato la discussione sopra vette altissime, intrattenendosi circa il movimento del credito in Italia.

A me sembra però che egli abbia dato al disegno di legge una portata che esso realmente non ha. Io non ho letto nel testo del Ministero, nè nella relazione, alcuna parola atta a far credere che realmente con questo disegno di legge il Governo intenda costituire in Italia un istituto di credito potentissimo da sostituirsi ad altri istituti di carattere straniero.

Non credo che sia questo lo scopo del disegno di legge. Tanto è vero che di queste modificazioni al Codice di commercio si era parlato già molto tempo addietro. Ricordo un ordine del giorno svolto dall'onorevole Meda nel 1913 in occasione della discussione del bilancio di agricoltura, in cui sosteneva lo stesso concetto: doversi cioè negare il diritto di recesso allorché le società deliberino l'aumento di capitale o la fusione. Allora si trattava degli interessi cotonieri; oggi si tratta degli interessi degli istituti di credito.

Ma io, onorevoli colleghi, voglio ritenere che non si tratti soltanto dei grandi, potenti istituti di credito: credo che si tratti anche degli istituti minori, credo anzi che questa legge vada precisamente in soccorso

degli istituti di credito che si trovano al centro della piramide finanziaria.

Noi che abbiamo qualche familiarità con gli istituti di credito, sappiamo come essi in quest'anno si trovino in gravi difficoltà. Ora questo disegno di legge, il quale consente la fusione di istituti di credito, permette loro precisamente di poter sistemare la propria situazione finanziaria e di poter rispondere alle urgenze dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, che sono oggi quanto mai sentite in Italia.

Il disegno di legge deriva dalle circostanze eccezionali che il nostro paese sta attraversando. Ed è soprattutto verso questo punto di vista che bisogna orientare la discussione.

Già fu stabilita la moratoria, ossia si impedì ai correntisti di ritirare i loro depositi. Il ministro del tesoro (e gliene do viva lode) ha regolato i versamenti per il prestito nazionale in modo da non turbare repentinamente gli interessi delle banche. In Francia si è arrivati a proibire la distribuzione del dividendo alle società per azioni. Niente di strano che si domandi agli azionisti, i quali avrebbero interesse a recedere dalle società, che rinunzino per quest'anno all'esercizio della loro azione di recesso. Ciò è logico ed equo.

Ora mi pare, onorevole Alessio, che, come sono santi i diritti degli azionisti disidenti dalla proposta di fusione, così, e forse più, erano sacrosanti i diritti di coloro che avevano depositi nelle banche e che, per effetto della moratoria, furono costretti a vedere assottigliati i limiti di riscossione.

Chi ha sottoscritto azioni ha fatto un contratto aleatorio. Invece chi depositò danari presso le banche (e si tratta talvolta di depositi che rappresentano il frutto di piccoli e sudati risparmi) non era mosso da intenti di speculazione.

Quindi non c'è motivo di impugnare per questa via il disegno di legge.

Un sol pericolo si potrebbe segnalare. Il movimento di concentrazione delle banche, a cui ha alluso l'onorevole Alessio, può indurle a assottigliare la distribuzione del credito locale, e a preferire agli interessi dell'industria e del commercio locale, le grandi speculazioni di carattere bancario. Questo pericolo fu rilevato dall'onorevole Luzzatti. Ma tale pericolo, che sarebbe stato allarmante in tempi normali, in tempi eccezionali scompare. Piuttosto oggi occorre impedire che l'industria ed il com-

mercio si trovino assolutamente impossibilitati a prosperare per difetto di fido da parte delle banche, le quali, nelle attuali circostanze eccezionali, non potrebbero più continuare nelle facilitazioni prima accordate.

Ciò posto, non comprendo come la Commissione abbia creduto opportuno di modificare sostanzialmente il disegno di legge, per quanto riguarda il recesso.

Essa diceva di volere soltanto dei temperamenti, ma in realtà essa viene innanzi con norme che peggiorerebbero, se accolte, lo stato attuale del nostro diritto positivo.

La Commissione, si dice, è stata mossa dal duplice intento di impedire il possibile tentativo di ricatto da parte degli azionisti recedenti, e di opporsi altresì alle male voglie sopraffattrici di ingordi amministratori. E così essa addivenne alla proposta dell'istituto peritale, per cui si deferirebbe a un collegio di tre esperti, nominati dal presidente del tribunale, l'incarico di verificare con la più ampia facoltà di indagine se la proposta fusione rechi veramente pregiudizio agli interessi della società.

Orbene io capisco le perizie in materia per natura loro controllabile secondo dati scientificamente accertabili. Ma il proporre perizie in tema di opportunità di un atto commerciale, è come domandare ad una perizia se è opportuno votare la fiducia per il Ministero!

Inoltre si darebbe ai periti una facoltà di indagini, senza limite. Per esempio, nel caso di società in accomandita semplice, nelle quali il fisco non può assolutamente intervenire, si potrebbe andare a verificare i registri. Ora che cosa avverrebbe? Che queste società aprirebbero la porta al fisco con tutte le inevitabili conseguenze.

Di più si dice che quest'ampia libertà d'indagine dovrebbe esser diretta a constatare se la fusione sia pregiudizievole agli interessi della società. Ma io faccio osservare che può trattarsi di interessi patrimoniali, d'interessi amministrativi, d'interessi sociali. Orbene, a quale di questi interessi deve essere pregiudizievole la fusione, perchè si possa autorizzare il diritto di successo? Qui si è nel campo dell'arbitrio. La proposta della Commissione condurrebbe al trionfo della diceria e della calunnia, e, infine, alla liquidazione morale delle società. Onde io credo che questa proposta non sia accettabile.

La Commissione è partita, secondo me, da una ipotesi errata, quando ha stabilito una grande differenza tra la deliberazione di fusione e la deliberazione di aumento di capitale quasi che questa modifichi meno dell'altra l'indirizzo amministrativo e la composizione del Consiglio di una società.

Ma, onorevoli signori, altrettante modificazioni possono avvenire per effetto dell'aumento del capitale sociale, perchè i nuovi azionisti, entrando nel Consiglio, possono dare alla società un indirizzo diverso dal precedente.

A dire il vero la Commissione stessa, d'accordo col Governo, ha apportato una modificazione alle sue proposte.

L'ultima proposta concordata non è più quella di domandare a un collegio di periti se la fusione sia o no pregiudizievole, ma è di farlo stabilire dalla Corte d'appello. Ma anche quest'altra proposta presta il fianco alla critica.

Essimo in Inghilterra, dove ci sono i ruoli aperti nella carriera giudiziaria, e dove i magistrati possono acquistare miglioramenti di stipendio e diventare talmente padroni di una determinata branca della scienza giuridica, da poter competere con i più provetti uomini di affari, forse lo capirei; ma in Italia ciò non è possibile.

I consiglieri della Corte d'appello, incaricati di stabilire se una decisione di società pregiudichi, o no, gli interessi della società stessa, si troveranno incapaci a rispondere, o dovranno ricorrere al giudizio di persone incompetenti o interessate.

Nell'uno e nell'altro caso il giudizio della Corte d'appello non potrà essere quello che desidererebbero i signori della Commissione.

Approvo invece un emendamento della Commissione nell'interesse delle cooperative.

La proposta fatta dalla Commissione che dagli effetti di questo disegno di legge sieno sottratte le società cooperative, elimina i pericoli accennati nell'eloquente discorso pronunziato dall'onorevole Alessio in favore dei piccoli azionisti.

Ai soci delle cooperative, qualunque carattere abbiano, anonime, collettive o in accomandita, non si può assolutamente negare il diritto di recesso nel caso che queste società deliberino un aumento di capitale od una fusione. Ed io, che sono presidente della Federazione delle cooperative di credito rurale, sono veramente lieto che la Commissione abbia introdotto questo

provvedimento, perchè soprattutto nelle cooperative di carattere collettivo sarebbe stato altamente biasimevole di facilitare la fusione di queste società, nelle quali la persona del socio costituisce una parte integrante, più ancora che non il capitale sociale.

Per il resto mi sembra meglio ritornare al testo ministeriale. Si tranquillizzino i difensori del diritto di recesso.

Le garanzie di cui è circondato con l'articolo 158 del Codice di commercio l'istituto del recesso sono tali che sufficientemente salvaguardano i diritti dei soci recedenti. Occorrono i tre quarti del capitale presente ed il voto favorevole di oltre la metà del capitale.

Inoltre c'è l'articolo 163 del Codice di commercio, e credano pure gli onorevoli colleghi che gli azionisti interessati a promuovere l'azione di recesso avranno un mezzo molto semplice, e sarà quello di ricorrere ai creditori della società e promuovere per loro tramite l'azione che è loro consentita dall'articolo 163. Che se tale azione non fosse coronata da successo, io penso che gli azionisti che volessero recedere non avrebbero proprio nessun motivo, di fronte alle attuali circostanze eccezionali, di insistere in un diritto che, mentre procurerebbe loro qualche centinaia di lire, tornerebbe a detrimento del credito italiano.

Ora debbo dire una parola sulla riforma dell'istituto sindacale, richiesta dall'onorevole Chiesa.

L'onorevole Eugenio Chiesa propone, in un articolo aggiuntivo, che i sindaci delle società, di tutte le società, cooperative e non cooperative, siano nominati dal presidente della Corte d'appello tra persone indicate in apposito albo.

Ora, onorevole Eugenio Chiesa, mi sembra che questo sia proprio un andare a ritroso delle più sane correnti del diritto commerciale.

Già si lamenta il fatto che la magistratura, in tema di omologazione di società, commerciali, vada oltre la propria competenza. Essa dovrebbe soltanto decidere se uno statuto di società commerciale corrisponde o no alle regole del Codice di commercio, ed invece in diversi casi la magistratura dispone e decreta che un determinato statuto di società commerciale non corrisponde al fine economico che la società commerciale vuole raggiungere e discute se veramente si tratti di una cooperativa, o

non piuttosto di una mutua, ed entra in apprezzamenti assolutamente estranei alle funzioni dell'autorità giudiziaria, mentre sarebbero invece di competenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Pur ora si è lamentata da tutti gli oratori la proposta della Commissione, di affidare ancora alla magistratura un giudizio di revisione sul diritto di recesso, e l'onorevole Eugenio Chiesa vorrebbe affidare alla magistratura anche la nomina dei sindaci!

Con tale sistema noi andremmo anche contro quelli che possono essere gli interessi legittimi delle società commerciali. Se voi avete in mente di fare in modo che, grado a grado, mediante riforme legislative, si venga a formare un tipo unico di società commerciale, non solo, ma si venga perfino alla statizzazione del credito in Italia; e allora il vostro concetto è legittimo, è logico. Ma se si ritiene che ancora in Italia, come in tutti i paesi, si debba lasciar la massima libertà alla iniziativa privata in tema di società commerciali, e soprattutto nell'esercizio del credito, non si può accettare la proposta fatta dall'onorevole Chiesa.

Anche in Francia, allorché si è tentato di costituire qualche cosa come una federazione provinciale di Stato delle casse agrarie, noi abbiamo visti tutti i partiti democratici della Camera insorgere per impedire che il potere esecutivo avesse un mezzo di far valere la sua influenza nella libera gara delle società di credito.

D'altronde, la proposta dell'onorevole Chiesa presenta troppe manchevolezze anche di carattere tecnico.

Onorevole Eugenio Chiesa, quali sanzioni ella ha stabilito per quei Consigli d'amministrazione i quali non domandassero al presidente della Corte di appello la nomina dei sindaci?

L'onorevole Eugenio Chiesa propone un albo di sindaci...

PRESIDENTE. Ma lasci che prima l'onorevole Chiesa svolga il suo articolo aggiuntivo!

TOVINI. Mi pare di non far perder tempo alla Camera, anticipando osservazioni che si potrebbero fare dopo che l'onorevole Chiesa avrà parlato.

PRESIDENTE. Ma io la prego di aspettare che l'onorevole Chiesa abbia parlato.

Come vuol discuterne ora, se l'onorevole Chiesa non ha ancora svolto il suo articolo

aggiuntivo? Si iscriva per parlare su questo, e a suo tempo lo combatterà.

TOVINI. Ebbene, allora in tesi generale, io dirò che se qualcuno domandasse che fosse stabilito un albo, dal quale si dovessero estrarre i sindaci della società, le norme relative alla formazione di quest'albo ed alla nomina di questi sindaci, non dovrebbero essere emanate mediante decreto Reale, ma dovrebbe il legislatore stesso fissare tali norme di carattere gravissimo.

Tuttavia non intendo negare che convenga migliorare le nostre leggi in tema di vigilanza delle società commerciali. A tale intento risponde il mio ordine del giorno, il quale credo integri l'ordine del giorno che è stato proposto dalla Commissione nella sua magnifica relazione.

L'ordine del giorno della Commissione dichiara: « la Camera confida che il Governo vorrà presentare sollecitamente un progetto di riforma delle società commerciali, con particolare riguardo alla compilazione dei bilanci, al funzionamento delle assemblee, agli obblighi dei sindaci ed al regime fiscale ».

Ora, io ritengo, che non solo di queste cose debba occuparsi il disegno di legge che verrà in discussione, speriamo il più presto possibile, avanti alla Camera italiana; ma anche di altre gravi questioni che pure sono di grande attualità, e che hanno vivamente appassionato, non solo il mondo politico, ma tutto il mondo economico italiano.

Occorre regolare la costituzione delle società, in maniera che non avvenga che, prima ancora che una società abbia aperto i suoi stabilimenti ed abbia cominciato a funzionare, si commercino le azioni e si costituiscono dei sopraprezzi, che veramente non ha alcuna ragione di essere.

Occorre regolare la classificazione delle società, così da escludere che, sotto la maschera delle cooperative, vengano a sorgere nel nostro paese delle società che con lo spirito e la natura delle società cooperative nulla hanno a che vedere. Occorre modificare la parte che riguarda il riconoscimento delle società commerciali, così da impedire che prenda piede un sistema, che pare sia nelle grazie del Ministero di agricoltura, industria e commercio, cioè quello di fare preventivamente esaminare gli statuti delle società commerciali dal Ministero d'agricoltura, e di togliere all'autorità giudiziaria il modo di procedere all'approvazione dello

statuto fintanto che non sia arrivato il *nulla osta* da parte del Ministero medesimo.

Sistema questo che può dare qualche vantaggio, perchè alcuni statuti delle società commerciali possono contrastare con gli interessi dell'economia del paese, ma che deve essere regolato per legge, onde impedire abusi ed ingiustizie.

Ugualmente è necessario assicurare meglio le garanzie dei terzi. Un progetto Nitti faceva consistere la migliore garanzia dei terzi per le società bancarie nell'aumento proporzionale del capitale sociale rispetto ai depositi. Ora è bene che vi sia una proporzione tra il capitale sociale ed i depositi. Una società commerciale che avesse 100 mila lire di capitale contro 100 milioni di depositi sarebbe un errore economico. Ma non penso, o signori, che stia nel capitale la principale garanzia. Io penso che più che nella proporzione fra capitale e depositi, la garanzia delle società bancarie rispetto ai terzi debba farsi consistere nel modo di investimento dei fondi sociali. Per il che noi abbiamo visto in altri paesi istituirsi delle federazioni di mutua vigilanza, riconosciute dal Governo, specie nel campo del credito rurale, federazioni che hanno la piena fiducia degli istituti di credito a cui si riferiscono, e ottengono lo scopo di garantire un retto funzionamento amministrativo e contabile.

Insomma oltre che introdurre delle regole per la formazione dei bilanci, per il funzionamento delle assemblee, per il regime fiscale, fare in modo da imporre un freno, non apparente ma reale, non accademico ma energico, a tutte le meravigliose frodi che inquinano l'ambiente italiano dalle società commerciali.

Intanto approviamo il disegno di legge proposto dal Governo, disegno di legge intrinsecamente patriottico e rispondente a riconosciute necessità del nostro mondo economico. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Enrico Ferri.

FERRI ENRICO. Onorevoli colleghi, mi propongo di esporre rapidamente poche considerazioni sul presente disegno di legge, che ha importanza superiore alle sue modeste apparenze. E comincio dal dichiarare che sono d'accordo cogli onorevoli colleghi che hanno espresso, malgrado la stima e l'amicizia che abbiamo per i componenti la Commissione, il pensiero che il progetto ministeriale sia preferibile al pro-

getto uscito dall'opera pur tecnicamente accurata della Commissione.

Il progetto ministeriale si presenta come un provvedimento transitorio semplice e schietto; il progetto della Commissione allarga le innovazioni ed anche il testo degli articoli; mentre è noto che nei lunghi articoli di legge si nascondono molte volte tranelli e deformazioni nella loro pratica applicazione.

Io penso poi che la semplicità del progetto ministeriale sia preferibile per la ragione che le riforme monumentali della legislazione non hanno, col sistema parlamentare, una grande probabilità di essere realizzate. Quindi, per essere pratici, bisogna preferire le riforme parziali secondo i bisogni più insistentemente ed acutamente affermati dalla pubblica coscienza. In queste riforme parziali bisogna però evitare il pericolo di non avere un piano regolatore che per ciascuna di esse assegni il posto, la funzione, la portata e l'utilità; se no, noi continueremo nel sistema di cui abbiamo avuto frequenti esempi, anche recenti, di fare e di disfare le leggi di riforma parziale, un momento dicendo che una certa riforma parziale è un tocco e sana, sei mesi dopo dovendo fare una legge completamente contraria, per ovviarne gli inconvenienti e i danni! Esempio tipico quello del « giudice unico ».

Quindi, a proposito dell'ordine del giorno presentato dalla nostra Commissione, il quale fa invito al Governo di presentare una riforma del regime delle società commerciali, che è ormai un voto antico di fronte al già antiquato Codice di commercio, vorrei che queste riforme parziali, necessariamente adottabili ora, si tenessero nei limiti più ristretti, come è appunto nel progetto ministeriale, per non compromettere un piano di riforma integrale con l'introdurre innovazioni disparate e un po' aggrovigliate, come è nel progetto della Commissione.

Stamani l'amico Alessio diceva di considerare questa riforma del Codice di commercio, dal punto di vista tecnicamente giuridico, in disaccordo col nostro clima economico. Io invece ho l'opinione che il progetto ministeriale sia il portato appunto del nostro clima economico, il quale in sostanza si potrebbe dire che adesso, per le condizioni speciali di cui parla la relazione ministeriale, ma anche per le condizioni generali del nostro paese, si caratterizza per quella che io chiamerei « anemia econo-

mica», la quale spiega nel nostro paese molti fenomeni d'indole politica, sociale ed anche morale.

La relazione della Commissione nota come le società anonime, che nella civiltà contemporanea sono diventate un grande strumento della vita economica, mentre soltanto due secoli fa una legge d'Inghilterra le puniva come delitto, perchè si riteneva che fossero esiziali alla vita sociale, in Italia non hanno che un capitale di cinque miliardi, mentre lo hanno di trenta in Germania e di sessantasei in Inghilterra. È questa l'anemia economica, a cui in parte ed indirettamente cerca di provvedere il progetto ministeriale, e che, ripeto, dobbiamo curare tanto più nelle condizioni eccezionali che attraversiamo.

L'anemia economica induce infatti e necessariamente un fenomeno degenerativo. Quando un uomo ha un affare al mese, gli restano ventinove giorni per pensare come da quell'unico affare possa trarre il maggiore interesse; e dallo sfruttamento regolare di quell'unico affare la via per arrivare alla frode è molto facile. Invece, se un uomo ha trenta affari al mese, il tempo è appena sufficiente per dare loro corso normale senza pensare alla frode verso il cliente o verso i terzi. Onde il correggere anche indirettamente questa anemia economica riesce a diminuire quelle forme parassitarie, che, nel caso delle società anonime, furono ora rilevate dall'onorevole Belotti e costituiscono appunto una delle parti meno sane nella vita di queste società.

Il diritto di recesso è in sostanza un episodio dei conflitti fra minoranza e maggioranza: quando la maggioranza ha stabilito la fusione o l'aumento di capitale quel diritto dà ad uno o più individui la possibilità di opporsi al deliberato della maggioranza. Ora qui bisogna decidersi: la nostra vita economica, anche come è regolata nel nostro Codice di commercio, è troppo impastoiata: abbiamo da parecchi anni un sistema legislativo dei controlli di controlli e crediamo che le frodi e le elusioni della legge si possano evitare con artifici regolamentari, mentre invece bisogna sperare in altre forze naturali per risanare la vita economica e soprattutto nella grande energia della coincidenza di interessi.

Ora in una società chi può decidere? Evidentemente non v'è che la maggioranza; poichè il sogno di Platone, che le società siano rette da un sapiente che provveda a tutto, non s'è mai avverato.

Non c'è dunque che il regime della maggioranza, finchè non si escogiti qualche metodo migliore. È anche vero però che la maggioranza può abusare del suo potere, e allora si dice: dev'essere all'azionista garantire quel diritto individuale a cui stamane, con parola sapiente, alludeva il collega Alessio.

Io però ritengo che il diritto di recesso appartenga a una categoria di diritti individuali degli azionisti, che non hanno un valore costituzionale ed intangibile, come altri diritti degli azionisti. Io penso che gli azionisti di una società hanno due categorie di diritti individuali: i diritti inderogabili, che si attengono alle radici profonde, alle ragioni d'essere della società, per esempio, il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale nei deliberati dell'assemblea, il diritto di partecipare agli utili dell'azienda.

Ma ci sono diritti derogabili degli azionisti, per esempio, certamente il diritto di opzione e, secondo me, anche il diritto di recesso. So che questa non è opinione unanime; ma essa va conquistando la maggioranza della dottrina e, in taluni casi, anche della giurisprudenza; e basta pensare poi che quasi nessuna delle legislazioni straniere ammette il diritto di recesso.

SCIALOJA, *relatore*. Nessuna nazione lo ha, eccetto il Portogallo.

FERRI ENRICO. Ci sono altre garanzie della minoranza; ma quell'anemia economica, cui alludevo, nel nostro paese ha molte volte fatto deformare queste garanzie della minoranza; e per questo il collega Belotti accennava con parola franca alla industria del ricatto, che viene promossa e provocata frequentemente dal diritto di recesso.

Onde io penso che se, per motivi eccezionali e con provvedimento transitorio, il legislatore, a soccorrere questa anemia economica, sospende per un determinato periodo il diritto di recesso, compie opera utile ed efficace. Ed è per questo che io preferisco e voterò il progetto ministeriale.

È lo preferisco anche per un'altra considerazione, relativa all'istituto del reclamo al magistrato, proposto dalla Commissione, e che io non approvo anche per una ragione generale, oltre quelle tecniche esposte da qualcuno dei precedenti oratori.

Io penso in via generica che da troppo tempo in Italia abbiamo l'abitudine di distrarre i magistrati dal loro ufficio speci-

fico della giurisdizione. Ai magistrati facciamo fare troppe cose; il Codice di commercio affida, per esempio, al pubblico ministero la sorveglianza delle società commerciali con relative sanzioni penali; ma il pubblico ministero, in altre faccende affaccendato, non si occupa e non può efficacemente occuparsi del regolare andamento delle società commerciali.

La Germania ha istituito il giudice di registro, che è un magistrato specializzato al mantenimento del rispetto alle leggi per ciò che riguarda l'andamento delle società commerciali. Ed il suo esempio, che ha dato buoni risultati, è stato recentemente imitato da altri paesi. Ma affidare ai magistrati, che hanno tante altre funzioni specialmente giurisdizionali, delle incombenze così delicate, e in un turbinoso mondo come quello degli affari, è un voler domandare agli uomini ciò che la divisione del lavoro sociale loro non consente. Senza dire, che con ciò si tolgono i magistrati da quella elevata e serena sfera di ufficio giurisdizionale che li deve tenere più elevati nella stima e nella fiducia del pubblico, senza i contatti che, specialmente nel nostro paese, per mancanza di esperienza e di abitudine, danno così di frequente luogo ai sospetti, il più delle volte, dichiaro, infondati, ma spesso insorgenti clamorosamente o serpeggianti fra le maldicenze quotidiane.

E c'è un'ultima ragione, per la quale io do il mio consenso, malgrado le osservazioni in contrario del collega Alessio, al progetto del Ministero: ed è lo scopo di questa legge. Io devo parlare sinceramente, perchè non posso fare altrimenti. Questa legge è una legge particolare; noi sappiamo che si sta formando nel nostro paese un aggruppamento che vuole avere nell'economia nazionale una funzione che io credo utile. In via generica sono favorevole a questi aggruppamenti, perchè in Italia il particolarismo separatista è uno dei pregi della nostra autonomia personale, ma finisce per diventare una debolezza, quando si pensi che il mondo moderno dà la vittoria a coloro che sanno adoperare la disciplina e la solidarietà delle forze. Noi invece vediamo che così per i soccorsi dopo il terremoto, come per l'economia nazionale, o per qualsiasi altra forma di attività sociale, ciascuno fa da sé, perchè ognuno crede di fare meglio degli altri; nessuno approfitta dell'esperienza altrui, e non sappiamo cementare un ordine di energie che, raccolte in

fascio, porterebbero vantaggi immensamente maggiori.

Tutto ciò, quindi, che avvia gli italiani ad essere meno particolaristi, ad essere più organizzati solidalmente cogli altri per coincidenza di interessi, credo che sia funzione educativa, utile per il nostro paese e per le nostre popolazioni.

Ma poi, ed è questa l'ultima parola che debbo dire, noi abbiamo in Italia la funzione e la influenza del capitale straniero.

Pochi giorni or sono il nostro collega Nitti, all'Accademia di Napoli, come i colleghi ricorderanno, ha fatto uno studio statistico, interessante, sul capitale straniero in Italia. Stamane l'amico Alessio diceva che noi dobbiamo esser grati al capitale straniero che, parecchi anni or sono, è venuto in Italia, quando l'anemia economica nostra era più profonda, a renderci possibile l'instaurazione di servizi pubblici, di imprese industriali: ed egli ha perfettamente ragione.

Io vorrei però aggiungere una considerazione, sia allo studio del Nitti, sia alle parole dell'amico Alessio.

Il collega Nitti, calcolando che il capitale straniero impiegato in Italia sia di poco superiore al mezzo miliardo, in proporzione maggiore da parte del Belgio, dell'Inghilterra e della Francia, in proporzione minore da parte della Germania, si limitava a considerare la quantità del capitale straniero che funziona economicamente in Italia.

Ma io penso che, oltre la quantità del capitale straniero, bisognava considerarne anche la qualità dell'azione. C'è un capitale straniero in Italia che limita la sua azione ad un programma soltanto di propria (ed altrui) utilità economica, tipo capitale belga, francese, inglese, e c'è un capitale straniero che al programma, economico della sua azione aggiunge un programma, direi, politico, tipo capitale germanico, di propria egemonia con più o men grande ed esteso asservimento o inceppamento della economia e delle energie nazionali.

Dicendo questo, io non ho nessuna intenzione offensiva: è una semplice diagnosi oggettiva, che ciascuno di noi fa tutti i giorni.

Ora in tale stato di cose molte volte coloro che hanno un po' di coraggio economico, che non è eccessivo in Italia, si trovano da una parte entro le pastoie della legge, le quali non impediscono di fare il male, ma mettono ostacoli a chi ha voglia

di fare il bene, e dall'altra stanno di fronte ad una sapiente, metodica direttiva straniera, che con scarsi mezzi economici e finanziari arriva ad avere una potenza di dominio assolutamente sproporzionata ai capitali impiegati e sfavorevole quindi allo sviluppo più sano e progressivo della nostra pubblica economia.

Ora un disegno di legge, che, sia pure come provvedimento transitorio, incoraggia i capitali italiani, le società italiane che abbiano analogia di intendimenti economici, ad una unione solidale che possa dar loro una maggiore energia a beneficio del nostro paese, io penso che sia un progetto degno della nostra approvazione. *(Bravo!)*

E questo penso così per il momento eccezionale che attraversiamo, come, e tanto più, per dopo la guerra, giacchè, dopo la guerra, i capitali stranieri avranno bisogno di reintegrarsi e di reimpietersi ciascuno nel proprio paese.

L'Italia, quindi, dovrà pensare allora a provvedere alle proprie necessità con le proprie risorse e con le proprie forze. *(Vive approvazioni)*.

Questo disegno di legge incammina il popolo e l'economia pubblica italiana a pensare a far da sè, ed è per questo che io l'approvo! *(Vivissime approvazioni. — Applausi — Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e culti.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dal punto di vista degli scopi, che il Governo si è proposto con questo disegno di legge, giova anzitutto che sia circoscritta la materia della disputa.

Certo essa rimane sempre ardua, sempre grave, sempre degna dell'attenzione che la Camera vi ha dedicato. Ma io debbo prima di tutto dichiarare che la discussione che ne è stata fatta esorbita grandemente, sotto i diversi punti di vista, dagli scopi ben precisi, che il Governo aveva presenti nel preparare questo disegno di legge.

E soprattutto, onorevoli colleghi, debbo dolermi, dolermi profondamente, per quanto, mi affretto a dirlo, del tutto obiettivamente, di due metodi, direi, d'interpretazione circa le finalità di questo disegno di legge: metodi d'interpretazione che ne oscurano il carattere, ne alterano i lineamenti e, quello che è peggio, introducono una nota di particolarismo, che in un disegno di legge di questo genere non può non essere, diciamo pure la parola, esiziale.

E per un momento ebbi l'intenzione di interrompere l'onorevole Alessio, quando mi parve che nel suo discorso di oggi, per altro degno di lui (ed è tutto dire), impostava la questione in termini che erano, a mio credere, del tutto estranei agli intendimenti nostri.

Non lo feci, perchè delle due l'una: o l'onorevole Alessio avrebbe seguito la mia esortazione e non avrebbe fatto più il discorso, e a me allora sarebbe doluto di non sentirlo; o lo avrebbe fatto lo stesso, e allora sarebbe stato inutile interromperlo. *(Si ride)*.

Ora l'onorevole Alessio prima, l'onorevole Ferri da un punto di vista completamente diverso, or ora, e l'onorevole Eugenio Chiesa, che posso citare per averlo inteso nella Commissione, hanno ritenuto che questo disegno di legge sia stato determinato da un fine particolare, da un certo aggruppamento, da una certa concentrazione di banche minori di carattere nazionale, che avrebbe dovuto affermarsi contro una tendenza non nazionale. *(Interruzione del deputato Graziadei)*.

Ripeto quello che si diceva, caro Graziadei. *(Commenti)*. Io mi pongo dal punto di vista degli oratori che hanno parlato in tal senso; e, come ho anticipatamente dichiarato che, per conto del Governo, non posso accogliere tale interpretazione, così dichiaro nella più recisa ed assoluta maniera che, quando io preparai questo disegno di legge, altro io non avevo presente se non un bisogno generale, cui esso, in maniera generale, potesse provvedere.

I bisogni di carattere economico mi erano stati segnalati appunto in questa forma obiettiva e generale da quel ministro cui spetta l'onore e l'onere di sovrintendere all'andamento dell'economia nazionale del mio paese, dal ministro dell'agricoltura; ed io potevo e dovevo interamente confidare nell'obiettiva portata del fenomeno che mi veniva segnalato. Giammai mi sarei proposto di compilare un disegno di legge con scopi particolari, diretto al fine di determinare le società a far quasi tutte una sola società. Una simile ipotesi mi contrasta.

MARCHESANO. Che c'è di male?

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non ci sarà nulla di male, ma le cose debbono chiamarsi col loro nome. *(Bravo!)* La discussione odierna mi ricorda, in proporzioni sia pur molto ridotte, la famosa discussione di quell'Assemblea, credo la *Costituente*, della Rivolu-

zione francese, in cui a lungo e calorosamente si disputava se i componenti dell'Assemblea dovessero essere o no rieleleggibili; fino a che Mirabeau si risolse a proporre un articolo, il quale stabilisse ch'egli - Mirabeau - non era rieleleggibile, dicendo che così si sarebbe veduto scomparire senz'altro ogni questione!

La portata della legge è e vuol essere generale. Essa è stata determinata da un bisogno generale; mi è stata indicata come necessaria, e quelle manifestazioni di carattere politico ed economico, che mi sono pervenute, hanno e serbano per me carattere generale. Mi basti citare il voto della Camera di commercio di Milano, del centro industriale e commerciale maggiore d'Italia.

CHIESA EUGENIO. Che non parlò di fusione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Tanto meglio! Ciò conferma di più la portata obiettiva della questione, che ci si presenta. (*Commenti*).

SCIALOJA, *relatore*. Parlò anche di fusione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Desidero poi fare un'altra osservazione, che potrà sembrare ingenua o anche incompetente, provenendo da me, che non ho una conoscenza molto approfondita di simili meccanismi. Ma io mi domando: se davvero la combinazione, a cui hanno alluso l'onorevole Alessio per deprimerla, e l'onorevole Ferri per lodarla, dovesse compiersi con così grande ampiezza di vedute e con così grande larghezza di mezzi e di fini, vi sarebbe stato proprio bisogno di questo disegno di legge? (*Interruzioni*).

Da parte dell'onorevole Alessio si parlava di questa legge come se contenesse la concessione di qualche privilegio. Ora, se si vogliono fondere queste società, si possono fondere anche senza bisogno del nostro permesso; e la questione del recesso, da un punto di vista pratico, si risolve facilmente, mettendo nel preventivo della combinazione che si vuol fare qualche centinaia di migliaia di lire di più o di meno, non per decidere la minoranza, ma per far star quieto qualcuno che sia un po' irrequieto. (*Commenti*).

Credere che una simile combinazione possa dipendere da questo articolo di legge, francamente mi pare ammettere una grande sproporzione fra i mezzi e i fini, che si vogliono raggiungere.

Sotto un secondo punto di vista, poi, la discussione avvenuta esorbita dalle finalità

concrete del disegno di legge, che abbiamo presentato, giacchè a proposito di esso si è discusso quasi che ci dovessimo preoccupare delle condizioni generali, in cui versano le società commerciali italiane.

Non sono liete, siamo perfettamente d'accordo. Forse, volendo fare un po' di patologia di questo male, mi accosterei al punto di vista, direi, di filosofia politica dell'onorevole Alessio. È un punto di vista, che può sembrare il più accademico, ma che in realtà è il più pratico di tutti; e io credo con lui che sia assai più questione di costumi e di formazione di abito economico anzichè di questa o di quella disposizione formale di legge.

Ad ogni modo (mi perdoni la Camera questa digressione, che mi sarei voluto di proposito interdire) qui non si tratta di sapere se le nostre società commerciali vadano bene o vadano male, abbiano o non abbiano bisogno di una legge di riforma.

Questa riforma è vivamente sentita; impegni sono stati presi dinanzi alla Camera da tutta una serie di ministri di grazia e giustizia, tra i quali sono anch'io; che se, per altro, queste promesse non sono state finora mantenute, vogliate pur credere che la ragione principalissima va ricercata nelle difficoltà inerenti all'argomento.

Nondimeno io non ho difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno della Commissione, che vuole da parte del Governo l'impegno della presentazione di un disegno di riforma fondamentale. Una cosa, però, è certa: che, presentando questo disegno di legge, nei propositi del Governo non era e non poteva essere, per la natura stessa del provvedimento che si proponeva, alcun pensiero di rimediare ai mali permanenti degli organismi delle nostre società.

Il progetto di cui ora si discute, è di carattere contingibile ed urgente.

Ed è proprio curiosa la situazione mia; ed io sembro perseguito da uno strano destino! A proposito della legge per la difesa politico-militare dello Stato, mi si voleva costringere ad ammettere che si trattasse di una legge di eccezione, mentre ero onestamente convinto che tale non era; ora, per contrario, a proposito di questa legge, che io annuncio essere una legge di eccezione, vengono fuori tutti i desideri, tutte le aspirazioni, tutte le esortazioni a varie riforme di carattere non temporaneo, ma organico e definitivo.

Age quod agis; non sarebbe questo veramente il momento.

Sotto questo aspetto, avrebbero del tutto ragione le osservazioni fatte stamane dall'onorevole Cavagnari, con la sua proposta di sospensiva, e dall'onorevole Alessio nella chiusa del suo discorso, quando ha detto che non si riformano gli articoli di un Codice in quattro battute. Sebbene non si possa, dall'altro lato, giustamente convenire nella critica fatta dall'onorevole Alessio: cioè, che questo disegno di legge sia stato presentato in maniera precipitosa, quando si pensi che dal 18 febbraio è dinanzi alla Camera e che non è proprio colpa nostra se viene alla discussione della Camera in uno degli ultimi giorni di questo periodo di lavoro parlamentare.

Questo nostro provvedimento si collega con quella, purtroppo, oramai numerosa serie di provvedimenti presi in via d'urgenza di fronte alle condizioni davvero eccezionali, che il mondo e il nostro paese attraversano. È un provvedimento che va considerato con quegli stessi criteri, onde si può considerare, ed è stato considerato, il disegno di legge sulla moratoria.

Senonchè è accaduto questo fatto notevole: nessuno ha trovato da ridire su tutto ciò che abbiamo fatto per decreto-legge. Abbiamo, nella moratoria, invaso il campo dei diritti individuali; abbiamo fatto del Governo un commerciante all'ingrosso di grano, impegnando il bilancio dello Stato per più e più decine di milioni; eppure in tutto questo ci hanno accusato di timidezza eccessiva, e quando ci siamo trovati di fronte a diritti individuali, dinanzi ai quali ci siamo arrestati, ci hanno rimproverato di non aver fatto abbastanza, come con le requisizioni del grano, e così via via.

Quando, invece, siamo arrivati alle società anonime, ci siamo trovati di fronte ad una sensibilità così squisita, che si è data la stura a tutte le discussioni... (*Interruzioni*).

Tornando, dunque, al punto di partenza, il disegno di legge è determinato da ragioni d'urgenza. Il primo articolo ha il carattere d'interpretazione autentica, e nessuno ha messo in dubbio che tale ne sia la portata.

È tempo ormai di provvedere a mezzi moderni, a meccanismi agili, e sia pure arditi, che diano rimedio ai mali cagionati dalla tradizione; e sarebbe - a mio avviso - opportuno che i Parlamenti moderni avessero un proprio organo di interpretazione autentica permanente, tagliando così corto

alle troppe dispute che sorgono. Dal 1865 ad oggi ancora non sappiamo se i germani debbano avere la quota di diritto o la quota di fatto. (*Interruzione*).

C'è la Cassazione, è vero. Ma non sempre la giurisprudenza della Cassazione è concorde e pacifica. Ad ogni modo, poichè questo ufficio per l'interpretazione autentica delle leggi manca oggidi, e non v'è altro modo d'interpretazione autentica se non quello della legge approvata dal Parlamento, così l'articolo 1° del nostro disegno di legge propone una interpretazione autentica, sulla quale sono concordi tutti i trattatisti e tutta la dottrina, credo senza eccezioni: sono, invece, divergenti le Corti di giustizia.

Nessuna innovazione istituzionale, dunque, ma semplice risoluzione in via d'interpretazione autentica di una questione controversa.

Articolo secondo: sospensione per un anno del diritto di recesso: ecco tutto il contenuto di questa disposizione. La Camera la respinga o l'accolga: premetto quanto dirò più in là, e cioè che noi non facciamo la questione politica in questi argomenti. Però, la Camera abbia presente la portata del tutto temporanea della disposizione, in riguardo alle condizioni eccezionali del momento economico del nostro paese. Quindi, non c'è che da fare questa sola indagine: che cosa noi sacrifichiamo con questa forma di sospensione, e se quindi abbiamo la facoltà di farlo; secondariamente, se, in merito, ciò si giustifichi. Una questione di forma e una questione di sostanza.

Questione di forma. Il diritto di recesso rappresenta un diritto quesito, sicchè possa un Parlamento incidere su di esso, col sospenderlo o con l'abolirlo? Questione accademica, su cui sorvolo. La Camera, la Dio mercè, non è l'ambiente propizio alle discussioni accademiche.

L'onorevole Belotti ha accennato (e, secondo me, con ragione) che qui versiamo in tema d'aspettative, tutto essendo subordinato non solo ad elementi di fatto, ma ad una valutazione soggettiva degli elementi di fatto, se ed in quanto quella fusione o quell'aumento di capitale, eseguito o non eseguito in quella maniera, possa apparire, o meno, lesivo dell'interesse individuale. Ad ogni modo, secondo me, se volete sul proposito la mia opinione d'accademico, qui noi non versiamo nell'ipotesi d'un diritto contrattuale, sicchè un Parlamento debba

necessariamente, quando si tratti di toccarlo, aver maggiori preoccupazioni e procedere con più rigorosa cautela.

Il diritto di recesso non discende dalla natura contrattuale del vincolo, che collega tutti i soci; anzi, in certo senso, direi che il diritto di recesso è contro la natura contrattuale del vincolo tra i soci; e ciò per una ragione assai semplice: perchè un vincolo contrattuale può essere e può non essere nella sua inscindibile unità; ma il recesso, così come si pone nella nostra legislazione, per cui, dato un vincolo che collega, sia pure per ragione di volontà, cinque individui, di fronte al dissenso, non già che si rescinda il rapporto giuridico nella sua totalità, non già che la maggioranza trascini... (*Interruzioni*).

MARCHESANO. Pei dissenzienti si rescinde.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi felicito con la franchezza del mio amico Marchesano, il quale risolve la questione con un semplice taglio dato dal suo pesante avambraccio. (*Interruzioni*).

Dico che sono questioni di studio; ma non credo che si possa parlare di rescissione, quando il contratto continua ad esistere per la maggioranza.

Ad ogni modo, secondo me, e secondo la opinione più seguita, trattasi veramente di un diritto conferito dalla legge, per quella qualità semipubblicistica delle società anonime, che i Tedeschi hanno portato alle ultime conseguenze: dal momento che la società è considerata un corpo, una persona morale, è soggetta interamente al diritto pubblico. Noi siamo in una via di mezzo: non ci siamo ancora decisi tra il carattere di diritto pubblico ed il carattere di diritto privato; v'è qualche cosa che attiene all'uno, e qualche cosa che attiene all'altro. Secondo me, il diritto di recesso è un'affermazione della natura pubblicistica delle società anonime; e quindi, in un certo senso, possiamo dire: il Parlamento ha dato ed il Parlamento toglie; sia fatta la volontà del Parlamento.

Ad ogni modo, questa è una questione di carattere ozioso: perchè ammettiamo pure che il diritto di recesso sia individuale, puro e semplice, da assomigliarsi a tutti i diritti individuali; ma, domando, è o non è un diritto individuale perfetto anche quello del povero operaio o del modesto borghese, che ha portato i suoi risparmi ad una Banca,

con la sicurezza, sino ad una certa cifra, di poterli riscuotere?

Questo è un diritto perfetto; e pure nessuna coscienza giuridica s'è ribellata, nessun senso di ripugnanza s'è provato... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

ALESSIO. È diverso il caso.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Naturalmente è diverso (*Interruzione del deputato Alessio*). Scusi, onorevole Alessio, non gareggi per sicurezza di opinioni con l'onorevole Marchesano! Sarà pur vero che il contenuto è diverso, ma formalmente è un diritto, e questo diritto noi abbiamo creduto di poter limitare. È o non è un diritto quello del produttore di esportare liberamente la sua merce? Tra i diritti individuali più sacrosanti non vi è quello della libertà di commercio? Ora i nostri divieti di esportazione che cosa hanno fatto se non limitare questo diritto individuale, che si attiene allo svolgimento della propria attività industriale ed economica? Dunque, io non so comprendere perchè dobbiamo provare tanto scrupolo nel limitare questo diritto di recesso, questo diritto di una minoranza capitalistica (perchè qui non vi è nemmeno la questione del proletario, o delle classi lavoratrici, e la minoranza è composta di capitalisti al modo istesso della maggioranza) quando non l'abbiamo provato allorchè si trattò di limitare veri, propri, sacrosanti diritti individuali? È conveniente intervenire? La eccezionalità del momento, che si attraversa, giustifica l'intervento?

Una voce dall'estrema sinistra. Ora sì, che ci siamo!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Noi abbiamo creduto di sì, per varie considerazioni.

Prima di tutto, io non descriverò la gravità della crisi, che si attraversa, benchè sia facile prevedere com'essa possa anche divenire più grave.

È, quindi, naturale la spinta nelle società anonime, in cui si concentra tanta parte della vita economica del paese, di provvedere alle profonde deficienze, che la crisi, che non ha precedenti nella storia del mondo, come non ha precedenti nelle cause che l'hanno determinata, certamente produrrà.

Come provvedere? Con l'aumento del capitale?

Noi l'abbiamo messo quasi per affermazione di principio, perchè, siccome le ri-

pugnanze per ciò che riguarda il recesso, in caso di aumento di capitale, sono di gran lunga maggiori di quello, che non siano per il caso di fusione, sembrava strano che il provvedimento si dovesse prendere per l'uno dei casi, e non per l'altro. Ma, nel momento, che si attraversa, non occorre essere gran finanziere per comprendere che l'aiuto con l'aumento del capitale sarà il più difficile ad ottenere, appunto per la rarefazione dei capitali. Allora non rimarrà che la fusione.

Ora è evidente che due Società, aventi il medesimo oggetto, e che per l'urto formidabile sofferto a causa delle ragioni a cui ho accennato, si trovano indebolite, il giorno in cui si fondono, potranno procedere come due zoppi che, isolati cadrebbero, a braccetto camminano ancora.

Dato il momento, che si traversa, non è da prevedere una spinta verso gli abusi e le frodi in danno delle minoranze, perchè c'è troppo da badare ai casi propri, per pensare ad inscenare graziose truffe in danno delle minoranze.

Ma prescindendo da questa ragione che ha un carattere del tutto generale e costituisce, direi, piuttosto lo sfondo del quadro anzichè le figure che voglio disegnare, come agisce praticamente il diritto di recesso?

Il diritto di recesso (diciamolo pure, perchè è la verità) dà all'azionista in minoranza qualche cosa, senza dubbio, chè altrimenti non si lotterebbe tanto per darlo o per toglierlo; ma effettivamente che cosa dà? Dà una lite, dà un diritto litigioso.

E, infatti, la legge che attribuisce il recesso in tanto poi praticamente si risolve o meno in un vantaggio dell'azionista in quanto si sa come valutare le quote sociali, perchè se la quota sociale, che l'azionista viene a ritirare in virtù del recesso, è minore anche di quella che effettivamente egli potrebbe godere rimanendo nella società, è chiaro che il diritto di recesso si risolve in un danno anzichè in un beneficio.

Come si valuta la quota? Si valuta in relazione all'ultimo bilancio approvato. Quale è quest'ultimo bilancio? Qui navighiamo in pieno dubbio di giurisprudenza.

È l'ultimo bilancio dell'ultimo anno di esercizio approvato, è un bilancio fatto apposta per quella fusione o per quell'aumento di capitale a cui il recesso si riferisce?

Sono questioni, la cui soluzione voi ben comprendete quale influenza abbiano nella

valutazione del diritto di recesso e come colorino o meno di maggiore o minore ingiustizia il diritto dell'azionista, perchè, se per caso si dovesse ammettere che il recedente possa valutare la sua quota sopra un bilancio fatto nel periodo in cui la crisi non imperversava, voi vedete come in questo caso il diritto di recesso si tradurrebbe in un vero ingiusto danno arrecato alla maggioranza ed in un indebito arricchimento della minoranza.

È una serie di questioni, e di questioni formidabili, che si risolvono in esami di bilanci e di portafogli, in ricerche diligenti, minuziose, di attività sociali.

Ora io non mi metto dal punto di vista così severo, onde anche qui dentro il diritto di recesso fu qualificato come un mezzo di ricatto, che si esercita dalla minoranza in danno della maggioranza: non voglio fare di queste ipotesi così catastrofiche e pessimistiche; ma prego la Camera di considerare, per mettersi dal punto di vista se l'eccezionalità del momento giustifichi oppur no un provvedimento eccezionale, di considerare - dicevo - se sia proprio questo il momento opportuno di fare che tutte le nostre società s'ingolfino in litigi, e che vedano esaminati e spulciati i propri bilanci ed i propri portafogli.

E non basta ancora. E qui vengo all'argomento, che - dirò con frase dantesca - constitui il punto che mi vinse. Quale è la portata del recesso? La portata del recesso è una liquidazione parziale. Il recesso suppone una liquidazione parziale. In virtù del recesso, vi sarà una quota *x* di azionisti che, in luogo di restare partecipanti di una azienda, con tutti i suoi rischi e le sue alee, ricava danaro smobilizzando.

Era proprio in questo momento, nel momento della moratoria, nel momento dell'esportazioni arrestate, nel momento di crisi di lavoro, nel momento delle Borse chiuse, era proprio in questo momento che si doveva riconoscere ad una minoranza questo privilegio di poter ritirare le proprie ragioni?

Badate, l'ipotesi della legge, quando conferisce il diritto di recesso, è questa, altrimenti la legge non si giustificherebbe: che la minoranza sia stata danneggiata da una deliberazione della maggioranza, e che sfugga a questa ingiusta pressione col liquidare la sua quota e andarsene via. Ma in un momento come l'attuale, in cui l'azionista che ha la sua azione non la può negoziare nor-

malmente, perchè le Borse son chiuse, quando la minoranza possa avere l'occasione di recedere, sono autorizzato a credere che non sarà già perchè una frode fu consumata che il diritto di recesso venga esercitato, non sarà già perchè una frode sarà fatta in danno della minoranza, non sarà già perchè la minoranza non trovi di sua comodità di restare nella società, ma sarà, invece, perchè smobilizza, perchè in questa maniera raggiunge quello scopo che tutti coloro che avevano danaro depositato (che pure era danaro) non hanno potuto raggiungere, esigendolo: no, l'azionista, che si trova coinvolto in questa spaventosa crisi, che va incontro a tutte queste alee, di fronte allo sforzo della maggioranza di fronteggiare una situazione gravissima e di provvedere col sacrificio collettivo e sociale a tener su l'azienda, proprio in questo momento fa l'atto simpatico, fa l'atto di grande solidarietà dicendo: datemi i danari e me ne vado!

A me questo è sembrato veramente dannoso, veramente pericoloso, prescindendo da ogni altra considerazione!

Si è pur alluso alla nazionalizzazione o snazionalizzazione del capitale, appunto per la virtù internazionale di esso; e non è eccessivo il credere che non poco capitale delle nostre società, quali che esse siano, è capitale straniero; e nel momento in cui noi discutiamo vi è la tendenza di tutto il capitale straniero di tornare verso la propria nazione. (*Commenti*).

Io non faccio questioni nè di Est nè di Ovest, nè di Nord nè di Sud; mi riferisco a tutto quel qualsiasi capitale straniero che è impiegato nelle nostre società, e a cui noi, col diritto di recesso, diamo la via semplicissima di andarsene, aggravando i cambi a danno nostro.

Queste considerazioni, nel loro complesso, mi sembrarono veramente gravi e veramente decisive, e fu perciò che noi proponemmo quella disposizione.

La Commissione ha lavorato intorno ad essa con grande amore, e indubbiamente ha fatto meglio; ma io non vorrei, dalle cose che sono state dette, ripetere qui il motto che il meglio è nemico del bene. E debbo anche aggiungere, e certamente con mio profondo dispiacere, che quell'*aliquo dato aliquo retento*, quel *do ut des* che si verifica fra Ministero e Commissione, e che rappresenta quella forma di transazione politica perfettamente lecita e perfettamente ammessa, questa volta non ha neppure

portato ai risultati utili del pieno accordo fra Ministero e Commissione, perchè l'accordo non c'è, o almeno non è completo su tutti i punti. (*Commenti*).

Ma, ripeto, prescindendo da questioni, che io reputo minori, quale può essere l'interpretazione autentica dell'articolo 164, quale può essere la conseguenza di rendere permanente l'abolizione del diritto di recesso per l'aumento del capitale? In tali questioni io consento con la Commissione; ma, per altro, esse non sono di tanta importanza che possano indurre a una sostanziale riforma, sia pur parziale, del Codice, ond'è che occorre tornare alla piena transitorietà di tutte le disposizioni, che il disegno ministeriale proponeva.

SCIALOJA, *relatore*. L'articolo 1° è definitivo...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sta bene, ma non è un punto essenziale. Dunque, qui il dissenso si è accentuato nei discorsi degli oratori per ciò che riguarda l'articolo 4, proposto dalla Commissione.

L'articolo 4 è mosso da questo pensiero: riconosciuta la giustizia della proposta onde si sospende temporaneamente l'esercizio del diritto di recesso, si trattava di vedere se alcune garanzie sussidiarie potessero o no esser date alle minoranze.

La Commissione ha proposto un articolo 4, nel quale il Governo non ha potuto consentire per le ragioni dette dai precedenti oratori, ai quali mi rimetto. Sono convinto che dal punto di vista sociale, da cui questa legge è mossa, l'articolo 4, proposto dalla Commissione, rappresenta qualche cosa che peggiora l'attuale diritto di recesso. Sono convinto che una società tra il guaio del recesso e il guaio di questa specie di padroni, in casa — per così dire — quali sarebbero gli esperti, escogitati dall'articolo 4 della Commissione, preferirà come un male minore il diritto di recesso.

Il Governo aveva proposto un'altra soluzione, che, mentre dava ragione alle preoccupazioni della Commissione, era più rispettosa del diritto di giusta libertà, che compete alle maggioranze.

Non entro nei particolari delle critiche di questa disposizione da me proposta. Potremo discuterle se e quando verremo all'esame dell'articolo 4; ma concludo, oramai, il mio dire, pregando la Camera di acconsentire al punto di vista eminentemente transitorio, da cui il disegno di legge

è stato ispirato, e di voler sentire, come il Ministero ha sentito, e, soggiungo, profondamente sentito, che questo provvedimento giovava al paese ed all'economia nazionale e che non fosse proprio questo il momento migliore perchè noi aiutassimo quel movimento del « si salvi chi può », che si determina appunto quanto si tratta di crisi. Noi credevamo — come crediamo — che una remora a questa spinta eminentemente egoistica fosse richiesta e fosse degna e nobile, avuto riguardo al momento che si traversa.

Ripeto: noi non faremo una questione politica a questo proposito, ma abbiamo il diritto di confidare che la Camera avrà in questa materia il medesimo sentimento, che il Governo ha avuto. (*Vive approvazioni — Applausi al centro.*)

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, chiedo se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, pongo ai voti la chiusura, riservando la parola alla Commissione.

(*La chiusura è approvata.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

RAVA, *presidente della Commissione.* Come presidente della Commissione lascio il compito di rispondere per la parte tecnica e giuridica della legge al valoroso relatore che ne ha diritto e dovere, e ringrazio l'onorevole ministro di avere sgombrato il terreno da due singolari critiche alla legge, fatte, una questa mattina e l'altra nel pomeriggio. L'avrei fatto a nome dei colleghi.

L'onorevole Alessio ha notato stamane che si tratta di una legge speciale per creare un istituto di credito, e ha chiesto a noi e all'onorevole ministro del tesoro la ragione, la necessità, la forma e la funzione di tale istituto, e le sue relazioni con la politica del tesoro (anzi con le due politiche del tesoro) e cogli istituti di emissione.

L'onorevole Enrico Ferri ha detto oggi che è inutile che discutiamo di provvedimenti generali sul Codice di commercio, perchè tutti sanno che si tratta di costituire una banca nuova, utile alle esigenze economiche del momento e rimedio all'anemia economica.

Io debbo dichiarare alla Camera che, d'accordo col Ministero, siamo stati eletti dagli Uffici e abbiamo esaminato il pro-

getto di legge, per la riforma di due o tre articoli del Codice di commercio, non per questioni del Tesoro. Questo era il nostro compito: a questo abbiamo adempiuto. E abbiamo formulato (modificando il testo ministeriale) proprio degli articoli per inserirli nel Codice e non per altro.

La legge ha due parti, una stabile, una temporanea.

Il primo articolo (o prima parte) risponde a una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che, come è nel disegno ministeriale, presentava una disposizione permanente da introdurre nel Codice di commercio, anche per evitare dannose incertezze di giurisprudenza. Su questo articolo tutti, pare, siamo d'accordo. La Commissione, su cui si sono scagliati tanti strali, lo ha, con severo studio, in parte modificato, e noi abbiamo creduto bene di farlo, coll'assenso anche dei ministri che intervennero nella discussione, e che giudicarono quelle modificazioni buone e ragionevoli. Oggi sono venute le critiche aspre di vari oratori, ma noi ancora speriamo che il 1° articolo sia accolto col nostro testo! La logica ha le sue ragioni o almeno le sue speranze.

L'onorevole Alessio (dopo aver parlato della politica del tesoro) disse che questo progetto toglie agli azionisti il diritto di recesso, ed ha lodato infine il Ministero, dopo averlo tanto criticato, perchè in qualche modo col suo progetto meglio tutelava il diritto di recesso.

L'onorevole Alessio forse non ha letto la relazione della Commissione. Noi abbiamo, discutendo a lungo coi ministri, cercato di temperare l'abbandono, proposto dal Ministero, del diritto degli azionisti. Gli articoli sono chiari e basta leggerli.

L'onorevole Ferri ha consigliato di fare queste riforme con un piano organico e ha detto che a noi manca. Ricordo che già parziali riforme furono presentate dall'onorevole guardasigilli Ronchetti e dal ministro di agricoltura, che ero allora io, e si riferivano ad alcuni articoli sulle Società anonime che davano luogo a danni e a reclami. Il progetto (1904) regolava anche la nomina degli amministratori, per evitare pure le fusioni dannose agli azionisti; ma non ebbe forza al Senato. Le basi di tali proposte sono nel progetto della riforma delle Società anonime, che studiò a fondo una Commissione di dotti giuristi ed ebbe relatore l'illustre professore Vivante. Il piano dunque esiste. E con un nostro ordine del giorno infatti si sollecita e invoca la riforma completa delle società.

Tanto il Ministero di allora, quanto ora noi, abbiamo così obbedito a tale piano organico; secondo quella relazione di giuristi che studiarono la riforma di codesti istituti del Codice di commercio.

Questi nuovi articoli sono tolti in parte da quegli studi e (come ha spiegato bene l'onorevole guardasigilli) per una parte danno una chiara interpretazione del codice di commercio nostro, che oggi è interpretato diversamente, e in altra parte regolano il recesso e le azioni privilegiate che in fatto esistono e il codice nostro non disciplina. Parve opportuno farlo, poichè la proposta del Governo, pure a tali azioni si riferiva.

Questo articolo fu accolto dal ministro, persuaso che non giovava parlare solo per incidente (come era nell'articolo secondo, proposto) delle azioni di privilegio, ma che era bene dare una norma chiara, precisa, salvo alla Camera di discuterla e magari non accettarla. E l'articolo fu scritto.

L'unico punto di dissenso parziale tra il Ministero e la Commissione (ossia la minoranza della Commissione, a dire preciso) è la questione del recesso, che è grave. Non già per il recesso, in caso di aumento del capitale. Tutti gli studi hanno dimostrato che è opportuno rendere permanente in tale caso il divieto del recesso, come si fa nelle altre legislazioni. La Commissione non vi ebbe difficoltà, così invocavano la Federazione delle Società anonime, i giuristi, le Camere di commercio, e i tecnici, così subito acconsentirono anche i ministri e la Commissione. Restava il recesso in caso di fusione di Società. Il progetto ministeriale toglieva il diritto al recesso in questo caso (solo per un anno); ma per i singoli azionisti era perdere un diritto sancito dal codice e in casi così importanti.

A noi è parso che questo non fosse un provvedimento transitorio per un anno, come è detto nella relazione ministeriale e ha ripetuto l'onorevole Ferri; ma che, una volta sospeso il diritto di recesso, e fatta la fusione, il diritto fosse perduto definitivamente. Si è parlato di tale diritto di recesso come di manovra di alcuni per aver compensi. E sia. Ma ci sono i molti casi di piccoli azionisti ignari, sacrificati nella fusione di Società.

Nel favorir le fusioni vi è lo scopo che ha lumeggiato così bene il guardasigilli, di poter rinforzare certi organismi che sono deboli, e in questo momento hanno bisogno, date le condizioni illustrate dalla Com-

missione e dallo stesso Guardasigilli, di rinfanciarsi. Ma ci sono i casi di fusione in cui una Società ha danno ed è vittima dell'azione della maggioranza degli azionisti. Si sa che gli stessi amministratori possono ora governare due società.

La Commissione ha consentito, dopo discussioni, anche a questo, ma non ha creduto di togliere completamente quel diritto di recesso che non sarà nelle leggi estere, ma, quando fu messo nelle leggi italiane, fu lodato come una forte difesa dei piccoli, dei deboli e dei singoli, contro manovre di grossi: si è trovata titubante (anche di fronte alle necessità gravi del momento) ed ha cercato di modificare il provvedimento mediante l'istituto nuovo del ricorso al tribunale, facoltà da dare agli azionisti dissenzienti, sperando che sia efficace il ricorrere ad un magistrato perchè conosca con aiuti di tecnici (ragionieri, ecc.), se veramente si tratta di un provvedimento utile alla Società, che salvi il debole e lo unisca ad un altro ente per formare un organismo vitale, oppure se sia un provvedimento o un colpo di maggioranza che toglie la vita ad una società piccola, ma sana, per fonderla con un'altra, che non va bene e forse non arriva a buoni risultati.

Mossi dal desiderio di evitare tale male, varie proposte si studiarono, presentate dai colleghi più versati e pratici di queste cose.

Così è uscito il nostro articolo a tutela dei minori azionisti, ed ha raccolto l'unanimità della Commissione.

Publicata la nostra relazione, il Ministero l'ha meditata ed ha presentato, dopo, un articolo quarto che sostituisce quello presentato da noi.

Invece che al Tribunale il ricorso si fa alla Corte di appello; ma non dal singolo azionista; bensì da un quinto degli azionisti. La Commissione si è radunata ed ha giudicato in maggioranza (non potevo dire a unanimità) che questo articolo si poteva accettare, e che, date le circostanze del momento, poteva rispondere anche meglio alle esigenze pratiche per poter, senza correre rischio di recar danno con sindacati di estranei alla vita della Società, risolvere questo problema di urgente necessità in condizioni straordinarie. Ma ha notato che ai singoli veniva così tolto il diritto di tale ricorso, dovendo essi unirsi per dare voce ai diritti dei minori e dei singoli azionisti, di quelli insomma che posseggono poche azioni e non hanno mai il mezzo di farsi valere verso chi ne possiede molte e sta nelle

grandi città, e conosce gli agenti di cambio e ne riceve notizie. È già difetto noto delle nostre Società anonime, la poca difesa del singolo azionista: questo si cercò. E ora?

L'onorevole Alessio ci ha criticato, e ingiustamente, non tenendo conto dell'opera fatta sul progetto ministeriale, e dell'aggiunta che dà un'istituzione buona, con la quale si è cercato di salvare, quanto più si potesse, del diritto al recesso, che è tutela dei più deboli. Date le sue premesse, credevamo aver lode da lui.

Potremo avere sbagliato, secondo il parere degli oratori di oggi, ma, secondo l'opinione nostra e le tendenze e gli studi che ci ispiravano, non crediamo di avere sbagliato, tant'è vero che lo stesso ministro guardasigilli, col suo articolo sostitutivo, entra nel concetto che era stato affermato dalla Commissione, e che oggi fu tanto criticato, poichè da cinque ore si discute e con nostra sorpresa, difendendo più l'utilità della concentrazione dei capitali, che non la tutela dei minori, cui noi avevamo pensato. Abbiamo pure messo un nuovo articolo a garanzia delle società cooperative, e speriamo sia salvato.

Non aggiungo altro. Il tempo stringe.

Vedrà la Camera, dopo tutto quello che è stato posto in luce sulle condizioni eccezionali del momento, se convenga abolire o no il recesso, e se convenga o no salvare qualche diritto a coloro che per la fusione di società venissero a perdere i loro attuali diritti, o aspettative di diritti, in base ai quali avevano acquistato le azioni, o se convenga venire in altra sentenza.

La Commissione ha lavorato concorde, con amore e cura, esaminando i voti presentati, pensando ai minori e cercando di conciliare i diritti di tutti. (*Approvazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Devo aggiungere brevissime considerazioni per difendere il lavoro della Commissione dal punto di vista tecnico, perchè quasi tutti gli argomenti sono stati svolti dal ministro e dal presidente della Commissione. E dirò solo per quali ragioni ritengo che la Camera debba prendere in considerazione gli articoli della Commissione, piuttosto che quelli del Ministero.

Sul primo articolo non v'è dissenso sostanziale. Il testo della Commissione è formulato con maggior cura dei particolari, perchè essa ha opportunamente voluto proporre un articolo nuovo in sostituzione di

quello corrispondente del Codice di commercio, per evitare la necessità di un successivo lavoro di coordinamento, come sarebbe indispensabile secondo il testo dell'articolo ministeriale. Infatti, anche secondo il progetto ministeriale, l'articolo primo contiene una riforma definitiva che deve trovare posto nel codice di commercio.

Circa l'articolo secondo la Commissione non ha fatto innovazioni radicali, tranne una di cui parlerò dopo, ma ha inteso semplicemente svolgere, evitando la possibilità di liti, il testo ministeriale che appunto perciò non potrebbe essere accolto integralmente, neanche nel caso che non si volessero approvare le proposte della Commissione.

Infatti l'articolo secondo del testo del Ministero, accenna all'emissione di azioni privilegiate, a proposito del recesso, senza coordinare questa modifica a quella necessaria dell'articolo 164, di modo che non aggiungendo, come abbiamo fatto noi, la modifica dell'articolo 164, l'articolo secondo del testo ministeriale fa sorgere il dubbio se siano o non siano risolte le questioni che si fanno adesso per l'emissione di azioni privilegiate. E a questo proposito la Commissione, modificando lievissimamente l'articolo 164, ha compiuto opera modestissima, perchè non solo si è limitata a svolgere un concetto già contenuto nell'articolo secondo del disegno di legge del Ministero, ma nel far questo ha risolto puramente una questione di applicazione della legge vigente, con una interpretazione autentica, perchè allo stato attuale nella dottrina e nella giurisprudenza è disputa vivissima, che divide i giuristi in due scuole quasi uguali di importanza e di numero, se cioè le azioni privilegiate si possano emettere, anche quando non siano considerate nell'atto costitutivo originario. Ora se si è toccata questa materia a proposito del recesso per aumento di capitale, era opportuno risolvere questo dubbio derivante dalla formola dell'articolo 164. Quindi questa modificazione, non ha importanza maggiore di quella proposta dal Ministero nell'articolo 1, sulla quale il consenso è unanime.

L'unica proposta della Commissione, che ha importanza sostanziale, è quella dell'abolizione definitiva del recesso per l'aumento del capitale. La Commissione ha creduto di accogliere qui un voto ormai antico, perchè fin dal 1895, nei primi lavori di riforma dell'attuale codice, è stata concordemente domandata questa abolizione;

e la Commissione ha inoltre seguito un criterio di opportunità, facendo questo semplice ragionamento: se la sospensione del recesso per aumento di capitale rimane temporanea, come è per la fusione tanto secondo il disegno del Ministero quanto secondo quello della Commissione, accadrà molto facilmente che alla scadenza del termine della sospensione saranno tante le voci e le pressioni degli interessi pratici e dei corpi competenti che si dovrà prorogare la sospensione del recesso così per l'aumento del capitale come per la fusione. Ora la Commissione non intende affatto rafforzare questa sospensione più o meno definitiva per la fusione, perchè ritiene che sia soltanto per ragioni eccezionali, di cui riconosce nel momento attuale la fondatezza, che si possa parlare di sospensione del recesso per fusione.

Dopo aver fatte queste brevissime considerazioni, in linea generale, mi riservo di svolgere altre osservazioni particolari nella discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

Chiusura e risultamento della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali (356):

Presenti e votanti . . .	280
Maggioranza	141
Voti favorevoli . . .	269
Voti contrari	11

(*La Camera approva*).

Costituzione ed erezione in ente morale autonomo di un Istituto nazionale di soccorso agli insegnanti delle scuole medie governative ed alle loro famiglie (78):

Presenti e votanti . . .	280
Maggioranza	141
Voti favorevoli . . .	264
Voti contrari	16

(*La Camera approva*).

Aumento di lire 1,000,000 al contributo ordinario dello Stato, nella spesa per la Somalia italiana, nell'esercizio finanziario 1914-15, ed assegnazione straordinaria di lire 270,000 a carico dell'esercizio stesso, per il definitivo assetto delle nuove occupazioni in quella Colonia (351):

Presenti e votanti . . .	280
Maggioranza	141
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	22

(*La Camera approva*).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana (230):

Presenti e votanti . . .	280
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	260
Voti contrari	20

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1914 al 30 giugno 1915 (26):

Presenti e votanti . . .	280
Maggioranza	141
Voti favorevoli . . .	269
Voti contrari	11

(*La Camera approva*).

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo (116):

Presenti e votanti . . .	280
Maggioranza	141
Voti favorevoli . . .	272
Voti contrari	8

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abisso — Abozzi — Adinolfi — Agnesi — Albanese — Albertelli — Alessio — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Arcà — Arrigoni — Artom.

Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Belotti — Beltrami — Berlinieri — Bertesi — Bettolo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bocconi — Bonacossa — Bonino Lorenzo — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Bouvier — Bovetti

— Brandolini — Bruno — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Callaini — Camagna — Camera — Capaldo — Capitano — Cappelli — Caputi — Carcano — Caron — Cartia — Casciani — Caso — Casolini Antonio — Cassin — Cassuto — Cavagnari — Cavallera — Cavazza — Ceci — Celli — Centuriore — Cermenati — Chiaradia — Chidichimo — Chiesa Eugenio — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciccarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cicogna — Cimorelli — Cioffrese — Ciriani — Cirmeni — Ciuffelli — Coeco-Ortu — Colonna di Cesarò — Comandini — Compans — Congiu — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro.

Da Como — Danieli — De Amicis — De Capitani — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Delle Piane — Dello Sbarba — Dentice — De Vargas — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Caporiacco — Di Francia — Di Giorgio — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Dore — Dugoni.

Facchinetti — Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falletti — Faranda — Fazzi — Ferri Enrico — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camilo — Fornari — Fortunati — Fraccaereta — Frugoni — Fumarola.

Galli — Gambarotta — Gasparotto — Gerini — Giacobone — Giampietro — Giovanelli Edoardo — Girardini — Giretti — Gortani — Grassi — Gregoraci — Grippo — Guglielmi.

Joele.

La Pigna — Larussa — La Via — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero.

Maffi — Manfredi — Manna — Maraini — Maraugoni — Marazzi — Marcello — Marchesano — Mariotti — Martini — Masini — Materi — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mendaja — Miari — Miccichè — Milano — Mirabelli — Modigliani — Montauti — Montresor — Morando — Morisani — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nasi — Nava Cesare — Nunziante — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pala — Pantano — Paparo — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Perrone — Petrillo — Pezzullo — Pic-

cirilli — Pietravalle — Pietriboni — Pipitone — Pistoja — Pizzini — Porcella — Pozzi.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Rava — Reggio — Rellini — Restivo — Ricci Paolo — Rindone — Rispoli — Riseti — Rizza — Rizzone — Rodinò — Roi — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rota — Rubini.

Sacchi — Salandra — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Sanjust — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Scalori — Schiavon — Scialoja — Sciorati — Serra — Sichel — Sighieri — Simoncelli — Soderini — Soleri — Solidati-Tiburzi — Somaini — Sonnino — Speranza — Storoni.

Talamo — Tassara — Taverna — Teodori — Torlonia — Torre — Tortorici — Tovini.

Vaccaro — Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Venino — Veroni — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo :

Baccelli Alfredo. — Bonicelli.

Ginori-Conti.

Hierschel.

Longo.

Pennisi.

Rossi Cesare — Rossi Gaetano.

Tamborino.

Sono ammalati :

Berti.

Campi — Canevari — Casalini Giulio.

De Marinis.

Giuliani.

Manzoni — Masi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti.

Nitti.

Ottavi.

Ronchetti.

Scano.

Toscanelli.

Assenti per ufficio pubblico :

Appiani.

Meda.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio.

L'onorevole Alessio ha chiesto di parlare per fatto personale. Lo indichi.

ALESSIO. Non intendo di riprendere la discussione generale per giustificare due fatti personali che ho con l'onorevole Orlando e con il collega onorevole Ferri; ma siccome la discussione è delicatissima, intendo soltanto che mi si dia occasione di precisare meglio il mio pensiero, e di difendermi da addebiti che mi sembrano ingiusti, da parte sia dell'amico Orlando, come dell'amico Ferri.

L'onorevole Orlando mi ha fatto amichevole rimprovero di aver presentato questo disegno di legge, nell'intenzione del Governo, con una nota esclusivamente particolarista, nel senso che il Governo abbia in vista un determinato progetto, una determinata combinazione politica ed economica.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Così mi pare di aver capito.

ALESSIO. Mi permetto ora di rilevare che nel mio discorso di stamane ho detto, in via subordinata, che questo disegno di legge darà occasione ad una concentrazione bancaria di cui io vedo i pericoli e di cui ho creduto opportuno di mettere in vista le conseguenze. Quindi, non è che io abbia esaminato il progetto del Governo da un aspetto, come è stato detto, particolarista, ma l'ho considerato nell'effetto immediato, definitivo che esso potrà avere, e che avrà certamente.

Un secondo rilievo debbo fare all'amico Ferri, il quale ha fatto una distinzione nei riguardi del capitale straniero.

Egli ha detto che c'è un capitale straniero che ha una influenza prettamente economica, come il capitale belga, francese, inglese, e che c'è anche un capitale straniero con influenza politica.

Ora io spero che l'amico Ferri vorrà ammettere che questa differenza, che egli ha fatto sui capitali stranieri, l'ho fatta anche io. Mi preme di rilevarlo, perchè la questione è delicatissima, e non vorrei apparire, di fronte ai colleghi ed alla opinione pubblica, come un difensore del capitale straniero con influenza politica in Italia.

Ora io credo che, nei riguardi del capitale straniero, come ho detto stamane, si debba tener conto delle cause particolari alle quali ho accennato, derivanti sia da influenze politiche, sia dalle condizioni

enormemente erronee del nostro sistema di emissione.

Queste le ragioni per cui il capitale straniero tedesco si trova in condizioni tali da fare tutto il male che ha fatto e che ho denunciato, come pure ho ampiamente dimostrato che se questo progetto di legge avesse il fine di combatterlo, non riuscirebbe nell'intento.

Questo ho voluto rilevare perchè il mio pensiero non subisca, eventualmente, interpretazioni che non deve avere.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli ordini del giorno.

Il primo è quello dell'onorevole Meda:

« La Camera, convinta che la fusione con altre società, quando non importa cambiamento dell'oggetto sociale, non debba attribuire ai soci il diritto di recesso, e ciò indipendentemente da condizioni eccezionali o transeunti della economia nazionale, passa alla discussione degli articoli ».

Non essendo presente l'onorevole Meda s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Eugenio Chiesa:

« La Camera, ritenendo - anche in analogia alla legge sugli Istituti di emissione - non essere conveniente che i membri del Parlamento facciano parte dei Consigli di amministrazione delle Società anonime funzionanti quali Istituti di credito, invita il Governo ad uniformarsi a tale criterio nelle invocate disposizioni di riforma generale che esso dovrà presentare sulla legislazione delle Società anonime ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(È appoggiato).

L'onorevole Eugenio Chiesa mi ha dichiarato che intende svolgere, insieme con l'ordine del giorno, anche il suo articolo aggiuntivo, di cui do lettura:

« Al primo e secondo paragrafo dell'articolo 183 sono sostituiti i tre paragrafi seguenti:

« In ogni assemblea ordinaria e in quella indicata nell'articolo 134 si dovrà chiedere al presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione ha sede la Società, la nomina di tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

« Il presidente della Corte d'appello, en-

tro dieci giorni della obbligatoria richiesta, dovrà procedere alla nomina scegliendo i sindaci e i supplenti domandati in un albo che sarà compilato ogni anno dalla Camera di commercio del rispettivo distretto, con le norme fissate per decreto Reale dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

« I sindaci possono essere soci o non soci e sono rieleggibili non oltre due volte di seguito ».

Oltre a quest'articolo aggiuntivo, l'onorevole Chiesa ha presentato anche degli emendamenti che ho già comunicati al Governo.

L'onorevole Chiesa ha facoltà di parlare.

CHIESA EUGENIO. Diceva poco fa uno dei nostri colleghi: Se non c'è il caso speciale, io non voto questo progetto di legge.

Onorevole ministro, ella è uomo da essere creduto, ma non è sempre possibile in ogni caso persuadere, in merito a fatti, s'intende, non in merito a giudizi.

Ora il progetto, checchè si dica, checchè si nasconda, è un progetto particolarista e l'onorevole Alessio, che l'ha esaminato stamane dal punto di vista più alto, non ha potuto escludere l'ipotesi per le circostanze in cui il progetto è stato presentato.

Esso si presenta come un provvedimento di eccezione, tanto che la stampa immediatamente lo ha designato come fatto per una determinata combinazione.

E mi permetta l'onorevole guardasigilli di ricordare che davanti alla Commissione egli disse: « Lo ha voluto il ministro del tesoro ». Il ministro del tesoro disse e non disse che lo voleva il direttore generale della Banca d'Italia; il ministro d'agricoltura soggiunse: « Lo vogliono le società ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Che c'entra tutto questo?

CHIESA EUGENIO. Ella non disse...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ma, onorevole Chiesa, stiamo all'argomento del disegno di legge!

CHIESA EUGENIO. Vedrà che ci sto perfettamente. Ella sa che ho troppa alta stima per lei, perchè non l'abbia a menzionare fuor di posto.

Ma l'osservazione fatta stamane da una autorità come l'onorevole Alessio, che cioè il ministro del tesoro sia un po' troppo spesso legato al direttore della Banca massima di emissione, è tale verità che l'onorevole Pavia, il quale sta qui al mio fianco, può ricordare come io l'abbia già affermata

nella discussione della questione siderurgica.

Quindi non è questa una questione che si riferisca alla persona sua, è questione di massima.

PAVIA. Ma io ho protestato!

CHIESA EUGENIO. Il fatto però sussiste, ed è tanto vero che questo disegno di legge risponde ad un caso particolarista, che immediatamente, dopo che fu presentato (e questo dissi alla Commissione come era mio dovere), alcuno dei maggiori interessati me ne parlarono. Io dissi loro: Esibite la convenzione di cui si tratta, perchè questa potrà far materia di speciale e giusto esame da parte della Commissione. Ma la convenzione non fu presentata e la Commissione non ha potuto esserne edotta.

Se noi andassimo a cercare le origini di questo progetto, troveremmo forse che fu predisposto dall'antico ministro d'agricoltura, che è oggi sapiente consigliere in materia bancaria. Ora, senza fare del pettegolezzo politico, ma per dare alla Camera un criterio con cui modificarlo o respingerlo, basterà sapere che il provvedimento fu così gradito e bene accolto dai promotori di quella nota combinazione bancaria, alla quale già si è fatto cenno, che essi lo hanno chiamato il « nostro progetto » e vanno dicendo che bisogna approvarlo prima del 31 corrente.

Orbene: la impressione che ha avuto chiunque, e quindi anch'io, dal primo esame del disegno di legge, è stata di diffidenza dapprima, naturale, istintiva, come avviene di fronte a qualunque diritto confiscato. Più tardi, dopo un più attento esame qualcuno ha potuto anche dire: qualche buona intenzione forse c'è; ma in un cattivo metodo.

Ciò si spiega: il progetto è apparso come strana efflorescenza in questi momenti, che non sono davvero fatti per ispirare confidenza nelle società anonime: togliere ai minori azionisti anche quelle poche garanzie che erano loro consentite dal Codice, quelle poche trincee dentro cui essi si rifugiavano quando si sentivano assaliti dalle maggioranze strapotenti.

Poi l'urgenza assegnata al progetto, di fronte a tanti altri che dovranno aspettare chissà fino quando: ieri si diceva ad esempio, quello pel dazio sul grano, (che ragioni tecniche, non politiche consigliavano di discutere subito; la proposta di legge pel contratto d'impiego, che pure una gran

massa attendeva di vedere discussa ed approvata).

Oltre a ciò la parzialità del provvedimento — mentre le società anonime — esse e il loro mercato insieme — avrebbero avuto bisogno della riforma totale, istituzionale — di tutta la riforma.

Questi studi durano da oltre un decennio e sono completi, maturi — direi, che c'è pericolo piuttosto, per questo frutto, di vederlo infracidire.

Ogni guardasigilli che è giunto al potere, ha posto la sua pietruzza al mosaico dei progetti per società anonime: se ne dovrebbe trovare a palazzo Firenze uno più bello ancora di quello che a Ravenna ritrae l'imperatrice Teodora.

Ogni ministro d'agricoltura e commercio ha raccolto voti, presenziato e fatto presenziare congressi, date assicurazioni e promesse, visti i danni e i pericoli dell'attuale ordinamento per la sicurezza e il rinascimento delle nostre borse.

Ma tutto invano: la grande riforma dormirà ancora nel bosco come la « belle au bois dormant » finchè trovi il cavaliere per svegliarla e liberarla dagli spiriti maligni.

Intanto la riforma non è venuta: ci è stato presentato questo disegno di legge che è un progetto dal quale non sortirà che un provvedimento di eccezione.

Ecco la prima osservazione d'indole pregiudiziale: più volte in questa Camera furono reclamate e promesse le nuove disposizioni legislative per le società anonime: bisogna presentare il progetto intiero completo organico — e se la Camera poi, per difetto di tempo, avesse creduto di non poter passare alla discussione, si sarebbe anche potuto fare lo stralcio dal progetto delle disposizioni più urgenti e indiscusse.

Questo metodo logico, razionale è mancato.

E noi fummo chiamati invece a discutere di due sole proposizioni: una relativa a conseguire modifiche di forma per l'emissione delle obbligazioni, ed era una semplice disposizione riprodotta da una antica proposta del ministro del tesoro, quando egli era semplice deputato, di sua iniziativa parlamentare e d'altri suoi colleghi. Ma questa serviva precisamente a coprire, a velare, a dissimulare l'altra: la disposizione per l'abolizione temporanea del diritto di recesso, che ha avuto nella disposizione per le obbligazioni il suo mantello di Jafet.

Difatti nel 1915 non c'è ombra, in verità, di avviamento ad emettere obbli-

gazioni, ad aumentare o reintegrare il capitale; forse appena appena la disposizione, che non fu nel progetto ministeriale, ma che viene presentata dalla Commissione, per autorizzare la legale emissione delle azioni di preferenza, potrà avere qualche applicazione.

Per il resto la legge ha questo scopo precipuo: abolire il diritto di recesso per gli azionisti, in caso di fusione di società anonime.

E poichè la relazione e i fatti notorii svelarono subito le intenzioni nascoste (e non c'era davvero ragione di farne mistero) che cioè si tratta soprattutto della sistemazione di taluni istituti di credito, così è bene guardare in faccia chiaramente alla verità della quale si tratta.

Il progetto consta di un provvedimento definitivo e di un provvedimento temporaneo: provvedimento definitivo quello dell'articolo 1, che è come una interpretazione del codice attuale, relativamente alle obbligazioni, interpretazione e provvedimento che possono essere teoricamente utili, non utilizzabili per adesso.

All'articolo 2, il provvedimento temporaneo, abbiamo una specie di moratoria per gli azionisti, imposta loro per un dato periodo di tempo e riferentesi, secondo nella relazione è velatamente espresso, alla utilità di fondere insieme taluni istituti di credito: quelli il cui nome è su tutte le bocche.

Avrebbe detto il direttore generale della Banca d'Italia: vi sono istituti in condizioni normali, ve ne sono in condizioni anormali; ma si tengono, in questi tempi calamitosi, un po' su l'un coll'altro, spalla contro spalla e guai a lasciarne cadere uno: non si sa se potrebbero essere trascinati a cadere tutti.

Narrava un illustre economista di questa Camera — il più illustre — che nel 1891 egli, ministro del tesoro, ebbe a chiamare nel suo gabinetto il direttore della Banca Generale, Allievi, e il direttore del Credito Mobiliare, Frascara: egli consigliò di fondere le loro debolezze e le loro forze; i due non erano cavalli da essere domati; non vollero freni e il 1892 portava ai famosi *craks*.

Non siamo fortunatamente di faccia a medesime condizioni, mi si assicurerà, e lo credo. Ma veramente è questo un altro dei difetti del progetto, di essere ridotto ad una quasi unica principale disposizione che pare debba avere l'aria del salvataggio;

salvataggio di istituti e sta bene; salvataggio qualche volta anche di responsabilità (che nelle fusioni si tumulano, si seppelliscono) e questo non è mai bene. (*Commenti*).

Ora niuno v'è che non debba constatare come il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura abbiano fatto in questi tempi i ponti d'oro alle Banche; i favori nei provvedimenti finanziari decretati - e lo vedremo se e quando si discuteranno - furono molteplici, furono eccessivi: furono anche irrazionali; i privati, i commercianti avranno a fine corrente pagato - quelli che pagano - il cento per cento; le Banche non furono mai obbligate a rendere in pari misura e si sono costituite insolubili debentrici, per quanto largamente sovvenute.

È una politica finanziaria, che può avere anche la sua ragion d'essere in mezzo a tante nostre debolezze, ma il fatto deve constatarsi in questo progetto in cui i favori sono particolarmente continuati.

Si è fatto sorgere il buon miraggio dell'emancipazione dal capitale tedesco e apparse di ragion pubblica che, auspice il Governo e la Banca d'Italia, si costituiva un istituto bancario italiano, dal quale doveva crescere, colla fusione di altre forze, il contrapposto alla Banca Commerciale.

Il Governo però ha continuato a tacere. Fu nel dicembre scorso che venne annunciato la costituzione di una Banca italiana di sconto, e parve questo buon auspicio. Gente di buona volontà in questi tempi grami, nomi distinti di gente attiva e di peso, non possono non meritare appoggio, si disse.

Forse 15 milioni di capitale per fare il *pendant* a chi di milioni ne ha 156, sono pochi; forse essi non furono, di fatto, che un aumento di capitale della stessa Banca di credito provinciale, la motrice dell'operazione.

Ma c'è stato lo slancio di contrapporsi alla Banca più invadente e lo sforzo andava incoraggiato, si è soggiunto.

Si dovranno dunque unire ai 15 milioni della Banca Italiana di sconto i 15 milioni della Provinciale e i 50 milioni della Bancaria (ridotti alla verità effettiva), sicchè andremo intorno ai 60 milioni, non più, i quali, tuttavia, ben diretti potrebbero diventare efficienti sul nostro mercato.

Quanto all'essere controbilanciati di altre influenze ci vorrebbe assai di più: possiamo auspiciarlo: ma per ora ne siamo ancora lontani.

A mio avviso la politica delle Banche deve essere fatta di nuovi capitali. Certo, noi siamo deficienti di capitale e se del capitale sano e volenteroso verrà, lo accoglieremo a braccia aperte, pur mantenendo chiara la direttiva nazionale che dobbiamo avere in tutti i nostri affari. Perchè (onorevole Alessio, me lo permetta, ella che è maestro nostro) a che cosa servirà, ella dice, un nuovo istituto? Quali nuovi affari gli conferirete? Orbene credo che di affari non strepitosi, piccoli, difficili, pesanti, se vuoi, ma buoni, ce ne siano. E se un nuovo istituto saprà costituirsi con vigore, con energia, con onestà e con dirittura, senza e fuori di tutte le influenze politiche; quell'istituto, onorevole Alessio, troverà a lavorare. Lo domandi all'onorevole Dell'Acqua, all'onorevole Giretti, ed anche a me che sono il minore dei commercianti, qui dentro.

Per ritornare al progetto di legge, e precisamente all'articolo 2 del progetto vediamo se e come allo scopo anzidetto serva il provvedimento legislativo proposto.

La Camera conosce che si tratta di abolire il diritto di recesso in caso di fusione e ciò per impedire - specie in questi momenti - al capitale pauroso, attualmente investito nelle azioni, di sottrarsi alla circolazione e di depauperare i bilanci degli istituti che cercano di fondersi per rafforzarsi.

Fatta la legge in pro di queste combinazioni bancarie, essa rimarrà - per un anno - anche a favore di qualunque altra fusione di società anonime che fosse in tale periodo concretata.

Il diritto di recesso, fu detto, contiene spesso un litigio; è un mezzo di ricattare la società, per farsi pagare caro la propria desistenza. Ora questo può anche darsi: ma si deve pure ammettere che ciò avviene soltanto perchè si vuol mutare dagli amministratori la forma, se non lo scopo, della società, così come fu fatta. La società è diventata debole: l'amministratore la vuol fondere: l'azionista dice di no: se lo costringete chi ricatta davvero è l'amministratore.

E d'altronde lo stesso guardasigilli non si nascose, davanti alla Commissione, il fondamento dell'obiezione: - se è buona la disposizione perchè non la fate permanente, - se è cattiva e perchè la fate?

Ma anche volendo ammettere il criterio della coazione, noi ci chiedemmo: - e quale garanzia si può dare almeno in cambio del diritto che si vuole abolire? Nulla proponeva il Governo: non sindacato speciale, non compilazione *ad hoc* di bilanci chiari

e completi e verificati che dessero ragione dell'imposta obbligazione.

A questo proposito nella *Rivista delle Società per azioni* scrisse il Cimino, nel giugno 1913: « Sta di fatto che tutti i diritti ha la maggioranza di una Società per azioni, e nessuno, o irrisonori, ne hanno le minoranze e i singoli soci. La metà più uno degli azionisti, — e qualche volta artificialmente formata — avrà dettata la sua legge alla metà meno uno? e questa dovrà essere sacrificata in ogni modo ».

Ed è anche veramente curioso, a tale proposito, come alla Commissione si manifestò il parere della Associazione per la Società Italiana per le azioni.

Cominciò il suo presidente, il senatore Esterle, a dichiarare in una intervista col *Sole* che « non è proprio questo il momento in cui si possano chiedere, per realmente ottenere, immediati concorsi di nuovi capitali mediante emissioni di azioni e di obbligazioni. Bisognerà, disse, nella maggior parte dei casi riferibili a singole società, attendere tempi migliori ».

Il senatore Esterle con ciò scopriva che non precisamente per adesso si chiedeva la riforma di cui all'articolo 1 del progetto.

D'altra parte, quanto all'articolo 2, una comunicazione in data 3 marzo corrente, ai membri della Commissione parlamentare, chiedeva che fosse abolito il diritto di recesso ai soci dissenzienti, in caso di aumento del capitale, in caso di emissione di azioni privilegiate, in caso di proroga della durata della Società — e a tutto ciò consentì la Commissione — ma... niente disse o chiese la massima rappresentanza delle società per azioni pel caso della fusione!

Si noti che anche per questo la emissione delle azioni privilegiate fu la proposta del Governo confusa e manchevole.

L'articolo 2 del progetto parla di azioni privilegiate, come fossero esse ammesse dal codice vigente, il che non è; dimentica che per parlarne bisogna riformare l'articolo 164 che stabilisce l'assoluta uguaglianza delle azioni, quando nello Statuto sociale non si sia provveduto diversamente.

A tutto ciò provvidero le nuove proposte della Commissione superando anche la obiezione avanzata: se la legge avesse così diritto di diventare retroattiva mutando i patti e vincoli sotto i quali la Società fu formata.

Ora se tutto questo fu consentito, per l'ultimo rifugio della minoranza, quella di

recedere dalla società in caso di fusione, giova ricordare quel che disse la relazione Mancini presentata al Senato il 18 giugno 1877, sul progetto del Codice di commercio:

« Ed anche allora che i dissenzienti si trovino in minoranza la legge non può trascurare assolutamente la protezione dei loro diritti.

« Finchè le modificazioni approvate dall'assemblea non feriscono l'essenza della società e non aggravano le obbligazioni assunte nel contratto sociale le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, ciò essendo conforme ai principi di diritto in materia di comunione.

« Ma, quando deliberandosi dall'assemblea la fusione della società con un'altra, si viene a mutare la sua individualità giuridica... sembra di assoluta giustizia che ai dissenzienti venga riservato benanche il diritto di recedere dalla società e di conseguire il rimborso delle loro quote in proporzione però dell'attivo sociale esistente.

« Se ciò non fosse e se chi concorre con una somma determinata ad una società avente un certo scopo, potesse temere di vedersi da un voto dell'assemblea generale travolto in una società diversa... lo spirito di associazione, a cui la limitata responsabilità è un elemento essenziale, correrebbe rischio di essere artificialmente soffocato ».

E da questa autorità, più che da ogni altra emerge la limitazione proposta dalla Commissione coll'articolo 4. Cioè: sia concessa l'abolizione del diritto di recesso anche in caso di fusione — e per un anno dalla promulgazione della legge — ma sia precisato — e l'autore fu il collega magistrato della Commissione — un diritto almeno ad un miglior sindacato che indagherà, a richiesta, sulla convenienza della fusione e sulla equità nel riparto delle nuove azioni, salvo, in caso contrario, il ristabilimento del diritto di recesso.

Ora il Governo non fu contento della disposizione e volle una ulteriore limitazione anche per questa tenue garanzia, richiedendo fra altro col suo articolo sostitutivo stampato all'ultima ora, che per fare luogo a tale richiesta occorresse nei ricorrenti la rappresentanza di almeno un quinto delle azioni.

Con ciò si renderebbe affatto illusoria la proposta garanzia.

Si noti che ai creditori delle società, per l'articolo 195 del codice vigente, il diritto di opposizione alla fusione è consentito, purchè esercitato entro tre mesi. E

perchè agli azionisti non deve essere almeno concesso il diritto di indagine?

Si risponde dagli avversari: ma la vostra riserva renderà di fatto impossibili le fusioni: nessuno ne potrà progettare e concludere, se sia obbligato poi a restare sulla corda tesa da eventuali dissenzienti.

Ora ciò non è vero: la legge stessa stabilisce formalmente un periodo di attesa per le fusioni nel citato articolo 195, per il quale « la fusione non può avere effetto che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione » della deliberazione presa in argomento.

È soltanto dopo trascorso questo termine senza opposizione che la fusione può essere eseguita: precisamente, e meno anzi, sarà il tempo concesso anche per il ricorso degli azionisti dissenzienti di cui all'articolo 4 del progetto.

Onorevole Orlando, io desidero conoscere se voi insisterete in quel vostro articolo presentato in opposizione, perchè permettetemi di dirvelo, esso non è pratico: voi subordinate, ho notato, l'esercizio di questo diritto al possesso di un quinto del capitale. Se prendete un'azionista che volesse vederci chiaro nella Bancaria, col capitale di 50 milioni, esso dovrebbe possedere 10 milioni di quelle azioni che oggi sono alquanto sotto la pari. Voi comprendete che ciò non è possibile, e sarebbe per di più derisorio; perciò io propongo il cinquantesimo, e anche con ciò dovremo sempre trovare in ogni caso uno, o, più, reclamanti possessori di un milione in azioni della Bancaria, con che mi pare di avere indicato già una cifra rispettabile.

Onorevoli colleghi, in ogni caso bisognerà prendere il minore dei mali. Non so se il Governo riprenderà il suo testo antico, o accetterà di mantenere quel suo articolo 4...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella non mi incoraggia a mantenerlo.

CHIESA EUGENIO. Lo so e dico, prendiamo il minore dei mali: non so dare incoraggiamenti. Non vi è persona più perplessa, le assicuro, di me, e se dovessi ripetere la frase di madame de Sevigné: i primi sentimenti sono sempre i migliori, dovrei dire che il mio primo sentimento è stato contrario a tutto questo progetto.

Certo mi preoccupa, come deve ognuno di noi su cui pesano delle responsabilità in questo momento, di valutare il pro ed il contro...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Siamo d'accordo.

CHIESA EUGENIO. ...ed io son qui non per servire interessi, ma per servire il paese e per vedere quale sarà il miglior partito. Ma veda, onorevole Orlando, ella deve ricordare che qui, altra volta ebbi l'onore di discutere con lei in merito alle Società anonime, ai brogli di Borsa, in un momento doloroso e triste, e qualche provvedimento non inutile venne dalla discussione parlamentare. Ed io ora vorrei che anche oggi germogliassero prontamente frutti e non ortiche: e vorrei ne venisse, decisiva, la volontà per la completa riforma istituzionale della legge sulle anonime.

Bisogna statuire specialmente per la formazione dei bilanci, dei quali tutti dichiarano che nessuno è bilancio vero; non nelle buone non nelle cattive società, e ciò per sfuggire al fisco; che, se si facessero bilanci veri, sarebbe di fatto abolita la volontà del recesso in chi si sia.

La necessità della riforma dei bilanci, perchè siano specificate le singole poste, perchè siano i debiti e i crediti dichiarati distintamente nelle loro categorie e non mutuamente compensati, perchè le famose partecipazioni, che costituiscono bene spesso il maggiore e più cospicuo gravame del bilancio, siano specificate, perchè si pubblicino trimestralmente bilanci provvisori, indicanti i redditi e le spese via via correnti nella società, è necessità di riforma, dicesi, non dovrà essere più lungamente ritardata.

Così è urgente sia regolata la questione del voto nelle assemblee: del voto acquisito colle azioni a riporto che, mentre sono proprietà di chi le conferisce e poie ricompra, rimangono invece in arbitrio del possessore, che se ne serve nelle assemblee per preponderarvi.

Così è pressante di provvedere che, non solo sia vietato dalla legge alle società di fare sovvenzioni e riporti sulle proprie azioni e di comperarne, ma sia vietato ad esse di comperarne e venderne anche per conto di terzi, mezzo questo con cui oggi si maschera la più pericolosa speculazione.

Che, infine, sia precisata effettiva la responsabilità degli amministratori.

Ed è anche necessario di regolare la questione fiscale nei riguardi delle anonime, nel senso che vengano tassati gli utili sociali a qualunque titolo ripartiti, — quindi i dividendi, gli utili agli amministratori, agli impiegati; non le riserve accantonate —

cosicchè non sia il terrore del fisco quello che induce a velare la verità, oggi per sfuggire a lui, domani per coprire le indegne manipolazioni.

A tale scopo mira altresì l'articolo aggiuntivo che ho presentato a modifica dell'articolo 183 del Codice di commercio.

Tale proposizione è fatta oggi, senza attendere il progetto di riforma generale, in quanto essa si connette alle nuove facilitazioni che il progetto di legge accorderà alle anonime, sia per le obbligazioni, sia per il limitato diritto di recesso, sia per le facoltizzate azioni di preferenza.

In Italia la sorveglianza delle società anonime fu esercitata, fino al nuovo Codice, mediante i funzionari governativi dell'Ufficio di Sindacato che era istituito presso il Ministero delle finanze, a cui fu demandata la facoltà di ispezione ordinaria e straordinaria.

Quando il Codice vigente portò l'istituto dei sindaci eletti dalle assemblee sociali, vi fu seria opposizione e sorsero reclami vivissimi, i quali vennero raccolti e confutati in una memoria Finali diretta, d'incarico, al ministro del commercio.

Si disse perfino allora: « non sarà facile trovare persone rispettabili e che consentano ad assumere l'ufficio di sindaco, per il suo carattere odioso ».

Veramente l'adattamento è venuto ed anche troppo presto.

Nella pratica si trovarono e si trovano le persone rispettabili che assumono oggi l'incarico — e lo ricercano anzi — ma purtroppo per esercitarlo come automi.

Il sindaco è ordinariamente alle dipendenze del Consiglio d'amministrazione se questo è in auge, o alle dipendenze delle banche che esercitano il controllo per i loro crediti sulle aziende, ed esercitano allora la vigilanza a tutto loro esclusivo profitto.

Agli azionisti — alla maggioranza — compete l'elezione, pro forma, di queste persone devote ai superiori, per i quali fanno quelle tali relazioni sommarie, sommesse, pedissequae, reticenti che sono ben note.

E nemmeno avesse la minoranza sociale il diritto di eleggere uno fra i sindaci, ciò potrebbe garantirla, perchè le cose sarebbero artificiate in modo da far eleggere anche questo da una minoranza della stessa maggioranza, con abilità, appositamente composta.

In tali condizioni la necessità di togliere il collegio dei sindaci all'arbitrio dei soci più potenti è una necessità.

Badiamo che l'ammettere degli estranei — chè questo si obietta, — nell'esame dei fatti sociali può essere pericoloso; ma noi pensiamo prima di tutto che bisogna garantire di fronte al pubblico il titolo della società anonima, che chiede il suo credito nella borsa e ha bisogno di essere fiduciato. In secondo luogo crediamo che coll'affidare la scelta dei sindaci al superiore magistrato d'appello e colla scelta fatta in un albo predisposto dalle Camere di commercio, si possa davvero riuscire a fare del collegio dei sindaci, ciò che noi pensiamo sia necessario: una vera magistratura a garanzia del pubblico.

Può darsi che si formi anche un professionismo in materia; ma sarà sempre meglio questo che la pericolosa soggezione attuale, ad occhi chiusi, dei sindaci.

Vorremmo che questo criterio fosse seguito anche per sottrarre alla burocrazia, tarda e costosa, l'esame e il controllo dei bilanci dei comuni e delle opere pie, che oggi non si fa o si fa enormemente tardivo nelle prefetture.

La professione libera può essere in questi casi il miglior ausilio per la vigilanza sul pubblico denaro, così per le aziende politiche come per quelle private che alla fiducia popolare chiedono capitali.

Non è detto che questo garantisca la sanità contro tutti i malanni delle anonime, ma si deve avere fede nel tentativo basato sulla indipendenza e sulla libertà di controllo.

Un'ultima questione ho creduto di portare innanzi alla nostra Assemblea colla proposta dell'ordine del giorno che significhi al Governo l'opportunità di concretare, nella prossima riforma, il criterio di incompatibilità fra l'ufficio di amministratore di società anonime funzionanti da istituti di credito, con quella di membro del Parlamento.

La legge del 1895 sulle banche di emissione sancì, in modo formale, che deputati e senatori fossero esclusi dai Consigli di amministrazione degli Istituti d'emissione.

Erano allora recenti gli scandali della Banca Romana.

E una simile disposizione sta oggi anche per il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie.

Noi crediamo si debba estendere a tutti i Consigli d'amministrazione degli Istituti di credito, che sono quelli dove l'ascendente della carica si esercita e sull'azionista e sul depositante e dove l'influenza politica viene

acquistata e mantenuta colla supremazia economica.

Non è detto che anche nelle anonime industriali il nome di deputati e senatori non serva talvolta a scopo di indebita *réclame*, e veramente si dovrebbe ritenere, pel buon costume politico, rinunciata la immunità parlamentare in materia, quando la si espone alle vicende del commercio.

Ma sappiamo ben anche che vi sono illustrazioni operose fattive, in materia che mai potremmo pensare di escluderle, per *pruderie*, dai consessi legislativi: forse basterebbe talvolta chiedere loro maggiore continenza nel cumulo delle cariche.

Devono ben tenersi però presenti le incompatibilità portate in materia dalla legge vigente del 1879, non essere cioè compatibili colla nostra carica le funzioni di amministratori e di consulenti di società che hanno rapporti permanenti di affari collo Stato. Chi se ne ricorda mai?

Oggi noi pensiamo che, già la presenza di amministratori stranieri non domiciliati in Italia, può rendere pericoloso l'affidare alle società che essi amministrano il pubblico danaro. Or bene, nelle epurazioni da farsi è necessario che la auspicata riforma delle società anonime stabilisca che per quelle esercenti il credito - in analogia, - per i necessari diretti rapporti che esse hanno cogli Istituti d'emissione - siano tolti gli amministratori senatori e deputati.

Non ci accadrà così di dover vedere presidente e vice-presidente - due senatori - in una grande banca, di cui non sapremmo davvero negare lo sprone e l'aiuto benefico per lo sviluppo industriale passato del nostro paese, ma che è diventata poi, per avidità o maleficio, spesso come la corda che sostiene, secondo il vecchio paragone, l'impiccato.

Da questo istituto, che ieri sottoscrisse il prestito austriaco preparante la guerra, che oggi finanzia tutto il contrabbando a danno delle provviste del nostro paese, non v'ha chi possa dubitare nel dire: - via, via i membri del Parlamento.

E non basta: ma l'altissima funzione legislativa che è a noi affidata, non può tollerare di vedersi esposta alla pubblica responsabilità di speculazioni e di rovesci.

Sarà di domani l'assemblea di una di queste società di credito, alla cui amministrazione partecipano deputati, nella quale sarà proposta la riduzione di un quarto del capitale sociale: la perdita di 50 milioni: dico del Banco di Roma.

Quando si dovrà considerare che quegli amministratori, i quali si divisero nel 1812, per loro quota particolare d'utili, 460 mila lire e nel 1913, sempre a tale titolo, 372 mila lire, e distribuirono per lungo tempo un sette per cento di dividendo che allargava enormemente il pubblico dei piccoli azionisti, che faceva salire le azioni fino a 148 lire, mentre oggi sono svilite a 45 lire, - quando dico di simili rovesci appariranno responsabili e non rispondenti fra quegli amministratori, anche coloro che sono membri del Parlamento, sembra a me che al nostro decoro si debba provvedere così che i deplorabili casi non si ripetano mai più. E provveda la legge futura, là dove non basta il senso di responsabilità e di delicatezza che dovrebbe sentirsi, nella coscienza degli uomini pubblici, superiore a qualunque altro.

I provvedimenti dell'attuale progetto, non sono che temporanee provvidenze, non fattivi, così quanto noi desideriamo sia la legislazione nuova in materia; - quella di ridare fiducia, confidenza, animo al pubblico nell'affidare il suo danaro al titolo delle società anonime, che sono pure una grande forza per lo sviluppo economico della nazione.

Ecco perchè invociamo completa, innovatrice, feconda la riforma armonica della legge, e la invociamo pronta e riparatrice della depressione finanziaria che travaglia il nostro paese, nel quale tuttavia vi sono forze che possono nuovamente ringagliardire per il pubblico bene. (*Approvazioni all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Marchesano:

« La Camera, ritenendo che nessuna ragione consigli risolvere ora la grave questione sulla possibilità di creare azioni privilegiate, non previste dallo statuto di una società commerciale, in occasione di un aumento di capitale, passa all'ordine del giorno ».

Domando alla Camera se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Marchesano ha facoltà di svolgerlo.

MARCHESANO. Il disegno di legge presentato dal Governo aveva due argomenti, a cui la Commissione ne ha aggiunto un terzo interamente nuovo. Il primo di questi argomenti è quello che l'onorevole

Chiesa ha chiamato il mantello di Jafet e non è che una introduzione agli altri: si tratta di una interpretazione già prevalente in giurisprudenza dell'articolo 158 intorno alla necessità, in certi casi, d'una votazione più o meno abbondante per l'emissione di obbligazioni; e su questo siamo tutti d'accordo.

Il secondo argomento che si proponeva il progetto ministeriale è quello su cui si è concentrata la discussione oggi. Si tratta dell'abolizione temporanea del diritto di recesso per il caso della fusione di società.

Il terzo argomento, introdotto dalla Commissione, traendo appiglio da una parola dell'articolo secondo del progetto ministeriale che, come era scritta, non aveva importanza, è quello che in due nuovi articoli (il secondo e il terzo del progetto della Commissione) consente l'emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale.

Io farò poche osservazioni sull'articolo 4 che è stato tanto discusso, e mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera sul punto nuovo, che è passato quasi del tutto inosservato, e che, secondo me, merita l'attenzione del Parlamento.

Si era sempre detto, nei corridoi della Camera (perchè qui si parla sovra tutto nei corridoi), che questa legge aveva un effetto particolarissimo, che serviva ad un caso importante, naturalmente speculato nell'interesse pubblico da chi credeva di provvedere ad un bisogno urgente del nostro credito industriale e commerciale; che questa soppressione del diritto di recesso dalla fusione si doveva approvare subito per dare la possibilità ad un certo ente di creare, coalizzandosi con altri, un nuovo istituto di credito per il nostro commercio e per la nostra industria. Questo è stato detto a tutti e fa meraviglia che non sia stato detto all'onorevole Orlando.

Non si può dubitare delle sue parole, egli ha fatto opera di tecnico: il ministro del tesoro gli ha detto che gli occorreva il progetto di legge per il divieto del recesso in occasione della fusione ed egli lo ha compilato.

Ma il ministro del tesoro sa certamente che questa legge serve prima di tutto a quella singola fusione di banche, come lo sappiamo tutti noi che viviamo negli affari, perchè gli interessati ci hanno interessato di esaminare bene la cosa, senza ostilità, trattandosi di cosa lecita, in cui l'interesse privato coincide col pubblico interesse.

Per me non vi è nulla di male in tutto ciò, anche perchè l'uomo che ha diretto questa operazione è senza sospetto; ma io casco dalle nuvole quando sento dire che questo progetto non ha una ragione immediata e singolare, mentre invece tutti sappiamo che la legge serve proprio per un determinato scopo. Ripeto che non ci trovo nulla di male, poichè bisogna agire onestamente, nella vita politica, per la sostanza e non cedere alle pressioni odiose di quella demagogia finanziaria che ha imperato per tanti anni in Italia. Può quindi anche essere utile approvare una legge per un affare singolo.

Io però, in un caso simile, affronterei il problema nettamente e direi agli interessati: fate il vostro contratto di fusione, si sappia quale esso sarà nei particolari, in modo da giudicare quale utile possa portare al paese, e, quando il pericolo dell'esercizio del recesso possa impedirlo, si presenterà un progetto di legge che non ammetta il recesso per questo contratto di fusione. Così la questione sarebbe affrontata, discussa e decisa sinceramente e non legiferando con disposizioni generali per un fine particolarissimo.

Il ministro ha detto: io trovo impossibile che un così piccolo disegno di legge debba servire ad un così grande scopo. Io dico il contrario: per costituire una banca con poche decine di milioni di capitale non occorre un disegno di legge generale.

Ad ogni modo sarebbe certamente meglio se noi fossimo informati completamente del caso di cui si tratta; ma siamo abituati a giurare nel verbo dell'uno e dell'altro, e in questa materia si tratta del verbo di un uomo che ci affida, se non altro, per la sua indiscussa moralità, il direttore generale della Banca d'Italia, che può sbagliare, ma solo in buona fede. Subiamo dunque, se volete, la disposizione che era nel progetto ministeriale, a proposito di questa abolizione del recesso in caso di fusione in vista di quel fine particolare. Non è il metodo migliore, anche perchè non sappiamo che cosa intendono fare queste Banche, come si costituiranno, se potranno raggiungere il fine che si propongono. Di tutto ciò niente sa la Camera, eccetto forse pochissimi suoi componenti privilegiati. Ma, ripeto, per la fiducia che merita l'autore della operazione e, in vista del momento, per questo fine accordiamo la sospensiva del diritto di recesso. Ma, a tal uopo, per carità, non disordiniamo il patrimonio delle nostre idee

giuridiche in rapporto al recesso. Facciamo una eccezione a questo diritto individuale per una utilità pubblica, ma non disconosciamone il fondamento normale di giustizia. L'onorevole Orlando diceva che la nostra coscienza giuridica non si ribellò allorchè si autorizzarono le banche di deposito a non restituire i conti correnti; no, la coscienza giuridica si ribellò, perchè niente ci era di più iniquo, dal punto di vista giuridico, ma noi l'abbiamo tollerato, come si può tollerare il taglio di un arto malato, per evitare che la cancrena si diffonda in tutto il corpo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È questione di parole.

MARCHESANO. Capisco benissimo che si possa in certi casi passar sopra ai diritti individuali, ma non facciamo sentire da banchi così autorevoli, come quelli del Governo e della Commissione, teorie stranissime che possono domani essere invocate ed applicate per altri casi.

Ho inteso dire oggi qui molte cose che hanno sconvolto le idee semplici e chiare che io avevo in proposito.

Si è detto che il recesso è un diritto quesito. Un uomo che porta il nome ed ha il valore di Scialoja dice che esso è invece una semplice aspettativa, e infine il ministro ha negato che sia un diritto contrattuale.

Io non ci capisco più nulla. Io credo che non si possa parlare di diritto acquisito, nè di semplice aspettativa, ma che siamo proprio in materia di diritto contrattuale.

Il diritto quesito è quello già entrato nel patrimonio. Il diritto quesito al recesso si ha quando si è verificata la circostanza per cui si può secondo legge esercitarlo, e lo si è esercitato. La legge non vuole togliere il diritto a coloro che avessero quesito il diritto, poichè la legge che toglie un diritto quesito è legge di espropriazione; ma chi non si è trovato nella condizione di esercitare il diritto non può avere il diritto quesito.

Qualificare il diritto al recesso come un diritto quesito è una esagerazione. E le esagerazioni, in diritto, sono errori.

La aspettativa dall'altra parte è un'altra condizione giuridica; è il trovarsi in condizioni che possono dar luogo all'esercizio di un diritto, di cui ancora non si ha il godimento. È la condizione di chi ha la speranza di trovarsi, ma non trovasi, nel possesso di un diritto, il che non si verifica nel caso del recesso. Poichè collo stesso

contratto sociale nasce, in virtù della legge, il diritto al recesso nei casi da essa legge determinati.

E dissento anche dall'onorevole ministro per ciò che ci riferisce al diritto contrattuale.

Se un diritto nella specie esiste, esiste in forza del contratto sociale.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È contro il contratto.

MARCHESANO. Mi lasci finire. Lei è troppo esperto giurista per rinnegare principi comuni. Ci sono alcuni determinati vincoli giuridici che costituiscono i contratti sociali, vincoli a cui, secondo il diritto comune, le parti dovrebbero restare legate inderogabilmente.

Ora, per quel che riguarda le società commerciali per ragioni di necessità la legge ha voluto che la maggioranza possa non solo amministrare la società, ma derogare ad alcune di queste basi contrattuali. Questa possibilità di derogare è contro il contratto; e come estrema difesa del diritto contrattuale della minoranza a non vedere violate le basi del consenso, la legge dava alla minoranza il diritto di sciogliersi dal contratto. Il contratto resta tra gli altri, tra quelli che consentono al nuovo indirizzo, in modificazione del vincolo primitivo.

La deroga al diritto contrattuale consiste nelle facoltà date ad una maggioranza, dall'articolo 158 del Codice di commercio, di modificare anche la base del contratto sociale. Questo appunto importa deroga dai principi contrattuali, mentre il diritto di recesso resta come un residuo di questi principi contrattuali.

Siccome si tratta qui di società commerciali che hanno bisogno di modificarsi, di evolversi, di rendersi più agili, c'è il caso in cui bisogna modificare il contratto, ma la legge, permettendolo, ammette almeno che chi dissente dalla modifica, in questo caso, possa uscire dalla società. Dunque il diritto al recesso è diritto puramente contrattuale, ed è quello che resta di contrattuale, date le facoltà di alterare i termini del contratto accordato alla maggioranza.

Ora io dico: sospendiamo pure per ragione di pubblica utilità o per un fine determinato, il diritto di recesso, ma non togliamo ad esso il suo valore essenziale, non distruggiamo i principi di base, che devono servire per altri casi più gravi.

Tanto più che essendo passati dal caso singolare a una sospensione generica non

sappiamo a quali altri intenti, oltre il previsto, possa essere dalla malizia degli uomini di affari utilizzata la legge.

In verità anche la Commissione si è preoccupata di questo ed è corsa ai ripari, che il primitivo progetto governativo non aveva immaginato, ed ha dato un diritto di opposizione giudiziaria a quella minoranza che si vede sacrificata dalla maggioranza.

Per giudicare su questo diritto di opposizione la Commissione indicava il presidente del tribunale, e il ministro invece la Corte d'appello; la Commissione aggiungeva poi quell'istituto degli esperti, gravido di pericoli e che è bene escludere.

Però non è molto migliore il sistema ministeriale, perchè non credo che una Corte d'appello sia sempre in grado di istruire sul serio sulla verità delle cose che possono stare sotto una fusione di società commerciali.

Pure questa facoltà di opposizione giudiziale è qualche cosa, ed io la prendo per quel che vale.

Mi meraviglio soltanto di due punti dei quali uno già rilevato dall'amico Chiesa. Perchè stabilire che occorra il concorso di un quinto del capitale sociale per aver diritto a questo ricorso? La Commissione mi pare che non metta alcun limite, e che per esso qualunque azionista il quale crede lesa il suo diritto da una fusione possa ricorrere al tribunale. Ciò è evidentemente giusto, mentre si tratta di denunciare, sotto l'aspetto della fusione della società a cui egli appartiene, con altra, una frode al suo diritto di socio.

Perchè volete voi che si possieda una determinata parte del capitale per denunciare al magistrato una frode, e per difendersi da questa frode? Ma come? Questa difesa è subordinata al fatto che l'azionista rappresenti un determinato capitale? Se il ricorrente deve fare la dimostrazione che la fusione che si compie è lesiva dell'interesse della società, secondo quello che voi dite, non mi par giusto mettere limiti allo esercizio di una tale azione.

E perchè, aggiungo, per ottenere il ripristino del diritto al recesso si deve dimostrare che è lesa l'interesse della società? Non basta forse a tal uopo dimostrare che è lesa il proprio diritto? Io che sono legato da un contratto posso vedere, da una fusione progettata, lesa il mio interesse di azionista, anche se i diritti della società vanno bene sotto un altro aspetto, come è specialmente

possibile nel caso dello articolo 3 del progetto della Commissione.

E non ho in questo caso diritto di recesso? Mi pare che la lesione del mio diritto contrattuale, accoppiata a quello del mio legittimo interesse, basti per ottenere il recesso.

Detto questo brevemente, domando ancora all'onorevole ministro e alla Commissione: voi date in quest'articolo dei termini al presidente del tribunale o alla Corte per decidere sulle opposizioni avanti ad essi proposte.

Ma che sanzione hanno questi termini? Che cosa significano? Se nei dieci giorni proposti dalla Commissione, la deliberazione della Corte non viene, che cosa succederà? Niente!

E allora sappiamo come vanno a finire questi termini dati ai magistrati. Essi hanno un mondo da fare e per causa della mole di lavoro che hanno sulle spalle, non saranno in grado di rispettare questi termini, come ora non rispettano gli altri segnati dalle leggi per l'adempimento del loro grave ufficio di giudicanti.

E se questi termini non saranno garantiti, non avranno alcuna sanzione, è meglio non metterli, perchè non c'è nulla di peggio che fare delle leggi destinate a non essere rispettate.

Finalmente, nella disposizione del progetto ministeriale vi era una eccezione alla esclusione del diritto di recesso per la fusione ed era nel caso in cui la fusione portasse mutamento del fine, dell'oggetto sociale.

Tale disposizione la Commissione ha finto di conservarla; ma ha aggiunto un aggettivo.

Io sono nemico degli aggettivi e credo che essi servano a guastare il sostantivo. Quando si dice che è eccettuato il caso che la fusione porti il mutamento del fine sociale, basta; è chiaro!

Ma la Commissione ha voluto aggiungere l'aggettivo: *essenziale*; per essa occorre il mutamento del fine essenziale della società.

Ma questo è eliminare in fatto la limitazione che si vuol portare giustamente alla esclusione del recesso. Figuratevi se non ci sarà maniera, con l'alto ingegno di cui sono presidiati i migliori commercialisti d'Italia che tutti conosciamo, perchè il fine a cui si deroga non sia mai fine essenziale o per lo meno perchè non appaia che sia mutamento del fine essenziale.

Si tratta di una maggioranza che ha in mano l'amministrazione, e basterà che si aggiunga un fine secondario o che sia indicato come secondario, per sfuggire all'esclusione. Ci penserà poi l'amministrazione sociale a far diventare il secondario principale.

Dunque così, la deroga al recesso non sarà che una lustra. Sopprimiamo questo aggettivo che non fa che restringere, in maniera da escluderla, l'efficacia della disposizione eccezionale che permette di recedere quando la fusione della società impedisce mutamento del fine.

E veniamo all'articolo 3. L'onorevole ministro ha detto, con quella sua amabile ingenuità che lo fa caro a tutti, che lo escludere il recesso anche per questo altro caso è stata una questione di cortesia verso quel povero aumento di capitale. Perché escludere il recesso nel più grave caso di fusione e non escluderlo in caso di aumento di capitale?

Siamo d'accordo ove si tratti di aumento di capitale, nelle condizioni stesse in cui il capitale si trova secondo lo statuto sociale.

Ma la Commissione che era animata dallo spirito vivificatore di un esuberante quale è il nostro collega Scialoja, il quale ha il privilegio della gioventù di cui tutti gli siamo invidiosi, ha detto: ma questa è una buona occasione di fare un'altra riforma!

Riforma che per me non ha nulla da vedere con quella tale fusione di banche per la quale in sostanza legiferiamo, e se ci ha a che fare ci voglio veder chiaro. Credo che sia estranea, ma se non lo è, bisogna vederci molto a fondo.

Dunque il progetto ministeriale diceva semplicemente che il recesso non è ammesso in caso di aumento di capitale, anche se fatto mediante l'emissione di azioni privilegiate. E lasciava intatto per lo meno il dubbio (che per me non è dubbio) che secondo il testo attuale dell'articolo 164 queste azioni privilegiate non siano ammesse che quando sono previste nell'atto costitutivo. Questo concetto, che risulta dalla legge abbastanza chiaramente, ed è prevalente in dottrina e in giurisprudenza, non era pregiudicato nel progetto di legge del Ministero, perchè si poteva facilmente sostenere che l'aumento con emissioni delle azioni privilegiate, in tanto era dalla nuova legge preveduto, in quanto esso poteva essere permesso nell'atto costitutivo della società. La Commissione ha fatto però ben altro cammino. Essa è entrata in questa materia della emissione di azioni privilegiate non

previste dallo statuto arditamente e della sua chiarezza le rendo merito. Ha detto: ci troviamo di fronte ad un istituto ben diverso dalla fusione e poichè, per una fortunata combinazione, lo possiamo con poca fatica, cerchiamo di aggiustare quest'affare delle azioni privilegiate.

Basta modificare l'articolo 164 con una modesta aggiunta di poche parole: « e nella occasione di emissione di altre azioni »: presso a poco le parole sono queste, il che vuol dire una cosa molto grave, per non dire una cosa enorme. Vuol dire ammettere bel bello che, mentre c'è uno statuto sociale che stabilisce che tutte le azioni siano uguali e quindi ogni azionista ha diritto alla sua quota sia negli utili che nel patrimonio sociale, volendo aumentare il capitale possano crearsi *ex novo* delle azioni privilegiate che danno delle preferenze a quelle categorie di azionisti che le posseggono. Ora questo è troppo forte per essere deliberato così di straforo in occasione di una legge particolare e provvisoria come la presente.

L'istituto dell'azione privilegiata è certamente molto diffuso presso altre nazioni, e sarà forse bene estenderlo tra noi, ma esso deve essere circondato da tutta una riforma della legislazione. Nel progetto della Commissione molto valentemente in poche righe sono regolate le disposizioni essenziali relative alle votazioni nelle assemblee.

Ma non è questo solo che importi. In ogni modo la emissione di azioni privilegiate non previste dallo statuto è un problema molto grave e nessuno lo sa meglio del relatore.

Per esempio, io che conosco tali questioni come si svolgono di pratica non ho un'opinione precisa sulle ragioni che militano pro e contro questa riforma legislativa, nè mi sono fatto alcuna idea chiara della portata di questo disegno di legge. Non ho avuto tempo di approfondire il problema, perchè questa parte non è stata distribuita che il 13 marzo. Dico quindi: perchè questa questione delle azioni privilegiate si deve risolvere oggi? Datemene la spiegazione. Perchè dobbiamo modificare oggi l'articolo 164 del Codice di commercio?

Certo l'urgenza non dipende da quel caso singolare di fusione di banche, poichè il progetto ministeriale tale riforma non conteneva.

Questa necessità di deliberare in proposito urgentemente, questa opportunità non esiste. E poi la Camera non può rasse-

gnarsi a votare, dopo poche ore di discussione, un progetto che involge tanti e tanti interessi e tanti diritti, che può avere tanta relazione con altre parti del Codice di commercio.

Perchè dobbiamo prestarci a questo sistema di rinunzia alle nostre funzioni di legislatori per ridurci al più modesto ufficio di sollecitatori di favori governativi?

Io quindi darò voto favorevole al primo ed al secondo articolo del disegno di legge perchè rispondenti a bisogni immediati, ma domando la soppressione dell'articolo terzo nella parte che riguarda la materia delle azioni privilegiate, che non è necessario si discuta oggi.

So bene che bisognerà venire ad una tale discussione, ma ci verremo quando prossimamente si discuterà la riforma dell'istituto delle società. Questa riforma si deve fare curando tanto il diritto delle maggioranze quanto quello delle minoranze con quei provvedimenti che si crederà opportuno di escogitare o di copiare tra i molti che si sono adottati altrove.

Per me il diritto delle minoranze non si tutela senza una buona riforma dell'ordine giudiziario che assicuri giudici migliori di quelli che oggi possiamo avere. Questa è la mia opinione che forse sarà un paradosso; ma insomma occorre studiare questa materia completamente e non fare ritocchi parziali.

Si dice che si fa soltanto una modificazione; ma avete mai sentito dire che una macchina si migliori sostituendo in essa una ruota di nuovo sistema senza rinnovarne tutto l'ingranaggio? È certo che questa macchina con una ruota nuova in disaccordo con tutto il suo organismo è destinata a ribaltare alla prima occasione.

Non credo che questo sia nella volontà di nessuno, e perciò insisto nel mantenere il mio ordine del giorno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue ora l'ordine del giorno dell'onorevole Perrone:

« La Camera, approvando le linee del disegno di legge, passa all'ordine del giorno ».

Onorevole Perrone, credo che ella avrà voluto dire « passa alla discussione degli articoli » dal momento che approva il concetto informatore del disegno di legge.

PERRONE. Precisamente, onorevole Presidente, e la ringrazio della correzione.

Del resto non sono stato io l'autore dell'ordine del giorno; è stato un sottosegretario di Stato. (*Viva ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Allora ella consente che si sostituiscano le parole « passa alla discussione degli articoli » alle altre « passa all'ordine del giorno »?

PERRONE. Perfettamente.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole Perrone così modificato sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Perrone ha facoltà di svolgerlo.

PERRONE. Il disegno di legge presentato dal Governo credo che meriti, in questa tristissima ora, la nostra completa adesione; possiamo consentire anche nelle linee generali espresse dalla Commissione che ha creduto in nome nostro di estendere il contenuto del progetto presentato dal Ministero, ma non possiamo accettarne le conclusioni per quegli articoli aggiunti, in quanto che se oggi la Camera ha dimostrato ancora una volta come essa sia impotente ed infeconda a legiferare organicamente (*Ooh! — Interruzioni*) nel senso che non è possibile che un Parlamento discuta articoli per articoli di codici fondamentali in queste condizioni, se questo ha dimostrato il Parlamento, d'altro canto ha dato a noi il mezzo, verso una legge simigliante, che presto sarà interpretata nelle Università e fors'anche presso la magistratura, di discutere per tutta la giornata. Così più tardi non si potrà affermare che con leggerezza abbiamo mandato fuori due articoli di legge, i quali, benchè improntati ad una ragione politica e contingente, toccano un punto importante del diritto privatistico italiano. Qui si è arrivati financo a dire: vorremmo che si colpisse il Senato del Regno, perchè gran numero di senatori fanno parte, come sindaci o amministratori, di società anonime; qui si è pervenuti financo ad affermare che varii della nostra Camera dovrebbero andar fuori, o almeno dare le proprie dimissioni dai Consigli di società anonime.

Ora, se si è arrivati fino a tal punto, noi abbiamo il diritto, e abbiamo anche il dovere, di discutere, in una certa guisa, ampiamente i due articoli...

PRESIDENTE. Ma se si discute già da quattro o cinque ore, onorevole Perrone!

PERRONE. Più che ascoltare le parole della Presidenza e più che essere sensibile all'impazienza, forse giustificata, della Camera, sarei piuttosto sensibile ai desideri pietosi che mi rivolge l'onorevole Rampoldi, affermando d'avere fretta per gli ammalati

che sono a casa sua in attesa di cure oculistiche, se non mi rattenesse il dubbio che codesti infermi forse potranno, malgrado le cure, rimaner ciechi, ed io ne porterei uno scrupolo. (*Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Le ho voluto dire soltanto che sono quattro ore e più che si discute questo disegno di legge. Non altro.

PERRONE. Se per poco noi ci ripieghiamo sugli articoli, e obbiettivamente li consideriamo, e prescindiamo da tutto quel corteo di argomenti avversi e di ragioni estranee che sono state qui apportate, noi dobbiamo francamente approvare il concetto da cui è animata la legge. Qui (oltre alla ragione politica, di cui è miglior giudice il Gabinetto), qui, oltre questa ragione, ve ne è una d'indole morale assai grave, che io di qui a un momento propetterò.

Se il Governo in quest'ora, tragica davvero, se il Governo ha visto spezzati i fili della vita del credito italiano, e se si è potuto imbattere in una condizione bancaria verso cui la moratoria non è stata sufficiente; se il Governo si è accorto più tardi, con la chiusura delle Borse, che alla salvezza non è riuscito; e se più tardi ancora ha emesso un decreto nel 20 dicembre col dire: o società di commercio, vi autorizzo a che voi valutate gli elementi dei vostri bilanci non già alle condizioni di oggi, ma alle condizioni precedenti alla guerra (ed è rimontato al 31 luglio); se più tardi è venuto a istituire un organismo, un istituto, il quale dovrà fare gli anticipi sui titoli industriali, che sono tracollati nel mondo del credito del nostro paese; se non ha potuto con questi provvedimenti esteriori vedere salvato la fioritura e il prestigio di alcune attività economiche del nostro paese, per cui è venuto ad invitare noi del Parlamento, affinché, in una comune collaborazione, dessimo alle società il mezzo con cui esse medesime, nel loro seno, trovassero le risorse per potersi sollevare; quando, dunque, è venuto a dire: diamo, temporaneamente, poteri affinché codesti enti si sforzino a cercare e trovare la via della loro salvezza; oh, proprio in quel momento farsi avanti per dire: non vogliamo approvare, perchè il recesso è diritto delle minoranze da doversi tutelare, oh, siffatto comportamento riesce e compare per lo meno strano, quasi avvolto in una ipersensibilità fuori di tempo e di luogo.

Quando, dunque, s'è mostrata così sensibile questa parte politica che siede alla mia

destra, ed ho trovato che in essa era entrato anche un asceta della dottrina, uno dei capi che guidano anche me in questa vita d'attività parlamentari; quando ho compreso che l'onorevole Alessio non poteva andar seguito dal mio consentimento, mi son rincresciuto, sì, ma ho soggiunto: poco male. Perocchè, anche se egli dovesse dire di me che io m'avvio sul cammino della pieghevolezza, gli risponderei: se tanto mi capita per l'interesse del mio paese e se ciò m'accade per collaborare alla salvezza del credito, per tentare di rinvigorire istituti, per risanare l'ambiente delle anonime, per sostituire forze nuove ad energie logorate, per invocare una maggiore partecipazione al patrimonio disfatto con l'esca di miglioramenti e vantaggi ai nuovi partecipanti con capitali freschi, ebbene volentieri accetterò da voi il rimprovero che io proceda sul cammino della debolezza.

PRESIDENTE. Ma non le rimprovereranno niente!... (*Ilarità*).

PERRONE. Il Governo, in modifica dell'articolo 172 vigente, dice a noi: consentite che di questo facciamo una interpretazione autentica uniformandoci al veridico testo del Codice commerciale; trattasi di una modifica assai semplice. Quando lo statuto sociale consente che un'emissione d'obbligazioni si faccia con una certa maggioranza, non v'è ragione perchè questa norma dello statuto, già accettata liberamente, non venga nè debba venir poi rispettata. E poichè s'è trovato nel Regno d'Italia una qualche autorità giudiziaria che ha creduto dissentire, e, giudicando, ha tratto due nullità, mentre non ne aveva il diritto (cioè, nullità di questa norma statutaria già dalla stessa magistratura approvata, e nullità consequenziale dell'emissione), varcando il segno, ha fatto bene il nostro Governo a richiamare codesta magistratura alla sana unica salutare significazione di legge. Dicevo: ha varcato il segno, giacchè tale magistratura decideva senza pensare alla ripercussione che da quella sua sentenza poteva venire nella vita economica del paese; senza gran che riflettere come, sotto il mantello del rispetto alla legge, non solo violava la legge medesima, bensì offendeva una serie indefinita di diritti di persone che avevano confidato i loro capitali all'ente, o ne volevano rendere migliori le condizioni economiche prestando denaro.

Ristretta la questione in questi limiti, domando: che cosa c'è da osservare? Nulla.

Si tratta d'una interpretazione autentica, e che, peraltro, è prevalente nel mondo degli affari.

Il secondo punto, quello che è stato preso di più a bersaglio, riguarda le azioni privilegiate, il diritto di recesso e la fusione.

Ora il diritto di recesso, che qui s'è discusso assai ampiamente dal punto di vista giuridico, il diritto di recesso così, come è stato dal Governo disciplinato in questa legge, cioè sospeso temporaneamente, merita di essere approvato se si vuol concretare quella collaborazione parlamentare utile e necessaria alla vita del traffico, delle industrie e del credito del paese. (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

Lei deve ascoltare fino all'ultimo! (*Si ride*).

Senta, io sono perfettamente vergine di ciò, che ha saputo lei dal Governo, da privati e da amici, di ciò che ha visto nella sua Milano, di ciò, che lei sa come ragioniere, di ciò, che ha sentito nella discussione; quindi, porto qui la parola serena del rappresentante della nazione per dimostrare, come farò a momenti, che lei oltre all'architettare una repubblica di sindaci simile a quella degli attuali curatori nei fallimenti, si è contraddetto dalla prima all'ultima parola. (*Si ride*).

Il diritto di recesso deve essere sospeso se si vuole contribuire beneficamente alla vita del commercio e delle industrie della nostra Italia. Perchè esso dando facoltà di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni delle società a chi dissente nel momento più grave e più bisognoso degli enti, costituisce una vera contraddizione nella logica degli interessi.

Mentre in alcuni gravi rincontri della esistenza di un ente da questo si domanda o ausilio, quando il bisogno bussa alle porte, ovvero denaro per una espansione nella competizione degli affari, proprio in questi momenti difficoltosi, si possono presentare avanti coloro, che, o pentiti, o mossi da rappresaglia, o spinti da concorrenza, o anche per semplice puntiglio, allorchè non siano potuti arrivare alla direzione dell'ente stesso, intendono di attraversare o di arrestare il cammino della società?

Onorevoli colleghi, se desideriamo, anzi se dobbiamo volere che le società progrediscano, il recesso non deve essere consentito, nelle strettezze della crisi.

Nello stesso nostro Codice il recesso ap-

pare come una vera superfetazione, e come un regresso di fronte a tutti gli altri Codici vigenti che l'escludono, eccezion fatta di quelli della Romania e dell'Argentina.

Orbene, se nella pratica non si svolge che assai raramente tal diritto di recesso, e se può in alcune gravi circostanze danneggiare siffattamente la società medesima, domando se sia lecito che debba permanere e funzionare quando una crisi funesta sta attraversando il nostro paese nei suoi traffici e nelle sue industrie.

Ma dicevo dianzi, che c'è una ragione ancora più grave, verso cui dovremmo essere sensibili, la ragione della moralità per negare la facoltà di recedere. Ho sentito qualcuno pronunziare la parola ricatto e qualch'altro quella di abuso da parte dei dissidenti e reclamanti; però nessun oratore ha trasportato, neppure l'onorevole Chiesa che è ragioniere, ha trasportato nel vero la questione della disciplina del recesso. Perchè non vi può essere recesso se non si rapporta questa facoltà azionabile alle valutazioni del bilancio; non vi può essere recesso se non si va a vedere il risultato del movimento della azienda. E poichè nella legislazione nostra, che ha seguito quella francese, noi non troviamo alcuna norma, la quale stabilisca i criteri direttivi cui possa e debba uniformarsi un bilancio, ne viene che tanto nelle valutazioni dei dati patrimoniali quanto nelle appostazioni loro, il criterio subiettivo personale o degli amministratori, o dei loro ragionieri, proprio quello prevale.

Da ciò consegue: che il bilancio si addimostra un indovinello; e se voi lo consegnate ad un altro ragioniere, questi non saprà leggere ciò che ha fatto il primo; e se lo ripresentate ad altro ancora, questi del pari affermerà di capirne poco o nulla senza le allibrature, gl'inventari e i dati del patrimonio.

Io ho con rincrescimento visto che la Commissione parlamentare aveva creato financo un articolo con cui si confidava al presidente del tribunale il potere discreto di nominare simili esperti che creano gli indovinelli; simili esperti pei quali non dovremmo creare cattedre universitarie, come essi chiedono nei congressi (in uno degli ultimi congressi delle Scienze hanno chiesto la cattedra universitaria nella Facoltà di legge), bensì dovremmo formulare un articolo di Codice penale, e lo vorrà redigere l'onorevole Ferri Enrico, (*Si ride*)

un articolo col quale dovremo pretendere una dichiarazione giurata sulle poste che riempiono o sono base per i bilanci; anzi, se un giorno potremo concretare siffatta regola, noi la estenderemo agli stessi amministratori: pensiamo pure che il procuratore del Re mette più paura che non tutte le norme e le discipline sulla responsabilità civile. (*Approvazioni*).

Ora, il recesso si rapporta ad un bilancio, un bilancio che ha sempre delle iscrizioni al passivo ed all'attivo, reali per un verso, e ideali o fittizie per un altro; un bilancio basato sulle valutazioni subiettivamente e per comodo precisate, e nel quale, come una morale conclusiva, si ravvisa un conto di profitti e perdite, in cui nessuno può capire cosa alcuna.

Se il recesso si rapporta ad una valutazione somigliante, subiettiva, fatta con criteri personali, ma, senza violazione di legge alcuna, domando se sia lecito di poter dire al presidente del tribunale: eleggete tre esperti che vadano a rinvangare nel passato, e indagando ampiamente vengano a dire a voi se sia pregiudizievole o non sia pregiudizievole agli interessi dei reclamanti o dei dissidenti, una situazione o posizione di fatto, la quale è stata coronata da una approvazione della maggioranza di fronte ad una piccola minoranza, cioè al quarto eventualmente dissenziente, o a pochi o un solo reclamante di codesto quarto.

Se non che, per correggere questa erronea introduzione di regola nuova praticata dalla Commissione parlamentare, il Governo ha creduto che il presidente del tribunale fosse un'autorità non molto elevata di fronte a simile posizione, ed ha detto: saliamo un altro gradino e pigliamo il presidente della Corte d'appello; anzi, addirittura la Corte d'appello, e facciamo che essa decida.

Poi, lo stesso Governo si è pentito per istrada, perchè ha capito che la Corte di appello non può valutare quello che è tutto il movimento preparativo e preparatore della deliberazione di aumento di capitale o di fusione della società; ed allora ha soggiunto: diamo la facoltà alla Corte di invitare pel suo parere il presidente della Camera di commercio e diamo al procuratore del Re l'altra di assumere tutte le informazioni che creda. Ma come, il procuratore del Re assumerà tutte le informazioni che crede?

Quest'è una correzione peggioratrice del testo primitivo.

Come! la Corte chiederà le informazioni al presidente della Camera di commercio; ma questi a sua volta, dovrà rivolgersi ad altri esperti che vorranno leggere il bilancio, riandare la storia, ascoltare i sindaci e gli amministratori, i dissidenti reclamanti; vorrà le memorie, e allora entreranno in iscena gli avvocati Marchesano e compagnia, (*Si ride*) che presenteranno le magnifiche memorie e poi la discussione verbale.

Quindi una sentenza, chiamata, in questo progetto, decreto, poniamo preparatoria; e dopo la preparatoria un'altra ancora, ed alla fine verrà la Corte ad emettere il suo provvedimento definitivo, ed anziché uscirne col « non trovo luogo a deliberare », invece affermerà: essere la cosa pregiudiziale agli interessi sociali, i reclamanti aver ragione: quindi ordinare in favore di costoro il rimborso delle loro quote o delle azioni.

E venendo, per ipotesi, il rimborso, su quale bilancio si fisserà? Non si è pensato a niente, e questo concetto è stato assai abbracciato. Su quale bilancio? Ho sentito dire dal ministro: sul bilancio approvato che ha dato luogo al recesso, sul bilancio ultimo approvato. Ma, piano, dicono gli altri, questo è un vostro desiderio: noi non possiamo seguirvi, le leggi tacciono: vogliamo andare più oltre, vogliamo il rimborso a tenore dei bilanci precedenti, e quindi l'esame totale di questa società occorre fare. La giurisprudenza può cambiare, e muta, ahimè, di sovente, specie in queste posizioni tecniche.

Tuttavia facciamo la ipotesi concreta e precisa, cioè che si possa arrivare ad una conclusione quale che sia e che, arrivandosi alla conclusione, si venga a dire con la sentenza, o col decreto come voi lo chiamate: versarsi, davvero, in tema di fatti pregiudizievole agli interessi sociali.

Ebbene, non si è pensato a questa gravissima contraddizione: che proprio quel bilancio sulla base del quale è seguito il recesso dei soci e quindi tutta la guerriglia giudiziaria, proprio la base di questo bilancio dichiarato pregiudizievole nei riflessi degli uni, non sarebbe, poi, pregiudizievole nei riflessi degli altri soci pei quali l'ente continuerebbe a vivere. La società dovrà quindi nascere con questo peccato originale, e lo dovrà portare nelle competizioni d'interessi, nei solchi che essa farà in questo mare tempestoso degli affari.

Ebbene, lo porterà; ma dite un po' voi: quando una sentenza somigliante sia intervenuta, chi avrà più fiducia in questa società? Chi vi porterà un solo centesimo?

Chi non vorrà mandare a monte, così come hanno fatto i recedenti, il castello creato da questa maggioranza dei tre quarti di valore e della metà per numero del capitale medesimo?

Ora, questo era un punto fondamentale. Quando si leggono obiettivamente i due articoli del disegno di legge, ci s'imbatte in due norme che, se non sono perfette, perchè nulla può uscire perfetto dalla mente dei legislatori, specie in momenti di crisi come questi, se non sono perfette, per lo meno tentano di aiutare la nostra vita del credito, vengono ad impedire che l'im-moralità continui, cercano di manifestare una delle leggi più belle della vita contemporanea che si afferma e s'ispira a quello che è la logica degli interessi nelle associazioni delle energie finanziarie e morali, cioè che il volere della maggioranza deve imperare sulla minoranza così come in tema di fallimento, di concordato preventivo o successivo ai fallimenti, in tema di comunione e di società. Le due regole traggono vita da uno dei principi indeclinabili della vita contemporanea; e cioè che l'interesse del singolo deve cedere all'interesse generale dei più.

E come voi siete molte volte sconfitti in questa Camera (fino a pochi giorni or sono delle votazioni si sono fatte per le vedute negli interessi della patria diverse a seconda che voi li guardate da un angolo visuale e il Governo e la sua maggioranza o i gruppi di questa Camera li guardino da un altro lato) ebbene, non altrimenti di così, come voi siete vinti e siete qualche volta schiacciati sotto il peso di deliberazioni consenzienti di maggioranza, non altrimenti di così avviene e deve accadere dove imperano la volontà e la sovranità delle maggioranze: la stessa logica delle cose vuole che il piccolo debba cedere al grande; che le collettività, a traverso gli organi delle maggioranze si muovono, vivono e progrediscono, assorbendo o non curando, nella lotta perpetua e senza tregua delle umane vicende, le virtù minori e meno efficaci delle minoranze: prevalgono i più ai meno, tal'è la nostra trama d'esistenza democratica.

Dunque, quando il Governo, con un principio di legge invita noi della Camera a dire alle società, reclamanti svincoli temporanei da pastoie: siate più libere nei movimenti e cercate, voi medesime i mezzi per risanarvi e per rinforzarvi, ed emettete pure le azioni privilegiate a favore di coloro

che vi forniscono capitali; noi, allora, penetrati delle condizioni realistiche, rispondiamo affermativamente.

Possiamo discutere quali debbono essere questi privilegi, noi possiamo anche consigliare, dallo stallo parlamentare, che coloro i quali redigono le relative deliberazioni dispungano priorità sugli interessi, o sugli utili o sui profitti, stabiliscano diritti prelativi sul capitale là dove si arrivi alla liquidazione, stilino dei patti che non siano leonini, per esempio: che non riserbino ai privilegiati tutte le cariche sociali, che pongano dei principi i quali non escludano perdite complete a carico dei privilegiati; questo possiamo praticare e lo facciamo. Epperò, nel silenzio della nostra legge, nelle necessità delle vedute commerciali e delle vedute dottrinali del diritto positivo, non possiamo arrestarci e dire che le azioni privilegiate nel nostro sistema giuridico siano sconosciute.

Dire questo significa affermare un principio contrario a qualunque legge, e noi nel momento in cui il credito e il traffico del nostro paese reclamano ausilio, dobbiamo cercare di allettare i nuovi capitali e non infonder loro maggior paura.

Il Governo ha curato di superare il gravissimo momento; però notate, o colleghi, che l'Italia, in questo momento si è visto scoperto uno dei suoi problemi più gravi; si è vista disvelata una delle sue più profonde deficienze; la debolezza della vita del credito, per cui non si è trovata, come le altre nazioni, in solide e robuste condizioni di resistenza.

E quando un momento fa ascoltavo delle puntate che si sono dirette contro uno dei grandi istituti, la Banca Commerciale, quando ciò avvertivo, io rievocavo meco stesso due momenti grandiosi della vita pubblica italiana, e vedevo, colla mia fantasia, sedere a quel banco Francesco Crispi, il quale dopo avere arrecato un grave nocumento alla economia italiana, sempre partendo con audacia sincera dal suo angolo visuale, ed averci allontanato non poco dalla Francia, invitò non il capitale straniero, ma la nazione alleata di venire a prestare una mano nello sviluppo delle strettezze del paese nostro. (*Bene!*)

Quando un momento fa l'onorevole Chiesa evocava i tempi della Banca Generale, i tempi del Frascara del Credito Immobiliare e del tracollo della nostra vita bancaria; io pensavo che allora non vi è stato capitale inglese o francese che sia qui

venuto, non v'è stato esclusivo capitale tedesco, perchè quando questo fu invitato a rilevare le banche cadenti, rispose di no; invece vi è stato il capitale austriaco, svizzero e tedesco, che ha fatto un Consorzio ed è venuto con 20 milioni a Milano, a contribuire all'incremento delle industrie e a rendere fiorenti alcuni traffici dell'Italia nostra. (*Interruzioni — Commenti*).

Le allusioni fatte testè dall'onorevole Ferri, cioè che, quella Banca, maneggiando nostri capitali e aiutando le industrie, ha puranco tentato di asservirci nelle nostre ragioni politiche, tali allusioni, che appaiono quasi eco d'interessate campagne, non possono cadere inosservate.

No, onorevole Ferri; è stato il metodo tedesco nella organizzazione, nella tecnica e nella concentrazione bancaria, produttore di benefici, quello che dovremmo imitare in avvenire se intendiamo davvero far fiorire le nostre industrie; è stato il metodo tedesco, che a differenza di altro sistema bancario ha istituito il credito allo scoperto, per cui il 33 per cento degli affari si fanno allo scoperto, presso gl'istituti tedeschi, ed anzi nel 1913, prima della guerra, si era arrivati al 40 per cento; è stato tal metodo generatore di conquista dei mercati, non già nostra debolezza o altrui invadenza. E presso di noi, come in tutto il mondo, dove la banca ha disteso le sue forze, i tedeschi non hanno fatto la banca per la banca, o la banca per l'usura; no, hanno fatto la banca partecipando alle industrie del paese; hanno fatto la banca in una maniera diversa dagli altri; hanno iniziato novelli sistemi, più efficaci metodi di perforazione e conquista di mercati.

Essi hanno visto che l'espansione del traffico e dell'industria aveva bisogno dell'altro braccio poderoso, quello della finanza. La finanza privata ha due braccia, la banca e la borsa; essa si nutrice appunto dell'industria e del commercio, ma poi restituisce loro ciò che ha fatto diventar sangue, in modo che questo fenomeno di scambio reciproco, di osmosi ed endosmosi degli elementi e degli alimenti vitali, investe e stringe indissolubilmente tra loro i tre rami.

Soltanto quando la finanza privata diviene talmente forte che può procedere autonoma, abbandona l'industria e il traffico, diventando gran mercante di carte-valori, lancia sul mercato i titoli per speculare, addimostrandosi oligarchica, pericolosa, truttistica: da questo fenomeno dobbiamo guardarci e non da quello della partecipazione all'industria e al commercio di un paese.

PRESIDENTE. Ma venga un po' alla conclusione! È una legge così semplice questa, che è inutile esporre una congerie di ragioni, che con essa hanno ben poco a vedere! (*Commenti*).

Io sono molto navigato in queste cose!... Si figurì! (*Ilarità*).

PERRONE. Onorevole Presidente, lei deve rammentare che probabilmente in quest'annata accadrà, per questo progetto, qualche avvenimento da cui può derivare la grandezza della vita e del credito del nostro paese. Ella deve lasciar discutere...

PRESIDENTE. Discuta pure, e quanto vuole, il disegno di legge; ma ella fa delle teorie, della storia, della filosofia!... (*Ilarità — Commenti*).

Voci. Si riposi, si riposi!

PRESIDENTE. Continui pure, se crede; ma stia alla legge, la prego; e tenga anche conto della sua salute, e delle condizioni della Camera. (*Si ride*).

PERRONE. Onorevole Presidente, tralasciando le teorie, si cammina col capo all'inghiù e i piedi all'insù. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Come vuole! Io poi ho detto che la legge è semplice, ma io non giudico se sia buona o cattiva. (*Bravo! — Commenti*).

Voci. Parli, parli!

VINAJ. Ci sono ancora da discutere tre leggi per dar lavoro alla povera gente! (*Rumori — Commenti*).

PERRONE. Se le società anonime, con le banche, falliscono, il proletariato non lavorerà!

MODIGLIANI. Le altre leggi le potremo discutere anche domani.

PERRONE. Avrei voluto in questo momento svolgere un'altra pagina che si connette a questi due articoli, cioè dimostrare la posizione critica delle nostre società anonime, specialmente fuori d'Italia. Avrei voluto dimostrare qui (*Rumori*) come la necessità e l'urgenza dei traffici nostri abbia imposto al Governo la presentazione di questo disegno di legge...

MARCHESANO. Ringraziamolo dunque che ci fa fare le leggi!

PERRONE. ...perchè, mentre avrebbe potuto provvedere con un decreto Reale, trattandosi di provvedimenti eccezionali e transitori...

Voci. Ma la Camera è aperta!

PERRONE. ...ha voluto presentare un disegno di legge. (*Interruzione del deputato Marchesano*).

Io volevo dir questo per non indugiarmi a ribattere la teoria dell'onorevole Marche-

sano che in tema di recesso si trovava fuori di strada.

MARCHESANO. Ma lei è fuori della strada!

PRESIDENTE. Ma faccia il piacere di non interrompere, onorevole Marchesano!

COTUGNO. Ma come si fa a discutere a quest'ora una legge così importante!

PRESIDENTE. Tutte le ore son buone, onorevole Cotugno. Concluda, onorevole Perrone.

PERRONE. Concludo e dico: che se posso consentire nel testo del Governo non posso consentire in quello che la Commissione ha scritto, pur apprezzandone gl'intendimenti benefici, ma inopportuni e forse immaturi.

MARCHESANO. Siamo d'accordo.

PERRONE. Consento nel punto fondamentale intorno alla necessità che tutto il nostro sistema delle società debba essere mutato e rilevo che quei due libri del Codice, i quali un tempo furono chiamati capolavori europei, cioè i punti relativi al fallimento e alle società anonime, debbano essere soprattutto modificati. Consento nell'interpretazione autentica in tema di emissione di obbligazioni e approvo l'inciso relativo alle azioni privilegiate; tuttavia, io debbo richiamare l'attenzione su quanto si riferisce alla fusione.

Siccome nella disciplina della fusione il Codice statuisce che, entro un trimestre, con avvertimento speciale, i terzi che abbiano interesse, quali che siano, creditori azionisti o obbligazionisti, possono oppugnare la deliberazione della fusione, ne deriva che, negandosi con questo nostro disegno, temporaneamente, alla minoranza degli azionisti dissenzienti il diritto di recesso, rimane sempre quello della opposizione nelle altre categorie di aventi diritto. Questo è il punto che, se avessimo tempo, dovremmo meglio maturare. Comunque, e per tutto il resto approvo l'azione del Governo che ha ascoltato la voce degl'interessi in pericolo prestando, come può, il suo aiuto. Voto il disegno di legge sicuro di adempiere un dovere politico, un compito giuridico ed un obbligo morale verso il mondo del credito nel tragico momento della nostra vita. (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da aggiungere?

RAVA, *presidente della Commissione.* No; ho già dette prima, a nome della Commissione le ragioni del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole Presidente del Consiglio di esprimere il suo avviso sui diversi ordini del giorno.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione e accettato dal Governo:

« La Camera confida che il Governo vorrà presentare sollecitamente un progetto di riforma dell'ordinamento delle società commerciali, con particolare riguardo alla compilazione dei bilanci, al funzionamento delle assemblee, all'istituto dei sindaci, ed al regime fiscale »

(*È approvato.*)

Vi sono altri quattro ordini del giorno, perchè quello dell'onorevole Meda è decaduto, e cioè quelli degli onorevoli Eugenio Chiesa, Tovini, Marchesano e Perrone.

Li accetta il Governo?

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Il Governo accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Perrone, e prego gli onorevoli deputati di non insistere negli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Eugenio Chiesa, mantiene il suo ordine del giorno?

CHIESA EUGENIO. Lo ritiro per la massima, non per la sostanza: reputo anzi che il Governo avrebbe fatto meglio ad accettarlo.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* È una questione che potremo discutere, ma non è opportuno ora, onorevole Chiesa. In sede di riforma generale, ne discuteremo volentieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Tovini mantiene il suo ordine del giorno?

TOVINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesano mantiene il suo ordine del giorno?...

Non essendo presente, s'intende che lo ritiri.

Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Perrone, accettato dal Governo:

« La Camera, approvando le linee del disegno di legge, passa alla discussione degli articoli ».

(*È approvato.*)

Chiedo ora all'onorevole presidente del Consiglio su quale testo debba farsi la discussione degli articoli.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Dichiaro che il Governo intende che la discussione si faccia sul disegno di legge del Ministero.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *minis'tro di grazia e giustizia e dei culti*. Come io ho dichiarato quando ho avuto l'onore d'interloquire nella discussione generale, il Governo dava e dà a questo disegno di legge un'importanza soprattutto tecnica, e non ne ha fatto - come non ne fa - una questione politica.

Aggiungo ora pochi particolari. Quando la Commissione esaminò questo disegno di legge, oltre all'articolo primo (parlo della parte di riforma definitiva della nostra legislazione, sulla quale siamo tutti d'accordo, salvo una questione di diversa formula, per cui accetto e preferisco quella proposta dalla Commissione stessa) essa si proponeva altresì di riformare permanentemente il nostro Codice su due punti: cioè in quanto l'abolizione del diritto di recesso diventava definitiva e non più transitoria per ciò che riguarda l'aumento del capitale; e in secondo luogo con quell'articolo 3 del disegno di legge di essa Commissione, relativo all'ammissione delle azioni con privilegio.

Ora per ciò che riguarda questo secondo articolo, io ebbi a dichiarare alla Commissione ch'ero bensì nel suo ordine d'idee, ma non potevo non levare la pregiudiziale intorno all'opportunità di riformare a questo proposito (a proposito cioè di una legge eminentemente transitoria) un articolo del nostro Codice.

Sicchè io subordinai il mio consenso all'ipotesi che intorno a questa modificazione si verificasse quel generale consenso, che si era verificato intorno all'articolo primo.

Ora, invece, la discussione avvenuta alla Camera e direi anche, perchè debbo supporre che la votazione sia stata fatta con piena consapevolezza, l'approvazione dell'ordine del giorno Perrone implicitamente indicano che la Camera non è in quest'ordine di idee e che si ferma alla pregiudiziale. Quindi, posso mantenere il mio consenso in merito alle riforme proposte dalla Commissione; ma constato, d'altronde, che la Camera ha accolto la pregiudiziale, per cui ritiene non opportuno, in questa sede provvisoria ed urgente, votare definitivamente quei provvedimenti. (*Benissimo!*)

Per ciò poi che riguarda l'articolo 4, cioè le garanzie offerte alla minoranza in luogo e vece del diritto di recesso che viene a perdere, anche lì si voleva fare un lavoro di collaborazione per trovare una formula, che conciliasse meglio questo in-

tendimento con le difficoltà obiettive, che purtroppo in questa materia ricorrono.

La Commissione aveva preparato un articolo, che è appunto il 4.

Su questo articolo manifestai subito il mio dissenso e proposi un articolo sostitutivo, che sarebbe l'articolo 4 presentato e proposto dalla Commissione, con l'intento che su di esso dovesse formarsi l'accordo fra Governo e Commissione. Però, come ho avuto a dichiarare oggi, questo accordo non si formò...

RAVA, *presidente della Commissione*. Perchè?...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...perchè l'onorevole presidente della Commissione mi fece sapere ieri, di fronte al mio legittimo desiderio che l'articolo fosse presentato alla Camera come concordato tra Governo e Commissione, che non poteva consentire questa formula e che soltanto avrebbe consentito che si fosse detto concordato fra il Ministero e la maggioranza della Commissione.

Questa formula era inusitata e lasciava trasparire un consenso, che era poi viceversa un interiore dissenso.

Ad ogni modo (e qui mi riferisco ancora alla votazione fatta or ora dalla Camera e alla dichiarazione mia di non voler fare una questione politica, ma semplicemente una questione tecnica) visto che la Camera implicitamente, approvando l'ordine del giorno Perrone, ha voluto rimanere nei limiti del progetto ministeriale, io non posso certo essere più realista del Re.

Quindi, credo che la discussione debba farsi sull'articolo primo del disegno di legge riformato secondo il testo della Commissione e sull'articolo 2 del disegno di legge ministeriale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Quanto all'articolo primo, l'onorevole ministro guardasigilli accetta il testo della Commissione. Ne do lettura:

Art. 1.

« Alle disposizioni dell'articolo 172, 1° e 2° comma, del Codice di commercio sono sostituite le seguenti:

« 172 - L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa con la maggioranza stabilita dallo statuto o, in difetto di disposizioni dello

statuto, con quella richiesta nella prima parte dell'articolo 158.

« Se l'assemblea in prima convocazione non può validamente deliberare per mancanza di numero, nell'assemblea di seconda convocazione, in difetto di disposizioni dello statuto, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale intervenuto e più del quarto del capitale sociale. La seconda assemblea deve aver luogo con l'intervallo non minore di venti giorni dalla prima convocazione, e il relativo avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni innanzi.

« La deliberazione dell'assemblea, corredata, quando l'emissione si fa per mezzo di pubblica sottoscrizione, dal progetto di manifesto indicato nell'articolo seguente, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale per i provvedimenti prescritti dall'articolo 91 ».

Su quest'articolo era iscritto per parlare l'onorevole Soderini. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Vi è poi il seguente emendamento dell'onorevole Meda:

« Nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 172 sostituire alle parole: oltre la metà, le parole: almeno la metà, e alle parole: più del quarto, le parole: almeno il quarto, ».

Questo emendamento sarebbe accettato dalla Commissione...

SCIALOJA, *relatore*. Sì, e anche dal Governo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole relatore aveva chiesto di parlare?

SCIALOJA, *relatore*. La Commissione non deve dire altro che è lieta che il Governo abbia accettato l'articolo primo.

SANDRINI. Chiedo di parlare. (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Ma onorevole Sandrini, che cosa deve dire? Qui c'è accordo fra Governo e Commissione...

SANDRINI. Ho una osservazione tecnica da fare (*Rumori*) che, del resto, posso recarmi a comunicare al Governo, se la Camera non mi lascia parlare.

PRESIDENTE. No, onorevole Sandrini! Se io le do facoltà di parlare, la Camera non la impedirà. Sono io qui a difendere il diritto di tutti. (*Benissimo!*)

Parli pure.

SANDRINI. I termini per la seconda convocazione sono diversi da quelli stabiliti nell'articolo 155 del Codice di commercio per la prima. Sono aumentati e non ce n'è ragione alcuna. Perciò prego che per la seconda convocazione vengano stabiliti termini eguali a quelli stabiliti dall'articolo 155 del Codice di commercio per la prima.

Non altro che questo.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Sandrini, non sa ancora che le proposte di emendamenti devono essere firmate da dieci deputati?

La Commissione e il Governo che cosa dicono di questa proposta?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non mi pare che si debba accettare. È una legge speciale che provvede ad un caso speciale. Se si lascia un termine più lungo, non fa male a nessuno.

SCIALOJA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 1º, con la modificazione proposta dall'onorevole Meda, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Leggo ora l'articolo 2, nel testo ministeriale:

Art. 2.

« Qualora le società per azioni deliberino, durante l'anno 1915, la fusione con altre società o l'aumento del capitale sociale, mediante l'emissione di azioni anche privilegiate, a norma dei numeri 3 e 5 dell'articolo 158 Codice di commercio, ai soci dissenzienti non compete il diritto di recesso.

« Il diritto di recesso è, tuttavia, ammesso in caso di fusione, quando la fusione medesima importi cambiamento dell'oggetto della società ».

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Chiedo uno schiarimento al Governo. Intende il Governo, dopo le dichiarazioni che ha fatto sull'articolo 4, di sopprimere anche quella aggiunta, alla quale mi pareva che nessuno fosse contrario, cioè che le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È bene mantenerla.

TOVINI. Allora va aggiunta al testo dell'articolo 2 ministeriale.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente. Va aggiunta in coda.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 2 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Tovini e accettata dal Governo:

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà fra poco votato anche a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini, di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959.

Se ne dia lettura.

BIGNAMI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 357-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta e ha facoltà di parlare l'onorevole Caccialanza, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che la progettata linea navigabile di 2ª classe e di grande potenzialità da Milano a Venezia per Lodi, Pizzighettone, Cremona è opera di interesse generale, approva la sistemazione del tratto Po-Brondolo di detta linea, e mentre invita il Governo ad affrettarne la esecuzione anche pel tratto superiore da Milano al Po, pel quale diedero già voto favorevole i corpi tecnici consultivi e gli enti locali che devono contribuirvi, passa all'esame degli articoli ».

CACCIALANZA. Mi limiterò, stante l'ora tarda, a raccomandare al Governo l'accoglimento del mio ordine del giorno, confortato in ciò dalle dichiarazioni favorevoli contenute nella relazione ministeriale, che precede il disegno di legge, e dalle dichiarazioni altrettanto favorevoli contenute nella relazione della Giunta generale del bilancio.

Darò il mio voto al disegno di legge in quanto contiene un principio di applicazione di quella grande linea di navigazione fluviale da Milano a Venezia che è nel desiderio di tutti venga sollecitamente eseguita; e lo darò tanto più volentieri perchè nella legge è pure contemplato uno stanziamento di spesa per il porto di Pavia; il

che a mio avviso può interpretarsi nel senso che tra i due navigli di Milano e di Pavia non devono sorgere antagonismi, essendo destinati a completarsi e ad integrarsi vicendevolmente e a formare un'unica rete di quelle vie navigabili, che dovranno portare tanta utilità e tanto vantaggio alle industrie ed ai commerci nazionali. (Approvazioni).

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Se la Camera lo consente, dopo aver udito quanto ha detto l'onorevole Caccialanza, ed anche considerata l'ora tarda, farò una breve dichiarazione.

Tutti gli ordini del giorno presentati sono interamente favorevoli al disegno di legge, tanto che raccomandano al Governo di estendere ad altre opere gli stessi criteri che lo hanno ispirato.

Ora se gli onorevoli proponenti credono di rinunciare allo svolgimento dei concetti, del resto così chiari, che informano i loro ordini del giorno, prometto loro di tenerli nel maggior conto come raccomandazioni; non solo, ma nello stesso tempo di far tesoro dei suggerimenti in essi contenuti, che sono veramente degni di particolare considerazione. (Vive approvazioni).

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Ma vi sono ancora parecchi oratori iscritti, e molti ordini del giorno da svolgere!

Ad ogni modo, essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito. (È approvato).

Darò ora facoltà di parlare a coloro che hanno presentato ordini del giorno, perchè hanno diritto di svolgerli.

Voci. Vi rinunziano! Vi rinunziano! (Rumori).

PRESIDENTE. Ma è inutile che gridino! Io debbo fare il mio dovere, invitando coloro che hanno presentato ordini del giorno a svolgerli. Se vi rinunziano, tanto meglio; poichè, dopo le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, ogni svolgimento sembra anche a me superfluo; ma debbono dichiararlo.

Il primo ordine del giorno è dell'onorevole Di Robilant, sottoscritto anche dagli onorevoli Giordano, Bouvier, Maffi, Bevio-

ne, Raineri, Manfredi, Valvassori-Peroni, Molina, Goglio, Rastelli, Morpurgo, Boselli, Di Saluzzo, Cesare Rossi, Leonardi, Roberto Galli, Buccelli, Cabrini, Pallastrelli, Saudino, Rampoldi, Montemartini, Brezzi, Bignami, Corniani e Cappa :

« La Camera, mentre plaude ai concetti informativi del presente disegno di legge e delibera il passaggio alla discussione degli articoli, invita il Governo a presentare con relativa sollecitudine provvedimenti legislativi onde affrettare l'esecuzione, sia per parte diretta dello Stato, sia mediante concessioni ad enti pubblici, dell'intera via navigabile lungo il Po da Torino a Venezia ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Di Robilant ha facoltà di svolgerlo.

Voci. Lo ritiri! Lo ritiri!

DI ROBILANT. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e ritiro il mio ordine del giorno; ma poichè la navigazione fluviale è una materia importantissima che deve essere ampiamente discussa, lo converto in interpellanza. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Bissolati:

« La Camera invita il Governo a curare che le opere da eseguirsi colla somma di cui al n. 4 della tabella allegata al progetto di legge, sieno coordinate al disegno di una generale definitiva sistemazione della navigabilità del Tevere ».

BISSOLATI. Lo ritiro. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Scalori, che è firmato anche dall'onorevole Dugoni:

« La Camera invita il Governo a provvedere, affinchè si intensifichi la navigazione del Mincio, la quale dovrà sollecitamente prolungarsi da Mantova fino al lago di Garda, dove tre provincie laboriose ed industri come la veronese, la bresciana e la trentina attendono la nuova via di comunicazione con Milano e Venezia, all'allargamento della conca di Governolo, perchè vi possano accedere non solo i piccoli natanti, ma anche quelli di grande portata, non inferiore alle 600 tonnellate ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Scalori ha facoltà di svolgerlo.

SCALORI. Anche a nome del collega Dugoni, che ha sottoscritto il mio ordine del giorno, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e, desideroso della sollecita approvazione del disegno di legge, dichiaro di ritirarlo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Basile:

« La Camera, mentre fa plauso alla iniziativa degli onorevoli ministri dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio, per la esecuzione di opere di navigazione interna del Po, dell'Arno e del Tevere;

considerata la eccezionale importanza della navigazione del Volturno, già classificata in seconda categoria, che si svolgerebbe in regioni densissime di popolazione e ricchissime di industrie e di commerci;

fa appello alla equità e al patriottismo degli onorevoli ministri proponenti il disegno di legge, perchè vogliano estenderlo alla navigazione del Volturno, da tempo remoto autorevolmente consigliata da tecnici valentissimi e vivamente reclamata da popolazioni e da pubbliche amministrazioni, prolungando il canale per il Calore sino a Benevento, centro importantissimo di produzione agricola, di industrie e di commerci, ove convergono anche numerose linee ferroviarie longitudinali e trasversali ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Basile ha facoltà di svolgerlo.

BASILE. Prendo atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro, che non può non riconoscere la somma importanza della proposta che è contenuta nel mio ordine del giorno e che, per evidenti ragioni di giustizia distributiva e di utilità generale, avrebbe già dovuto far parte del progetto, che si presenta ora all'approvazione della Camera. E ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Merloni:

« La Camera invita il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per ridare alla Maremma Grossetana la via navigabile da Grosseto al mare, che, posta temporaneamente al servizio delle colmate, non fu più reintegrata, e ciò con danno grave dell'economia generale di quella regione, e segnatamente di Castiglione della Pescaia, già floridissimo porto del Tirreno, ora ridotto in condizioni miserrime ».

MERLONI. Lo ritiro, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro e facendogli le più vive premure di volersi rendere conto della grande importanza economica e sociale di un'opera come questa, richiesta anche da Commissioni e da Congressi sulla navigazione interna. Ma, del resto, sulla questione ritornerò di proposito alla ripresa dei lavori parlamentari, quando verrà in discussione il nuovo bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Mazzolani e Marangoni:

« La Camera invita il Governo ad intensificare la sua politica in favore della navigazione interna, ed a presentare entro un breve tempo un disegno di legge per una via navigabile di comunicazione fra il Po e Porto Corsini ».

MAZZOLANI. Lo ritiro, senza troppa fiducia che le promesse saranno mantenute.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Fiamberti:

« La Camera fa voti perchè il problema della navigazione interna sia, per quanto possibile, informato al triplice scopo della navigazione, della produzione di forza motrice e della irrigazione ».

L'onorevole Fiamberti non è presente; s'intende quindi che lo abbia ritirato.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Sighieri:

« La Camera invita il Governo a sollecitare i lavori di ristabilimento nel fiume Arno, assegnando all'uopo efficaci macchine effossorie atte a rimuovere gli ostacoli dall'alveo, che ora ne arrestano la navigazione, riedificando i relativi scali di approdo in relazione ai moderni sistemi corrispondenti alle esigenze del traffico ».

SIGHIERI. Lo ritiro nella speranza che il ministro mantenga le sue promesse.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Masini e Pescetti:

« La Camera invita il Governo a completare gli studi per la navigazione dell'Arno, sia per i canali navigabili tra Pontedera e Livorno, sia per il tratto superiore Firenze-Pontedera, inscrivendo in bilancio le somme necessarie al compimento delle opere. Intanto riattare la conca medicea a Castelfranco di Sotto per la quale occorrerà una spesa non molto grave e riuscirebbe immensamente utile alla navigazione anche nelle attuali condizioni dell'Arno ».

MASINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene da ultimo l'ordine del giorno dell'onorevole Rampoldi:

« La Camera, mentre plaude al presente disegno di legge, invita il Governo a proseguire alacramente nel dragaggio del Po e del Ticino e raccomanda le opere di sistemazione del Naviglio che congiunge Milano con Pavia ».

RAMPOLDI. Prendo atto delle categoriche promesse dell'onorevole ministro, e poichè egli già seppe con fermo proposito, manifestato fin dal 5 luglio ultimo scorso, dar compimento alle antiche promesse, convinto che non mancherà alle nuove, ritiro il mio ordine del giorno. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Tutti gli ordini del giorno sono stati così ritirati. Procediamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 14,800,000 per l'esecuzione a cura dello Stato delle opere nelle linee navigabili di cui alla tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DEL BALZO, segretario, legge:

1. Opere nuove nel tratto Po-Brondolo della linea navigabile di seconda classe « Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia) » L. 9,000,000. »

2. Opere nuove nel Canale dei Navicelli della linea navigabile di seconda classe « Livorno-Pisa-Pontedera-Firenze » » 3,550,000. »

3. Costruzione di un nuovo porto sul Ticino presso Pavia nelle linee navigabili di seconda classe « Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-

Da riportare . . . L. 12,550,000. »

Riporto . . . L.	12,550,000. »
Trezzo-Milano-Pavia » e « Pavia-Piacenza-Cremona » e « Torino-Casalmonferrato-Pavia » »	750,000. »
4. Opere urgenti per la navigabilità del Tevere a valle e a monte di Roma . . . »	1,500,000. »
Totale . . . L.	<u>14,800,000. »</u>

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1 con l'annessa tabella della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« La predetta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici :

a) quanto a lire 13,300,000 (ammontare delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'unità tabella) in aggiunta agli stanziamenti fissati dalla legge 4 aprile 1912, n. 297, modificata dall'articolo 1 della legge 19 luglio 1914, n. 779, e dall'articolo 1 del Regio Decreto 22 settembre 1914, n. 1026, col seguente riparto:

lire 1,000,000	nell'esercizio	1914-15
» 1,000,000	»	1915-16
» 2,000,000	»	1916-17
» 3,000,000	»	1917-18
» 3,000,000	»	1918-19
» 2,000,000	»	1919-20
» 1,300,000	»	1920-21

b) quanto a lire 1,500,000 (per l'esecuzione delle opere indicate al n. 4 della tabella) entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, modificata come sopra ».

(È approvato).

Art. 3.

« Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1915-16, è autorizzata la iscrizione, dopo il capitolo 43, della spesa di lire 150,000, per provvedere al pagamento delle quote di sovvenzione annua a carico dello Stato per concessioni di opere e mezzi di navigazione a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge saranno intraprese tosto che dalle Provincie e dai Comuni chiamati a concorrere in conformità

degli articoli 7 e 8 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, siano state rilasciate a favore del Tesoro dello Stato, in garanzia del pagamento, (entro il quinquennio o nel maggior termine assegnato dal progetto esecutivo) delle rispettive quote di concorso nella spesa, le corrispondenti delegazioni annuali sulle sovrimeposte terreni e fabbricati, e in via sussidiaria, sui proventi del dazio-consumo o su altri cespiti dati in riscossione agli esattori delle imposte dirette, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 76 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, e nel titolo V della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

« Le delegazioni, da rilasciarsi con le norme su indicate, dovranno essere rilasciate dalle provincie e dai comuni anche pel pagamento rateale delle quote di concorso supplementari nel caso considerato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 ».

(È approvato).

Art. 5.

« I Consigli comunali e provinciali, da interpellarsi a norma dell'articolo 7 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, debbono emettere le loro deliberazioni definitive entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione che ad essi verrà fatta dell'elenco degli enti interessati, con l'indicazione delle rispettive aliquote e della quota di concorso che, in difetto dei progetti esecutivi richiesti dall'articolo 8 del citato testo unico, potrà essere determinata anche sull'importo dei progetti di massima.

« La mancanza di una definitiva deliberazione nel termine suddetto vale come riconoscimento dell'interesse e delle aliquote segnate in elenco.

« Nello stesso termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'elenco, dovrà essere rimessa al Ministero dei lavori pubblici la convenzione con la quale gli enti interessati intendessero assumere l'onere del concorso dei due quinti e di regolarne il rapporto fra loro ».

(È approvato).

Art. 6.

« Allo scopo di accelerare l'inizio delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge, tutti o parte degli enti indicati in elenco possono, in pendenza della normale istruttoria sull'e-

lenco stesso o sulla convenzione, rilasciare in via provvisoria e per l'intera quota di concorso dei due quinti le delegazioni annuali a favore del Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 3 della presente legge, salve le modificazioni da farsi in più o in meno in base al Regio decreto, col quale, risolvendosi le dissidenze insorte, è approvato l'elenco delle provincie e dei comuni interessati e fissata l'aliquota del rispettivo interesse ».

(È approvato).

Art. 7.

« Le indennità di espropriazione per l'esecuzione delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli ».

(È approvato).

Art. 8.

« Nulla è innovato a quanto è disposto nel Capo II, Sezione II, del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, riguardo alla ripartizione della spesa fra Stato, provincie e comuni per la esecuzione delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge.

« E così sono da applicarsi per le opere stesse le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 35 del citato testo unico, nonchè quelle degli articoli 28 a 44 del Regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, riguardanti i contributi, le tasse ed i proventi a sgravio dell'onere dello Stato e degli Enti interessati ».

(È approvato).

Art. 9.

« È data facoltà al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalità e forme dall'articolo stesso stabilite.

« Scorsi i due anni, nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione ai medesimi potrà essere fatta se non per legge ».

(È approvato).

Art. 10.

« Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quello stabilito dall'articolo 79 del

suddetto testo unico, lo Stato continuerà a provvedere, ad esclusivo suo carico o a norma dell'articolo 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza e quarta classe, ma già iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtù degli articoli 93, 94 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865 (Allegato F) ».

(È approvato).

Art. 11.

« Il Ministero del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1914-1915 e 1915-16 le variazioni dipendenti dalla presente legge, e ad iscrivere annualmente negli stati di previsione dell'entrata, in distinti capitoli, il concorso dei due quinti nella spesa di lire 13,300,000 da parte delle provincie e dei comuni interessati, nonchè le quote spettanti allo Stato sui contributi, sulle tasse e proventi a norma del Capo III del citato testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi ».

Si dia lettura del disegno di legge.

GUGLIELMI, segretario legge: (Vedi *Stampato* n. 358-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Arcà, il quale, insieme con gli onorevoli Camagna, Nunziante, Fera, Lombardi, Amato, De Nava, Joele, Serra, Albanese, Casolini, Saraceni, Renda, Berlingieri, Pizzini, Larizza, Larussa, Chidichimo, Paparo,

Di Francia, Lucifero, Gregoraci e Colosimo, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando il proposto aumento di stanziamenti per le opere pubbliche di Calabria come un rimedio alle più urgenti ed indilazionabili esigenze invita il Governo a procedere alla revisione delle autorizzazioni di spesa che si sono già dimostrate insufficienti per assicurare l'adempimento degli impegni assunti con le varie leggi a favore della Calabria; e ad aumentare gli stanziamenti annuali, ripartendoli fino al 1924 in modo che essi raggiungano nel loro complesso, le somme autorizzate ».

ARCA. Brevissime parole, chè non penso nemmeno, in quest'ora, di svolgere l'ordine del giorno, che pure ho avuto l'onore di presentare a nome e per incarico di tutta la Deputazione calabrese, e che d'altronde è chiarissimo.

Mi basta infatti osservare, pur ringraziando i ministri del tesoro e dei lavori pubblici per gli aumenti portati negli stanziamenti per le opere calabresi, che in virtù della legge del 1906 e successive a favore della Calabria non solo erano state autorizzate spese per circa lire 160,000,000, ma era previsto anche il termine, il 1924, per l'esecuzione delle opere, ed erano già stati fatti gli stanziamenti opportuni, che poi furono diminuiti con la legge del 1912.

Ora è stato già dimostrato che occorrerebbe raddoppiare le autorizzazioni, previste dalla legge del 1906 e successive: e quindi è evidente che invitando il Governo a rivedere ed integrare le autorizzazioni, ed in ogni caso a portare gli stanziamenti nel limite segnato dalle autorizzazioni, la Deputazione calabrese non fa che portare qui l'eco delle giuste aspirazioni delle popolazioni calabresi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saraceni, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, pur approvando il disegno di legge come piccolo espediente momentaneo, invita il Governo a presentare alla prossima ripresa dei lavori parlamentari un progetto che assicuri la esecuzione di tutte le opere pubbliche consentite alla Calabria dalle leggi dello Stato dal 1860 fino ad oggi e che furono invece costantemente trascurate; e provveda alla costituzione di uno speciale Commissariato civile che delle opere curi l'effettivo e sollecito adempimento ».

SARACENI. Rinunzio a parlare e ritiro il mio ordine del giorno. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amato.

AMATO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Albanese.

ALBANESE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lombardi.

LOMBARDI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Ruggieri.

DE RUGGIERI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Risponderò poche parole all'onorevole Arca, che ha parlato in nome dei colleghi della deputazione calabrese.

La questione dei lavori pubblici in Calabria è stata trattata ampiamente durante la discussione chiusasi ieri, del bilancio del 1914-15, e da essa è risultato che attualmente si procede nei lavori con sufficiente alacrità. Con questo disegno di legge avremo modo di svilupparli ulteriormente ed organicamente.

Nel momento, in cui noi presentiamo un disegno di legge, che dovrà arrecare indiscutibili benefici io non potrei accettare, che come generica raccomandazione, un ordine del giorno, che invita il Governo a provvedere a che non sia interrotto lo sviluppo dei lavori in Calabria.

Debbo quindi dichiarare, per amore di sincerità, che non potrei accettare l'ordine del giorno nella forma, in cui è proposto, tanto più, onorevole Arca, che si riporta agli stanziamenti della prima legge per i lavori da farsi in Calabria e constata che furono diminuiti, ma non tiene conto del fatto, che vennero diminuiti perchè se ne tolsero i lavori ferroviari, dati in concessione alle ferrovie Calabro-Lucane.

Per queste ragioni non potrei accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Arca, mantiene, o ritira, il suo ordine del giorno?

ARCA'. Lo ritiro; ma affidandolo al Governo come raccomandazione, e riservandomi di tornare sull'argomento che involge una questione di vera giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene.

Procediamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Le assegnazioni di spesa per opere pubbliche nelle provincie calabresi, indicate nella tabella A annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, sono aumentate come appresso:

Esercizio finanziario 1914-15 . . L. 500,000
 Esercizio finanziario 1915-16 . . » 1,500,000
 Esercizio finanziario 1916-17 . . » 2,500,000
 Esercizio finanziario 1917-18 . . » 3,000,000

(È approvato).

Art. 2.

« L'assegnazione per un fondo di riserva, stabilita nella tabella A annessa alla legge suddetta, e variata con successive leggi, è diminuita di lire 1,500,000 per l'esercizio 1915-16 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1914-1915 e 1915-16, le variazioni dipendenti dalla presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.

Si dia lettura del disegno di legge.

GUGLIELMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 224-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico:

« È autorizzata l'Amministrazione dei lavori pubblici a stipulare una convenzione, giusta l'annesso schema, con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecu-

zione di opere previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, lungo le strade provinciali n. 95 e 221 ».

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro che accetto l'articolo 5 della convenzione emendato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Si dia lettura dell'annesso schema di convenzione.

GUGLIELMI, segretario, legge:

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER CONCESSIONE DI OPERE.

Art. 1. — « Lo Stato, a termini dell'articolo 60 della legge 9 luglio 1908, n. 445, concede alla Provincia di Reggio Calabria di anticipare ed eseguire a sua cura i seguenti lavori:

1° lungo la strada provinciale n. 95:

a) costruzione del ponte sul torrente

Amandolea;

b) costruzione del ponte sul torrente

La Verde;

c) costruzione del ponte sul torrente

Bonamico;

d) costruzione del ponte sul torrente

Careri;

e) costruzione del ponte sul torrente

Condoianni;

f) costruzione del ponte sul torrente

Torbido;

g) costruzione del ponte sul torrente

Allaro;

h) costruzione del ponte sul torrente

Preariti;

i) costruzione del ponte sul torrente

Stilaro.

2° lungo la strada provinciale n. 221:

a) costruzione del ponte sul torrente

Scacciotti;

b) costruzione del ponte sul torrente

S. Biagio.

La concessione potrà essere estesa agli altri ponti che si riconoscesse necessario costruire, sia per completare la provinciale Jonica, sia per completare altri tronchi stradali contemplati dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 2. — « La provincia compilerà a sua cura i progetti esecutivi in base ai criteri di massima ed ai tipi che saranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici.

« Tali progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici a tenore delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3. — « Nessuna variante nel tipo e nella struttura delle opere previste nel progetto approvato, come nessuna opera suppletiva e nessuna soppressione di opere, potrà attuarsi senza l'approvazione della relativa perizia da parte del detto Ministero, il quale si riserva il diritto di prescrivere, nel corso dei lavori, le varianti, aggiunte o soppressioni che, a suo giudizio, si siano palesate necessarie ed opportune per gravi ragioni tecniche ed economiche alle opere stesse, provvedendosi per la spesa a termini del successivo articolo 5.

Art. 4. — « La somma da rimborsarsi alla Provincia dallo Stato, salvo i recuperi di cui allo stesso articolo 60 della legge succitata 9 luglio 1908, n. 445, è stabilita in modo fisso ed invariabile in base all'importo lordo di ciascun progetto esecutivo, aumentato del 10 per cento per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, giusta il disposto del penultimo capoverso dell'articolo 60 della legge predetta, nè, salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 5, potrà subire variazioni in più o in meno per aumenti o diminuzioni di lavori o prezzi, qualunque abbia a risultare l'importo complessivo della liquidazione finale e del collaudo, restando lo Stato estraneo alle eventuali controversie fra la provincia e l'impresa assuntrice dei lavori.

Art. 5. — « Le varianti, le opere suppletive, quelle per danni di forza maggiore, o le soppressioni di opere di cui nel precedente articolo 3, importeranno modificazioni al *forfait* stabilito giusta l'articolo precedente. Nel caso di opere suppletive, eventualmente eseguite senza la preventiva approvazione della corrispondente perizia, lo Stato si riserva di ammettere la relativa modificazione del *forfait*, soltanto quando ed in quanto, con giudizio insindacabile, sentiti i corpi consultivi, riconosca che esse dipesero da forza maggiore o da imprescindibili esigenze tecniche e tali da non aver consentito alla Provincia il tempo necessario per provocarne la preventiva approvazione, dichiarando lo Stato espressamente di ammettere in tal caso a rimborso le maggiori spese riconosciute giustificate, pure calcolate à *forfait* in base alle relative perizie, aumentate del 10 per cento a norma dell'articolo sopra citato.

« Nel caso poi di soppressione di opere, attuate senza la preventiva approvazione della relativa perizia di minore spesa, lo Stato si riserva di consentire o no a tale soppressione ed, in caso affermativo, di apportare al *forfait* la corrispondente modificazione, pure calcolata à *forfait* come sopra è detto.

Art. 6. — « La Provincia si impegna di presentare tutti i progetti esecutivi, per una metà entro il primo anno della approvazione della convenzione e per una metà nel secondo anno successivo, e di eseguire i lavori in ragione di almeno un milione di lire per esercizio finanziario, a cominciare dal 1º luglio 1915.

Art. 7. — « Il pagamento delle rate di rimborso alla Provincia da parte dello Stato, nella misura di lire 100,000 ciascuna, avrà luogo in base a certificati da rilasciarsi dall'ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile, da cui risulti lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti e la loro regolarità in relazione alle prescrizioni del progetto approvato e delle successive perizie per varianti o soppressione di opere od opere suppletive pure approvate dal Ministero a tenore del precedente articolo 5, inclusavi l'aliquota proporzionale delle spese di progetto, direzione e sorveglianza ed escluso l'importo delle varianti e delle opere suppletive eventualmente eseguite e non ammesse a rimborso a termine dell'articolo 5 succitato.

« Le rate di acconto come sopra stabilite non potranno eccedere, agli effetti del rimborso da parte dello Stato, nè la metà dell'importo dei lavori eseguiti e rimborsabili (oltre il 10 per cento di cui sopra), nè la somma complessiva di lire 500,000 per esercizio finanziario.

« Ultimati i lavori che costituiscono l'oggetto della presente convenzione, le somme ancora dovute alla Provincia saranno corrisposte in rate annuali di lire 500,000 ciascuna, salvo quella di saldo pagabile in due semestralità eguali anticipate.

« Ove i pagamenti siano ritardati di oltre tre mesi dalla presentazione del certificato di pagamento o dal termine di cui al precedente comma, saranno dovuti alla provincia gli interessi del 5 per cento a norma dell'articolo 40 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8. — « Resta in facoltà della provincia di stabilire la graduatoria per la esecu-

zione delle singole opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 9. — « L'alta sorveglianza delle opere rimane affidata all'ufficio del Genio civile, ed al collaudo si procederà con le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 »

Art. 10. — « Ove la provincia trascuri la esecuzione delle opere, e comprometta la loro buona riuscita, o manchi comunque agli impegni assunti con la presente convenzione, lo Stato si riserva la facoltà di riassumere direttamente, col preavviso di quindici giorni, l'esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione, liquidando alla provincia la quota parte di spesa corrispondente allo importo dei lavori già eseguiti, ammessi od ammissibili a rimborso giusta le condizioni convenute negli articoli precedenti, salvo il diritto ai danni inerenti alla precedente gestione, e sostituendo la provincia negli impegni in corso con fornitori e costruttori. »

Art. 11. — « Tutte le vertenze che potessero sorgere tra la provincia e lo Stato in dipendenza della presente convenzione saranno inappellabilmente giudicate a termini degli articoli 20 e 28 del Codice di procedura civile da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, uno designato dal presidente della Deputazione provinciale, l'altro dal ministro dei lavori pubblici ed il terzo dal presidente della Corte di appello di Roma. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Opere stradali nella Maremma toscana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Opere stradali nella Maremma toscana.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare il testo della Commissione che è concordato col Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Si dia lettura del disegno di legge.

GUGLIELMI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 121-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Con Reale decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potranno essere aggiunte all'elenco 3° annesso alla tabella B) della legge 23 luglio 1881, n. 333, le strade da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e di Pisa (limitatamente al circondario di Volterra), che verranno riconosciute di speciale importanza anche nei riguardi della bonifica idraulica ed agraria della Maremma Toscana. La quota di spesa a carico dello Stato, nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge stessa, non potrà eccedere la somma di lire tre milioni, ed ai relativi pagamenti in rate annuali di lire trecentomila sarà provveduto coi fondi del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-16 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui cinque disegni di legge testè approvati, e cioè:

Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio (374);

Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 (357);

Aumento degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi (358);

Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (224);

Opere stradali nella maremma toscana (121).

Si faccia la chiama.

DEL BALZO, *segretario*, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Adinolfi — Agnelli — Agnesi — Albanese — Albertelli — Alessio — Amicarelli — Amici Giovanni — Arcà — Arrigoni — Artom.

Balsano — Barnabei — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Bouvier — Bovetti — Brandolini — Bruno — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Calisse — Callaini — Camera — Capitano — Cappelli — Caputi — Carcano — Cartia — Casciani — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavazza — Ceci — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Chiesa Eugenio — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Ciccotti — Cicogna — Cioffrese — Ciriani — Cirmeni — Ciuffelli — Colonna di Cesarò — Comandini — Congiu — Corniani — Cottafavi — Credaro.

Da Como — Daneo — Danieli — De Amicis — De Capitani — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Delle Piane — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Vargas — De Vito — Di Bagno — Di Caporiacco — Di Francia — Di Giorgio — Di Mirafiori — Di Palma — Di Robilant — Di Scalea — Di Stefano — Dore.

Facchinetti — Faelli — Falconi Gaetano — Falletti — Faranda — Fazzi — Fera — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camillo — Fornari — Fortunati — Fraccacreta — Frisoni — Frugoni — Fumarola.

Galli — Gallini — Gerini — Giacobone — Giampietro — Giovanelli Edoardo — Giretti — Gortani — Grassi — Gregoraci — Grippo — Guglielmi.

Joele.

Larussa — La Via — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Longinotti — Lucernari — Luciani.

Maffi — Manfredi — Manna — Maraini — Marazzi — Marcello — Marchesano — Mariotti — Martini — Masciantonio — Masini — Materi — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mendaia — Merloni — Miari — Micciché — Milano — Miliani — Modigliani — Molina — Mondello — Montauti — Montresor — Morando — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nava Cesare — Nunziante — Nuvoloni. Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Padulli — Pais-Serra — Pala — Pantano — Paparo — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Peano — Perrone — Pescetti — Petrillo — Pezzullo — Picci-

rilli — Pietravalle — Pietriboni — Pipitone — Pistoja — Pizzini — Pozzi.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Rava — Reggio — Rellini — Restivo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rispoli — Rissetti — Rizzo — Rodinò — Roi — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Luigi — Rota — Rubilli — Rubini — Ruini.

Sacchi — Salandra — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Scalori — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Sciorati — Sighieri — Simoncelli — Sipari — Soleri — Solidati-Tiburzi — Somaini — Sonnino — Storoni.

Talamo — Tassara — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Tibozzi — Trolonia — Torre — Tortorici — Toscano — Tosti — Tovini — Turati.

Vaccaro — Valvassori-Peroni — Venino — Venzi — Veroni — Vinaj.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Bacelli Alfredo — Bonicelli.

Ginori-Conti.

Hierschel.

Longo.

Pennisi.

Rossi Cesare — Rossi Gaetano.

Tamberino.

Sono ammalati:

Berti.

Campi — Canevari — Casalini Giulio.

De Marinis.

Giuliani.

Manzoni — Masi — Morelli Enrico —

Morelli-Gualtierotti.

Nitti.

Ottavi.

Ronchetti.

Scano.

Toscanelli.

Assenti per ufficio pubblico:

Appiani.

Meda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (224):

Presenti e votanti . . .	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	254
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Aumento degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi. (Urgenza) (358):

Presenti e votanti . . .	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	252
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 (357):

Presenti e votanti . . .	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	255
Voti contrari	10

(La Camera approva).

Opere stradali nella Maremma toscana (121):

Presenti e votanti . . .	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	252
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Modificazione agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio (374):

Presenti e votanti . . .	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	231
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, presentate oggi.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, per sapere se di fronte alla gravissima situazione sorta nel Veneto dalla disoccupazione - situazione dovuta soprattutto alla mancata emigrazione, e della quale sono indice preciso e doloroso i pericoli torbidi che da tempo si susseguono nelle città e nelle campagne e che anche ieri si sono intensificati - non creda opportuno di dare sicuro affidamento di provvedimenti proporzionati alla urgenza e vastità dei bisogni.

« Chiaradia, Luigi Rossi, Teso, Schiavon, Di Caporiacco, Arrigoni, Cicogna, Roi, Danieli, Foscarei, Ciriani, Salvagnini, Alessio, Brandolin, Gortani, Loero, Pietriboni, Sandrini, Bellati, Romanin-Jacur, Maraini, Rota, Miari, Ancona, Montresor, Galli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti e quando, vorrà attuare, per evitare le proteste dei viaggiatori della linea ferroviaria Alessandria-Cavallermaggiore circa la non giustificata deplozata soppressione di treni indispensabili; l'uso di materiale pessimo; la intollerabile pericolosa incuria nell'esercizio del tronco predetto, dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato ostinatamente dimenticato.

« Di Mirafiori, Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se in vista della grave crisi economica che imperversa in diverse regioni, non credano opportuno rinnovare la moratoria pel pagamento delle cambiali.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per conoscere se intenda ripristinare l'antico orario di servizio sul natante Palermo-Napoli.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda venuto il momento di dare istruzioni perchè le vie della capitale siano una buona

volta e per sempre liberate da tutta quella orda di suonatori ambulanti che da troppo tempo le infestano.

« Monti-Guarnieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui divieti da parte del sottoprefetto di Cotrone dei comizi elettorali amministrativi da tenersi in quella città adducendo ch'essi son proibiti dalla recente circolare del ministro dell'interno vietando le pubbliche riunioni.

« Cavallera ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere a quale punto siano gli studi per l'esonero dell'imposta di ricchezza mobile delle pensioni minime assegnate agli ex-impiegati dello Stato: esonero di cui già da tempo venne dato affidamento.

« Agnelli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se, in vista delle nuove disposizioni contemplate nel disegno di legge, che si trova dinanzi alla Camera, per la tutela del titolo e della professione dell'ingegnere, dell'architetto e del geometra, non creda di dover sospendere i conferimenti, per decreto Reale, del titolo d'ingegnere.

« Bignami, Romanin-Jacur, Di Robilant, Cesare Nava, Ancona ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere a quale punto si trovino le pratiche per l'impianto di un ufficio postale e telegrafico in Vigentino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se in data 9 gennaio 1915 sia stata stipulata con il commendator Marconi una convenzione studiata e preparata da una Commissione di delegati dei ministri delle poste e dei telegrafi, delle colonie, della guerra e della marina; se tale convenzione stabilisce un trattamento di favore all'Italia per l'uso di tutti i brevetti Marconi e delle sue Compagnie, nonchè di tutti quelli acquistati e da acquistarsi; con il diritto da parte del Governo di costruire negli arsenali dello Stato gli apparecchi coperti dai suddetti

brevetti; perchè sono state fatte pubblicazioni incomplete di tale convenzione e perchè ne è stata ritardata la comunicazione al Parlamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Medici del Vascello ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere le ragioni per le quali, pur essendo trascorso il termine dei due mesi dalla pubblicazione del nuovo regolamento sulla legge del Notariato, il Consiglio notarile di Napoli non provvede allo espletamento delle operazioni preliminari allo scopo di fissare i giorni e le ore di permanenza nelle sedi notarili del distretto e bandire in conseguenza i concorsi per quelle vacanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Spetrino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, intorno alla mancanza di notizie dei giovani italiani chiusi nell'Africa Orientale tedesca, sino dall'inizio della guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Salvatore Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se intenda accordare, a coloro che fecero parte nel 1860 del Corpo dei cacciatori del Tevere (generale Masi), la medesima facoltà che nel 1911 fu concessa ad alcuni superstiti dei moti di Perugia del 1859, e cioè di ottenere il riconoscimento della campagna fatta mediante atto di notorietà. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Solidati-Tiburzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se, in adempimento di formali reiterate promesse, verrà presto presentato all'esame ed all'approvazione del Parlamento il disegno di legge riguardante la sistemazione della benemerita classe dei sottufficiali del Regio Esercito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere come intenda provvedere perchè ai gloriosi superstiti delle patrie battaglie — a favore dei quali furono già deliberati assegni vitalizi dal Parlamento — vengano tali assegni sol-

lecitamente corrisposti, in modo da non doversi più rinnovare il doloroso episodio verificatosi il 3 febbraio scorso in Taranto nel cui ospedale fu raccolto estenuato e poscia morì il veterano settantenne Cataldo Tatullo da Martina, il quale invano aveva sollecitato il pagamento dell'assegno da ben quattro mesi a suo favore deliberato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se, in vista dell'opera efficace e continua che prestano gli ingegneri civili alla dipendenza degli uffici del Genio militare e delle fortificazioni, intenda sistemarne stabilmente le funzioni e l'avvenire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quando e come intenda porre fine al malessere che travaglia la classe degli avventizi catastali, che, malgrado l'utilità e la delicatezza delle loro funzioni, invano da più tempo invocano forme più umane di vita ed eque garanzie per il loro avvenire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per conoscere se non creda opportuno sottoporre alla sollecita approvazione del Parlamento, insieme col progetto di miglioramento delle condizioni dei direttori e degli insegnanti delle Regie scuole agrarie, anche le reclamate riforme per un trattamento più equo in favore del personale tecnico ed amministrativo delle stesse scuole. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere, se, di fronte alle aumentate attribuzioni dei funzionari delle Delegazioni del tesoro ed alle cresciute loro responsabilità, voglia del pari elevarne le condizioni, impedendo soprattutto l'ammissione e lo sfruttamento dei cosiddetti straordinari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze urgenti intenda provocare per eliminare le eccessive gravanze e le difficoltà che, nel presente momento, hanno arrestato l'attuazione delle linee ferroviarie concesse all'industria privata, con grave pregiudizio dello sviluppo economico della Nazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fumarola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se creda giusto che un regolamento organico, come quello relativo agli operai dei depositi allevamento cavalli, emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fino dal novembre dello scorso anno, non sia ancora entrato in vigore, e se non ritenga opportuno di ordinare oramai che esso vada in effetto senza ulteriore indugio, e senza ulteriori danni per gli operai stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Merloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se sia informato, e se approvi che le scuole elementari di Molinella abbiano sede *vagante* in case private, e che tre classi siano installate in una trattoria (fra le più frequentate nei giorni di mercato); tutto ciò, mentre gli edifici scolastici continuano ad essere adibiti ad uso di caserma. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Modigliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere perchè la ritenuta dell'aumento della ricchezza mobile e la quota addizionale per la tassa di terremo venne applicata ai pensionati dal 13 dicembre 1914 in poi anzichè dal 1º gennaio 1915, come tassativamente prescrive la legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vinaj ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri della marina, della guerra, delle colonie, delle poste e telegrafi, sulla convenzione vigente con Guglielmo Marconi per il servizio di radiotelegrafia in Italia e nelle Colonie, e su quanto è stato preparato da una Commissione governativa nell'interesse dello Stato per l'avvenire.

« Masciantonio ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda presentare con relativa sollecitudine provvedimenti legislativi, improntati ai criteri che dettarono il disegno di legge n. 357: « Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 », onde affrettare l'esecuzione sia per parte diretta dello Stato, sia mediante concessioni ad enti pubblici dell'intera linea navigabile lungo il Po da Torino a Venezia.

« Di Robi'ant, Rampoldi, Cabrini, Manfredi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri cui sono dirette quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano, entro il termine regolamentare.

**Proroga dei lavori parlamentari.
Plauso al Presidente.**

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Propongo che la Camera prenda le vacanze pasquali e proroghi i suoi lavori fino al 12 maggio.

TURATI. Chiedo di parlare su questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Propongo un emendamento. L'onorevole presidente del Consiglio ebbe ripetute occasioni in questi giorni di preannunciarmi che, per motivi parlamentari e politici, avrebbe chiesto alla Camera di prorogare i suoi lavori con qualche anticipazione su la consuetudine.

Sebbene chiedere al Parlamento che... levi il disturbo per motivi parlamentari sappia lievemente di ironico, non intendo oppormi al desiderio del capo del Gabinetto.

Credo però, in pieno accordo non pure col mio gruppo, ma inoltre con molti altri deputati, che il Parlamento alla sua volta, e prima la Camera elettiva, abbia essa pure i suoi motivi parlamentari e politici per volere che le vacanze, sia pure anticipate, non siano però prolungate al di là dei ter-

mini consueti; siano anzi, se mai, abbreviate. E ciò per triplice evidente motivo.

Un motivo tecnico, anzitutto, che è poi anche un motivo squisitamente costituzionale.

Da circa un anno noi viviamo, parlamentariamente, nel precario, nell'alegalità, se non voglia dirsi nell'illegalità.

Dei bilanci di previsione, quasi consunti oramai - quei bilanci che avrebbero dovuto approvarsi prima del luglio 1914 - se ne discussero quattro, se non erro; altri dieci non furono neppure sfiorati. Non è inutile notare, in questo momento, che, fra i bilanci rimasti vergini, sono quelli degli esteri, del tesoro, della guerra e della marina... Inutile parlare di quelli pel 1915-1916, che tutti - salvo le poste, credo - saranno, di questo passo, rinviati *sine die*.

Se, per una fatalità che noi deprechiamo con tutte le forze del nostro animo, eventi straordinari impedissero per qualche tempo il funzionamento regolare delle due Camere - che oggi niun fatto estrinseco inceppa - noi rischieremo di trovarci per due anni consecutivi in istato di esercizio provvisorio, ossia nella legalità, ma fuori dell'ordine, per tutte quelle buone ragioni che io non presumo certo di apprendere a voi, onorevoli colleghi.

V'è di più. L'impressione ed il fatto si aggravano enormemente se date una scorsa all'ordine del giorno de' nostri lavori, che è diventato piuttosto il promemoria dei nostri non-lavori, l'inventario di tutto ciò che il Governo dovrebbe fare con noi e fa senza di noi; in altri termini, la dichiarazione che attesta la tenace moratoria del Parlamento italiano.

In 59 numeri successivi - di cui 46 atti nenti a materie già istruite, « riferite », pronte alla discussione, e 13 tuttora in corso, diciamo così, di istruttoria - sono distribuiti una settantina e più di Regi decreti, che attendono tutti di « convertirsi », ossia di rientrare nella legge, e che abbracciano tutte le materie più importanti e anche le più insolite, quindi tanto più bisognevoli di discussione e di sanatoria o di correzione: dalle centinaia di milioni di lire aggiunti di *motu proprio* dal Governo ai bilanci militari, al delicato disciplinamento delle importazioni ed esportazioni, ai lavori pubblici contro la disoccupazione, alla sospensione di importanti leggi sociali e così di seguito. Sono tutti argomenti che dovevano trattarsi subito, tosto riconvocato il Parlamento, e che noi rimandiamo ancora;

mentre poi, per le stesse ragioni che consigliarono quei provvedimenti, tutta la ordinaria operosità legislativa è come paralizzata e soppressa.

Si potrebbe domandare: se il Parlamento non compie neppure questa funzione di postumo controllo, dove se ne va anche la larva della responsabilità ministeriale e del sistema rappresentativo.

Ma vi sono poi ragioni politiche altissime — politiche nel senso più ampio e meno partigiano della parola — che consigliano al Governo e alla Camera di abbreviare al possibile queste vacanze.

E, prima di tutto, la situazione internazionale.

Onorevoli colleghi, dacchè la Camera è riconvocata, essa non perdettesse occasione di attestare, in forma solenne ma altrettanto generica, la ferma sua fiducia nei destini della Patria, e da quelle attestazioni il Governo — meglio, il presente Gabinetto — seppe abilmente derivare attestazioni di fiducia politica a suo favore. L'onorevole Salandra mi ringraziò anzi qualche volta di avergliene procurate, oltre il bisogno, con le mie domande di votazione nominale.

Della qual cosa non ho e non abbiamo cagione di rammarico, perchè altro e superiore, molto superiore, onorevoli colleghi, che non di provocare una crisi ministeriale, era la nostra mira, sia pure che essa ci abbia fallito. Era cioè di saggiare l'ambiente, di scuotere (se mi consentite l'immagine farmaceutica), di scuotere il recipiente costituzionale — di introdurvi un reagente — per vedere, dal torbido e dal torpido della soluzione, quale precipitato, quale cristallo tendesse a formarsi.

Perchè, onorevoli colleghi e onorevole Salandra, la fiducia in un Ministero, da parte di un Parlamento illuminato, di partiti e non di clientele — e massime in un momento grave come questo — non può essere basata su l'incerto, su l'equivoco, sul non si sa che. In ogni caso, non può durare per mesi e mesi in tali condizioni.

Siamo abbastanza uomini pratici per non chiedere al Governo che esso ci racconti, giorno per giorno e per filo e per segno, lo stato e le vicende dei suoi negoziati — se ne fa, — ma non vi è sistema parlamentare nel quale un accordo non debba formarsi fra Governo e Parlamento almeno sulle grandi direttive... E voi mi siete tutti testimoni, onorevoli colleghi, che, sebbene il Governo si sia giovato quanto gli piacque

del diritto al riserbo ed al raccoglimento che nessuno tentò di forzare — tantochè molti sentono la umiliazione di questa situazione fatta alla Rappresentanza popolare, — l'ora non pare scattata ancora per qualche spiegazione risolutiva, e ciascuno spera o paventa le cose le più opposte, le più contraddittorie, le meno fra loro conciliabili...

E si tratta, signori, della vita stessa del Paese, di cui ci è commessa la tutela.

Certo, la inquietudine in molti sarebbe di gran lunga minore se quella neutralità, che fu proclamata a parole dall'onorevole Salandra, fosse stata, quale noi la sognammo e la sogniamo ancora, la vera neutralità, vigile sia pure, perchè il mondo non è dei dormienti, e armata — armata poteva forse esserlo anche meno (*Commenti — Rumori*), — ma nelle apparenze (che in politica contano tanto), meno trafficante e trafficata; più idealmente intesa, più alta sopra tutti i mercati; e forse con ciò, in definitiva, anche più fruttuosa; tale insomma che a troppi interventisti non facesse rimpiangere la neutralità come un meno peggio... e viceversa.

Una neutralità tranquilla, che, in mezzo al macello orribile, nefasto, criminoso ed inutile — sì, inutile, perchè la storia rinnega gli acquisti della violenza, riabilita i grandi valori morali, civili, produttivi, e non si lascia truffare, — una neutralità, che, in mezzo a questo scempio manicomiale, facesse dell'Italia, *prima inter pares* nella coorte degli Stati neutri, la antesignana della pace, promossa, sollecitata, agevolata con ogni sorta di sforzi, di intese, di accorgimenti, la organizzatrice della Croce Rossa diplomatica internazionale, la preannunciatrice del grande futuro Congresso permanente europeo...

Non poche zolle o roccie, non un porto, non un mare soltanto, una tale neutralità avrebbe conquistato all'Italia; ma forse queste cose, e certo, al di là di esse, un primato augusto e non caduco di influenza e di gloria nelle rinnovate genti dell'Europa di domani. (*Applausi all'estrema sinistra*).

E, poichè fra poco sarà qui l'ora degli augurii di rito e di convenzione, lasciate che, fuori delle convenzioni e dei riti, io auspichi a questa neutralità, a questa pace, a questo avvenire, a nome del gruppo e del partito socialista italiano.

Non cerco note polemiche, o signori; ma chiedo, tornando al mio modesto tema: — la fiducia, che fin qui fu generica, equivoca

quindi, ispirata alle presunzioni più diverse e più contrastanti, fiducia direi di natura sospensiva; se domani dovesse — e di fronte all'*ultimatum* dei fatti, in procinto dell'azione o della rinuncia a un'azione (quelle rinuncie che fanno partire i Venizelos per Candia), lo dovrebbe dovere — se domani, dunque, dovesse mutarsi in fiducia concreta, positiva, univoca, in collaborazione, in istoria; come si spiegherebbe essa a Camera assente, perduti i contatti, rotte le intuizioni e le suggestioni dell'essere vicini e riuniti? (*Commenti*).

Io dico che è interesse di tutti — del Governo in prima linea — che è interesse e quindi è dovere di tutti, che la Camera non si apparti molto a lungo in ore come queste.

Terzo motivo ed ultimo (ma i tre fanno trinomio e si avvalorano a vicenda) e anch'esso eminentemente politico: la politica interna, anche questa nel senso più vasto del vocabolo.

Certo dalle stesse ultime per quanto volutamente fugaci discussioni, il senso deve essere giunto alla Camera e al Governo della gravità del momento politico interno.

La disoccupazione delle masse, la incombenza carestia — e voi rinviate anche la discussione per la proroga della sospensione del dazio sul grano! — la fame insomma, la fame vera, contro la quale le provvidenze dello Stato furono così enormemente inadeguate finora; tutto ciò segna nemi all'orizzonte, che è comune desiderio sventare, e a placare i quali nessuna buona volontà sarà soverchia, massime se, a un momento dato, l'intreccio dei fatti, incalzando, minacciasse formidabili impensate complicazioni...

Orbene, crede il Governo di riescir meglio allo scopo, libero dai molesti ma provvidi stimoli che gli vengono da quest'Aula? E crede che sarà più forte trovandosi, se mai accadesse, solo di fronte alla piazza esasperata, chiusa questa valvola parlamentare che gli anarchici odiano a ragione, che permette il disacerbarsi delle flogosi, mentre si apprestano i farmaci riparatori?

Altre volte si disse da eminenti uomini di Stato: che proprio nei momenti più gravi è più facile di gran lunga governare col Parlamento che senza. Il Governo dell'onorevole Salandra e la Camera del suffragio universale rinnegherebbero essi questo pensiero? (*Commenti — Rumori*).

La conseguenza di questo discorso è che si dovrebbero, d'accordo — d'accordo, ba-

date! — respingere le lunghe vacanze, come una cattiva tentazione, pernicioso, pericoloso per tutti. Noi proponiamo la ripresa dei lavori non più in là dei 15 di aprile.

E crediamo seriamente — non retorica-mente, o signori — che avremo il vostro consenso; che il Governo sarà rispettoso della Camera, la Camera di sé stessa.

Che Pasqua faremo, o signori, alle nostre case? Non vi è Pasqua quest'anno maledetto; non vi è Pasqua per gli uomini di buona volontà nel mondo, nè Pasqua di rose, nè di pace; sarà Pasqua di risurrezione solo il giorno che la ragione, la civiltà, l'umanità avranno ripigliato lo scettro caduto loro di mano.

Aiuti, aiuti l'Italia!... (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Commenti*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. L'onorevole Turati ha proposto che le vacanze si limitino fino al 15 di aprile per tre ragioni, alle quali è mio debito di cortesia rispondere con brevissime parole.

Ragioni tecniche: non abbiamo votato molti bilanci e vi sono molti decreti da convertirsi in legge. È vero, ma la Camera deve tener conto delle circostanze eccezionali, le quali hanno determinato il ritardo della votazione dei bilanci e che indussero la Camera stessa a consentire, con larghissimo voto, al Governo l'esercizio provvisorio fino al 30 giugno prossimo.

Bisogna pur dire che, in parte, il ritardo nell'approvazione dei bilanci è dovuto alla larghezza della discussione che la Camera, esercitando il suo diritto, ha voluto portare sia sopra qualche bilancio, sia anche sopra altri argomenti, come quello del grano che si protrasse per molte sedute.

Ad ogni modo il Gabinetto non intende di governare, come l'onorevole Turati ha accennato, senza il Parlamento: lungi da noi questa idea.

La domanda che le vacanze siano un poco più lunghe del consueto (perchè le vacanze pasquali sono andate sempre fino ai primi di maggio) è dovuta appunto alla necessità che il Governo sente di concentrare la sua attenzione sopra il lavoro intenso che gli incombe, sia per le questioni di politica interna, sia per quelle di politica internazionale, le quali ci preoccupano, e ci impongono gravissime responsabilità. (*Commenti*).

L'onorevole Turati ha accennato pure a due ragioni politiche. La prima di politica interna, dicendo che il paese è sotto l'incubo della disoccupazione, della carestia e della fame. Certamente nel paese vi sono disagi, ma non esageriamo con parole grosse (*Commenti*) che non solo non sono conformi alla verità, ma che, ripetute fuori di qui, all'estero (*Benissimo!*) quando vengono specialmente da fonte autorevole come l'onorevole Turati, capo di un gruppo parlamentare (*Commenti — Rumori all'estrema sinistra*) possono far credere il paese molto meno saldo e forte di quanto è veramente. (*Vive approvazioni — Rumori all'estrema sinistra*).

SICHEL. È avvenuto un eccidio anche oggi. (*Commenti — Rumori*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non saranno le vostre discussioni che li impediranno. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Voci all'estrema sinistra. E quello che succede nel Veneto?...

CHIARADIA. Nel Veneto i bisogni sono gravi ed urgenti. È una questione di cuore e noi confidiamo nell'azione del Governo anche a Camera chiusa. (*Commenti — Voci rumori ed interruzioni dall'estrema sinistra*).

MODIGLIANI e MAFFI. E allora si dimettano lei ed i suoi amici! (*Rumori — Proteste*).

DUGONI. Ieri non la pensava così l'onorevole Chiaradia.

CHIARADIA. Non create equivoci. Volevamo affidamenti del Governo e presentai anche un'interrogazione. Ma in seguito alle dichiarazioni del presidente del Consiglio ho fiducia che il Governo possa provvedere meglio, a Camera chiusa che non a Camera aperta.

PRESIDENTE. Ma la finiscano!... Continui onorevole presidente del Consiglio.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo ha piena coscienza di aver fatto tutto quello che si poteva fare per ovviare al reale disagio che esiste in alcune regioni d'Italia, fortunatamente non in tutte, e continuerà a fare tutto quello che può, con vera e grande larghezza di mezzi, come tutti possono testimoniare. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Rumori all'estrema sinistra*).

L'onorevole Turati ha motivato il suo emendamento alla proposta del Governo anche con ragioni di politica internazionale. Egli ha riconosciuto che il Governo, dopo le dichiarazioni che ebbe a fare nella seduta del 3 dicembre, ed alle quali ha ripe-

tutamente detto di non aver nulla da aggiungere nè da togliere, ha ricevuto ripetute attestazioni di fiducia da parte della Camera. Ma l'onorevole Turati ha dichiarato che questa fiducia non può essere che generica e mi ha chieste maggiori spiegazioni.

Onorevole Turati, la fiducia in questi casi non può essere se non generica. Come ho già dichiarato in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento, fiducia vuol dire libertà d'azione pel Governo. (*Approvazioni*).

Qualunque Governo debba reggere il Paese in questi momenti, questo Governo, o un altro, ha bisogno della più completa libertà d'azione. (*Approvazioni*). Questa completa libertà d'azione ella non me la concede, onorevole Turati, ma se è la grande maggioranza che la concede, significa fiducia, anzi è la più grande fiducia che un Governo possa ottenere.

BELTRAMI e MAFFI. È fiducia cieca! (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Ma la finiscano una buona volta! Credono forse di aver soltanto loro gli occhi aperti? Invece non ci vedono! Son ciechi nati! (*Viva ilarità*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Turati ha detto giustamente che occorre comunione di spiriti tra Parlamento e Governo. Ebbene, io credo che comunione di spiriti tra Parlamento e Governo vi sia (*Interruzione del deputato Turati*); e sia comunione di spiriti nel comune intento della tutela dei legittimi interessi e delle giuste aspirazioni della patria! (*Vivissime approvazioni — Applausi — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Turati, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, insiste nella sua proposta?

TURATI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone la proroga dei lavori parlamentari al dodici maggio. L'onorevole Turati propone invece che tale proroga non vada oltre il quindici aprile.

La proposta del presidente del Consiglio, essendo più lata, ha la precedenza.

La metto a partito. Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

La Camera proroga dunque i suoi lavori al 12 maggio.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sicuro interprete del sentimento dei colleghi tutti, rivolgo un

cordiale saluto, coi migliori auguri per la Pasqua, all'illustre Presidente. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I ministri e i deputati si alzano*). Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio del suo gentile pensiero; e ne faccio parte ai miei colleghi della Presidenza e ai funzionari dell'Ufficio, che mi hanno in questa occasione, più, se fosse possibile, che in altre, così cordialmente coadiuvato; e mando un saluto affettuosissimo al Presidente del Consiglio, agli onorevoli ministri, e a tutti gli onorevoli colleghi indistintamente.

Non ho che un desiderio: quello di tornare qui a riprendere alacramente con voi il nostro lavoro; sperando (lasciatemi dire anche questo: è una speranza che non può offendere alcuno) sperando che in questo periodo abbiano a farsi minori, anzi a cessare le esercitazioni rettoriche sopra intervento, non intervento, neutralità, guerra, non guerra, ed altre cose simili (*Ilarità*); che, anche contro le intenzioni di coloro che le fanno, deprimono lo spirito pubblico. (*Vivissime approvazioni*).

Lasciamo in pace il nostro popolo, il quale, risorto appena da cinquant'anni a nazione libera e forte, conosce da sè, ne sono profondamente convinto, i propri doveri; e saprà in qualsiasi circostanza adempierli. (*Vivissimi, prolungati, ripetuti applausi*).

Saluto la Stampa, che ci è stata, anche in questo periodo, correttissima ausiliatrice. (*Vivissimi applausi, ai quali si associa la Tribuna della Stampa — Gli applausi vivissimi e prolungati si rinnovano al momento che il Presidente lascia il suo seggio*).

La seduta è tolta alle 20.15.

Risposte scritte ad interrogazioni.

Brezzi. — *Al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Se nell'imminente chiusura della moratoria che esige l'inesorabile soddisfacimento integrale delle obbligazioni cambiarie, anche da parte di industrie, alle quali, nonostante ogni intento di sacrificio, l'odierna paralisi economica ha strozzato tutte le vie delle vendite come delle esazioni; non intenda assumere necessari provvedimenti diretti a scongiurare immeritati e dolorosi dissesti, perniciosi all'economia nazionale, i quali accresceranno la disoccupazione nelle maestranze per molte

industrie e specialmente per quella degli orefici già penosissima; e ciò col dare disposizioni affinché gli Istituti di emissione facilitino razionalmente il credito, segnatamente quello cambiario ».

RISPOSTA. — « Il Ministero di agricoltura segue con vigile cura e con il maggiore interesse le condizioni delle diverse industrie nazionali e non omette nessuna possibile provvidenza che valga ad aiutarle a superare le difficoltà del momento presente.

« Le industrie artistiche in particolare, che sono tra le più colpite in seguito alla grave contrazione del consumo dei loro prodotti, formano oggetto di speciale attenzione; e sono presentemente avviate inchieste e studi per mettere in grado tali industrie, tra cui occupa un posto importante quella degli orefici, di ovviare ai danni della cessata vendita dei prodotti, mediante facilitazioni di credito contro garanzia dei prodotti stessi.

« Frattanto il Ministero di agricoltura non mancherà di spiegare il maggiore interessamento perchè gli Istituti di emissione sovengano gli orefici quanto più largamente si possa e a tal fine rivolgerà vive sollecitazioni anche al Ministero del tesoro, da cui quegli Istituti dipendono.

« *Il sottosegretario di Stato*
« COTTAFAVI ».

Cappa. — *Al ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se e quale azione diplomatica si sia creduta opportuna di fronte al Governo della Repubblica Argentina, in base alle istanze del suddito italiano Ettore Bonati, il quale si lagna di essere stato spogliato di beni immobili e mobili da lui legalmente acquistati; con l'osservazione che in sostegno del nominato Bonati un'ultima istanza stampava da Genova l'avvocato Badarò, con la data « Genova, 30 maggio 1914 »; e che il caso sembra importante non per gli interessi personali dello istante, ma per le questioni di principio che solleva ».

RISPOSTA. — « Con lettera 30 novembre 1914, l'avvocato Corridori presentava al Reo Ministero degli affari esteri, a nome e per incarico del signor Ettore Bonati, una istanza a stampa (con unito parere dell'avvocato Luigi Badarò) intesa ad ottenere dal Governo Argentino un indennizzo per essere stato il Bonati medesimo privato, con decreto 11 ottobre 1904, di un appezzamento di terreno (Chacra).

« L'istanza venne trasmessa, per i necessari provvedimenti, al Regio ministro in Buenos-Ayres il quale, con rapporto del 10 febbraio u. s. (giunto in Roma l'8 marzo corrente) riferiva: che, pur avendo avuto occasione di conoscere il Bonati, non fu mai da lui intrattenuto del reclamo in parola; che quasi contemporaneamente al dispaccio ministeriale gli pervenne sotto semplice fascia, per posta, un esemplare della summenzionata istanza a stampa; che nell'Archivio di quella Regia Legazione non si trovano precedenti di sorta della vertenza, e che ha scritto al signor Bonati, a Genova, chiedendogli maggiori schiarimenti.

« Risulta dunque che della spoliazione di cui il reclamante si lamenta e che risale al 1904, le Regie Autorità non ebbero mai conoscenza, prima della summenzionata lettera diretta il 30 novembre 1914 dall'avvocato Coridori a questo Regio Dicastero. Quest'ultimo, con lettera del 12 corrente, invitò il Coridori stesso a presentarsi alla Consulta per avere comunicazione della risposta pervenuta dalla Regia Legazione in Buenos-Ayres e per essere sollecitato a fornire le maggiori notizie desiderate dal commendatore Cobianchi.

« Il sottosegretario di Stato
« BORSARELLI ».

Cappa. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere le ragioni, in base a cui alcuni professori delle scuole medie, che per merito distinto ebbero cinque anni or sono anticipati gli aumenti derivanti da quinquennio maturato di servizio, e che quindi col 1° gennaio 1915 avrebbero dovuto percepire gli aumenti di un altro quinquennio di anzianità, null'altro vantaggio di stipendio abbiano invece avuto all'infuori di quelli generici portati dalla legge 1914; e si cita fra i tanti casi, perchè giovi alla chiarezza della questione, quello, in Milano, del professore di matematica Ruggero Vanzo ».

RISPOSTA. — « I professori delle scuole medie ai quali dal 1° gennaio 1915 spetta, indipendentemente dalla legge 16 luglio 1914, n. 679, un aumento quinquennale di stipendio, non sono pochi: si tratta di 708 insegnanti. I relativi decreti sono ormai pronti e saranno inviati con la massima sollecitudine alla Corte dei conti.

« La cagione del notevole ritardo subito da questi provvedimenti va ricercata nel fatto che è stato necessario provvedere prima alla concessione dell'aumento di lire

500 portato dalla citata legge del 1914, che decorre dal 1° ottobre 1914; e che, in osservanza dell'articolo 51 della legge stessa, deve per ciascun insegnante procedere alla verifica dell'anzianità di servizio prima di concedere qualsiasi aumento, ad evitare che con tale aumento il suo stipendio venga a superare quello indicato dalla tabella I in corrispondenza al numero degli anni di servizio.

« Il decreto relativo al professore Ruggero Vanzo è in corso

« Il sottosegretario di Stato
« ROSADI ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere se sia stato inteso il parere della Commissione consultiva permanente radiotelegrafica prima della stipulazione della nuova convenzione Marconi ».

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che la nuova convenzione Marconi è stata trasmessa, per l'esame e parere, alla Commissione permanente consultiva per il servizio radiotelegrafico, sin dal 9 corrente.

« Il sottosegretario di Stato
« MARCELLO ».

Colonna di Cesarò. — *Ai ministri degli affari esteri e delle colonie.* — « Per sapere se l'Italia abbia fatto alcun passo, dagli inizi del presente conflitto mondiale, per far rispettare dalle parti belligeranti le disposizioni del capitolo III dell'Atto generale di Berlino, del 26 febbraio 1885, il rispetto delle quali interessa la nostra colonia somala; o se almeno abbia tratto o intenda trarre occasione dalla violazione della neutralità stabilita per il bacino convenzionale del Congo, per acquistare a sua volta libertà d'azione nel Banadir in materia doganale e commerciale ».

RISPOSTA D'ACCORDO COL MINISTRO DELLE COLONIE. — « L'articolo 10 del capitolo III dell'Atto generale di Berlino, del 26 febbraio 1885, sancisce l'obbligo del rispetto delle neutralità nei riguardi di quelle Potenze esercitanti diritti di sovranità o di protettorato nelle regioni del bacino convenzionale del Congo, che abbiano usato della facoltà di proclamarsi neutre e si siano attenute ai doveri che la neutralità comporta.

Inoltre, l'articolo 2 dello stesso capitolo prevede, nel caso in cui una Potenza eser-

citante diritti di sovranità o protettorato nelle regioni del bacino, sia involta od implicata in una guerra, un accordo tra questa e l'altro o gli altri belligeranti, affinché per comune consenso e per la durata della guerra i territori appartenenti ai belligeranti stessi vengano neutralizzati.

« In tali condizioni il Regio Governo non ha potuto in alcuna maniera valersi delle disposizioni dei precitati articoli.

« Il Regio Ministero degli affari esteri è poi fin dall'agosto 1913, in trattative col Governo belga, per addivenire ad una più equa e vantaggiosa modificazione del regime doganale e commerciale del bacino del Congo, ma tali trattative sono state sospese dall'apertura delle ostilità.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BORSARELLI ».

Di Saluzzo. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere quando intenda presentare il disegno di legge (già da molto tempo promesso) sul miglioramento della pensione ai vecchi maestri, essendo ormai concretati gli studi dalla apposita Commissione nominata dal ministro Credaro ».

RISPOSTA. — « Il ministro dell'istruzione pubblica riconosce che un miglioramento della pensione ai vecchi maestri, del quale ebbe ad occuparsi un'apposita Commissione nominata dal Ministero, risponde ad un concetto di equità, ma la sua attuazione importa un cospicuo onere finanziario che l'erario pubblico, nel momento attuale, non consente.

« Il Ministero intanto porrà ogni cura nello studio delle conclusioni dell'anzidetta Commissione per presentare poi, al momento opportuno, adeguati provvedimenti legislativi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSADI ».

Micheli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non creda opportuno di accogliere le generali richieste presentate in tempo per ottenere la modificazione dei criteri di valutazione dei titoli nei concorsi magistrali ».

RISPOSTA. — « I criteri di valutazione dei titoli nei concorsi magistrali furono stabiliti da un'apposita Commissione, composta da riconosciute competenze in materia; e a tale Commissione si deve l'attuale tabella di valutazione annessa al regolamento 6 aprile 1913, nn. 549 e 552.

« Ora l'applicazione di questa tabella ha suscitato questioni e richieste tanto nel senso della modificazione di alcuni criteri quanto nel senso della conservazione inalterata dei criteri medesimi secondo la posizione attuale e le aspirazioni e gl'interessi dei richiedenti.

« La proposta Micheli, come altre già presentate, dovrà essere studiata quando dovrà essere riveduto e coordinato, sulla base dell'esperienza fatta in questo periodo di applicazione, il complesso delle norme regolamentari che via via sono state emanate per l'applicazione della legge 4 giugno 1911.

« Questo è stato sempre il sistema seguito dall'Amministrazione nell'emanare vari regolamenti per l'applicazione della legge anziché provvedere ad un regolamento generale per poter poi procedere alla coordinazione facendo tesoro dei risultati dell'esperienza.

« Sarà quindi in questa sede che saranno esaminati tutti i voti che come quello dell'onorevole Micheli intendono alla modificazione dei criteri di valutazione dei titoli nei concorsi magistrali.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSADI ».

Modigliani. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere se, dopo il passaggio in ruolo del personale di terza categoria già assicurato alla Cassa Nazionale di previdenza, intenda rimborsare al personale stesso i versamenti fatti all'effetto di tale assicurazione, e che non sono più conteggiati agli effetti del regime normale di pensione di cui gode ora il personale stesso ».

RISPOSTA. — « Per la legge 20 dicembre 1914, n. 1376, il personale subalterno di questa Amministrazione, già iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza, è ammesso a godere del diritto alla pensione statale.

« È stata nominata una Commissione incaricata di concretare le norme per la esecuzione della legge medesima, e pel recupero delle somme versate alla Cassa Nazionale di previdenza, sia dallo Stato, per quota di concorso, sia dagli agenti.

« Una parte delle somme versate dagli agenti dovrà essere incamerata dall'Erario, in conto cioè di tutte le trattenute mensili sullo stipendio degli agenti stessi, le quali avrebbero dovuto essere effettuate fin dal giorno della nomina in ruolo; e la parte re-

siduale sarà rimborsata al personale o agli aventi diritto.

« La Commissione studia anche il quesito relativo all'eventuale rimborso, a favore degli agenti, delle quote versate alla Cassa Nazionale nel periodo antecedente al passaggio in ruolo; ma ogni decisione, che sarà certamente ispirata a giustizia ed al rispetto dei diritti del personale sulle somme pagate, non potrà essere adottata se non dopo che la Commissione suddetta avrà compiuto il proprio lavoro, il quale è di considerevole mole, trattandosi di esaminare e liquidare circa dodicimila partite.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MARCELLO ».

Spetrino. — *Al ministro dell'interno.* —

« Per sapere la ragione per cui l'Autorità di pubblica sicurezza in Campobasso, comunque in tempo avvertita, non abbia evitato che ad opera di una minoranza di soci dissidenti, venisse forzata violentemente la porta della sede della « Società Agricola » di quella città e venissero involati i registri sociali ».

RISPOSTA. — « In Campobasso esiste una associazione di agricoltori, col nome di « Unione Agricola » non riconosciuta come ente morale. Il sodalizio sorse con la partecipazione di agricoltori di sentimenti prettamente cattolici; ed in seguito si aggregarono altri soci del partito radicale, i quali, pretendendo che fosse tolto dalla bandiera sociale il simbolo della croce, ingenerarono delle scissure fra i soci.

« Domenica 7 corrente fu indetta la assemblea generale per la nomina delle cariche. La votazione ebbe luogo, ma, non essendo intervenuti i due terzi dei soci, come prescrive lo statuto, i dissidenti la ritennero di nessun effetto, contrastati in tale intendimento da coloro che sostenevano la validità delle operazioni, e fra essi era il presidente in carica.

« Di conseguenza, mentre questi non intendeva che l'assemblea si convocasse nuovamente, i dissidenti dichiararono che, nella successiva domenica 14 corrente, la votazione si sarebbe dovuta ripetere, e che all'uopo occorresse una nuova formale convocazione poichè, in forza dello statuto, mancando il numero legale dei soci, la seconda adunanza rimane indetta di diritto.

« In vista di ciò, il presidente trattenne le chiavi del locale, con l'evidente scopo di impedire che vi accedessero i dissidenti per ripetere la votazione.

« Nelle ore antimeridiane del sabato, 13 andante, si presentarono all'Ufficio di pubblica sicurezza rispettivamente, taluni soci dei due partiti, gli uni per ottenere che il presidente consegnasse le chiavi, gli altri per conseguire lo scioglimento del sodalizio; ma, non essendo il caso di secondare quest'ultima richiesta, e riuscite, per altro, inefficaci le pratiche per la restituzione delle chiavi, furono tutti consigliati a mantenersi calmi, ed a rivolgersi, eventualmente, per ogni violazione di diritto, all'autorità giudiziaria competente, mentre, per prevenire disordini ed evitare colluttazione fra i soci vennero disposte, per la successiva domenica, le opportune misure di vigilanza.

« Senonchè la sera del sabato, persistendo il rifiuto del presidente, il segretario del sodalizio, che, a norma dello statuto, è responsabile dell'archivio, dei libri, del suggello, della bandiera, ecc., si ritenne in diritto di forzare la porta dei locali, apparentemente per tutelare detta sua responsabilità, ma in sostanza forse per rendere possibile il ripetersi delle elezioni.

« Siffatta circostanza fu nota la domenica, e precisamente quando i soci cominciarono ad accedere nel sodalizio, per la votazione. Questa ebbe luogo senza incidenti, e vi presero parte i soli soci dissidenti.

« Nessun registro fu trafugato, nè alcuna protesta e molto meno querela fu fatta dagli avversari, onde l'azione dei funzionari di pubblica sicurezza dovette rimanere nei limiti sovra accennati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CELESIA ».

Venino. — *Ai ministri d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano necessario e urgente — data la crisi gravissima dell'industria serica italiana la quale minaccia, oltre che una numerosa classe di lavoratori, l'agricoltura e l'economia stessa nazionale — di istituire, salvo ulteriori provvidenze, una Cassa serica, sì e come di recente è stato caldamente invocato dall'Associazione serica di Milano ».

RISPOSTA. — « Con intenti eguali a quelli del Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche il Ministero del tesoro rivolse le più vive cure alle condizioni dell'industria serica, per cercare di alleviarne la grave crisi.

« Per superare le difficoltà di credito, ch'eransi manifestate, in seguito all'interessamento del ministro del tesoro, la Banca d'Italia, consentì, ad aprire un credito, mediante anticipazioni ordinarie su titoli, di venti milioni di lire, alla Cassa di risparmio di Milano, per metterla in grado di meglio corrispondere ai voti degli industriali serici con prestiti a condizioni di favore (cinque per cento).

« E parve poi opportuno di adottare un provvedimento inteso ad allargare i mezzi di cui dispongono in via ordinaria gli Istituti di emissione per accordare credito a condizioni di favore alla industria serica. All'uopo, col decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1384, già presentato al Parlamento per la conversione in legge, vennero, fra l'altro, (articolo 3) aumentati della metà anche i limiti assegnati agli Istituti di emissione per le operazioni di sconti a saggio di favore di note di pegno relative a depositi in magazzini generali di bozzoli, cascami di seta; di guisachè, detti limiti, che la legge 5 luglio 1912, n. 869, aveva fissati in milioni 10 per la Banca d'Italia, cinque per il Banco di Napoli e due per il Banco di Sicilia, furono elevati, a far tempo dal giorno in cui entrò in vigore il decreto succitato, rispettivamente a milioni 15;

7, 5 e 3: onde un aumento complessivo di otto milioni e mezzo a favore dell'industria.

« Il ministro del tesoro recentemente invocò ancora il benevolo interessamento degli Istituti di emissione per altre richieste di facilitazioni a favore degli industriali della seta. E infatti, ottenne che la Banca d'Italia consentisse, con ragionevole tolleranza, la rinnovazione, anche integrale, delle cambiali di prossima scadenza, col pagamento degli interessi alla ragione normale, per quelle Ditte, che avessero presentati buoni elementi di vitalità.

« Alla importante industria, che coinvolge tanti interessi per la economia nazionale, il Ministero del tesoro non distorrà la sua vigile attenzione, per quelle provvidenze che, nei limiti della sua competenza, potrà promuovere e consentire.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« DA COMO ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia